

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 556

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

21/04/2024 - 05:12

Indice

1. DDL S. 556 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 556	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 09/03/2023	20
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/03/2023	26
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2023	27
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/05/2023	28
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom.) del 17/05/2023	34
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023	39
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023	41
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant.) del 01/06/2023	43
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 06/06/2023	44
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023	60
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/06/2023	66
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023	70
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (pom.) del 27/06/2023	73
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023	74
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023	155
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023	158
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023	205
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 19/07/2023	599
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (ant.) del 20/07/2023	600
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023	605
1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023	613
1.3.2.1.24. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (ant.) del 27/07/2023	623
1.3.2.1.25. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023	626

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023	633
1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023	638
1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023	654
1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant.) del 20/09/2023	660
1.4. Trattazione in consultiva	663
1.4.1. Sedute	664
1.4.2. Resoconti sommari	665
1.4.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	666
1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023	667
1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023	678
1.4.2.2. Comitato per la legislazione	681
1.4.2.2.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023	682

1. DDL S. 556 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 556

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO**, **CATALDI** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2023

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province Onorevoli Senatori. - La legge n. 56 del 2014, meglio nota come « legge Delrio », ha trasformato gli enti di area vasta in enti di secondo livello, ha ridefinito le funzioni delle province e ha delineato funzioni e forme di governo delle città metropolitane.

A nove anni dall'entrata in vigore della « legge Delrio », a fronte anche di una mancata revisione costituzionale, le province e le città metropolitane, quali enti di secondo livello, hanno mostrato alcune criticità nella risposta ai bisogni dei cittadini, soprattutto per quanto concerne la gestione delle infrastrutture e delle viabilità.

In particolare, anche a seguito delle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, è emersa l'esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa degli enti di area vasta e l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle funzioni attribuite nonché di rafforzare la democraticità di tali enti, soprattutto delle città metropolitane che vedono attualmente ricoprire in maniera automatica la carica di sindaco metropolitano da parte del sindaco del comune capoluogo, in un quadro demografico che, salvi i casi di Milano e Roma, vede la popolazione dell'area metropolitana in maggioranza rispetto a quella del capoluogo.

Si pone, quindi, la necessità di una revisione della legge n. 56 del 2014, da un lato rafforzando il ruolo delle province quali enti di supporto tecnico-amministrativo per i comuni e dall'altro colmando il *deficit* democratico delle città metropolitane tramite l'equiparazione del sistema elettorale del sindaco metropolitano con quello dei presidenti di provincia. Al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori si introducono le giunte metropolitane e provinciali, così da coinvolgere nell'azione amministrativa le aree territoriali.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 interviene sulle modalità di elezione dei sindaci metropolitani eliminando l'automatica corrispondenza tra la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco metropolitano, estendendo il sistema di elezione di secondo grado previsto per i presidenti di provincia anche per quest'ultimo. Si introduce la giunta metropolitana al fine di garantire una rappresentanza territoriale attraverso i sindaci e si definiscono alcune ulteriori funzioni della città metropolitana come ente di area vasta.

L'articolo 2 interviene invece sulle province inserendo tra gli organi anche la giunta provinciale e attribuendo alle stesse alcune funzioni fondamentali relativamente alla pianificazione strategica, alla gestione delle politiche per l'impiego e al ruolo di supporto tecnico-amministrativo ai comuni sia come stazione appaltante che relativamente alla gestione dei fondi strutturali europei.

L'articolo 3 prevede una delega al governo per la definizione dell'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e al fine di garantire il necessario buon andamento dell'azione amministrativa a seguito della determinazione del fabbisogno finanziario degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) la giunta metropolitana »;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto »;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana »;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

« 21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano »;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59 »;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

« 39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio »;

h) al comma 40, le parole: « scelto tra i consiglieri metropolitani » sono sostituite dalle seguenti: « scelto tra i componenti della giunta »;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: « triennale » è sostituita dalla seguente: « quinquennale »;

2) alla lettera f), dopo le parole: « in ambito metropolitano » sono aggiunte le seguenti: « e per gli enti locali »;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

« *f-bis*) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono

all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) la giunta provinciale »;

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto »;

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

« 65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio »;

d) al comma 66, le parole: « scelto tra i consiglieri provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « scelto tra i componenti della giunta »;

e) al comma 84, dopo le parole: « di consigliere provinciale » sono inserite le seguenti: « , di assessore provinciale »;

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio »;

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei »;

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle province e delle città metropolitane e della loro autonomia finanziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;

b) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle

città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

5. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,25.*

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **TERNULLO** (FI-BP-PPE) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di rinviarne la votazione per un approfondimento.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Il relatore **DELLA PORTA** (FdI) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.

I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri, selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani, oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza dell'organismo.

Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei curriculum dei candidati e all'audizione pubblica degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone, altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive, incarichi di governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione, determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2010.

L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute, nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.

Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere - previsto dalla lettera d) - di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano. Le lettere e) ed f) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La Commissione è onerata, in base alla lettera g), di trasmettere una relazione annuale alle Camere, comprensiva del proprio bilancio.

L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo. Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due provvedimenti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. [303](#) perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della *privacy*, mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio *iter*.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito dibattito.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull' opportunità di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa. All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. [505](#) ("Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"), a prima firma della senatrice Dolores Bevilacqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(57\) ASTORRE e altri.](#) - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\) SILVESTRONI e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(367\) ROMEO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\) Licia RONZULLI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\) Valeria VALENTE e MIRABELLI.](#) - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\) PARRINI.](#) - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\) Mariastella GELMINI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\) Alessandra MAIORINO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. [490](#), a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.

Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.

Il comma *8-ter* precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessa dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.

Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n. 56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.

Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta", ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di

committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive. L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.

Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. [556](#), a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.

La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.

Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.

La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.

La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.

L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.

La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.

Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge n. [549](#), a sua prima firma, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.

Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.

Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.

L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.

Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. [333](#) ("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al PNC;
 - b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
 - c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
 - d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
 - e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto, l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo

- inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente, il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la qualificazione specifica di "parere favorevole";
 - all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
 - all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di precisare che questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
 - all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di novella o di sostituzione del testo;
 - all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
 - all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione;
 - in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali, valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera *b*)), considerato che il piano triennale degli investimenti immobiliari di cui alla lettera *a*) rappresenta un istituto relativo anche agli enti previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera *b*) riguardi esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
 - con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia stessa;
 - in relazione al comma 4 dell'articolo 55, si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
 - con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
 - in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in materia di regolamenti da emanare con dPR - chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;
 - si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
 - relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato (concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 09/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

Relatrice: [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale. Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore. Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia. Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera

a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura [etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili](#).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla l), ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera c) attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere e) ed i) dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera g) dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera l), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il **PRESIDENTE** si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

Relatrice: [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11,15

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

Relatrice: [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

63ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 622, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 501 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il relatore DE PRIAMO (FdI) dà conto del disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, che promuove l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.

L'articolo 1 precisa il compito della Commissione, ovvero la ricostruzione puntuale della dinamica della vicenda in questione, tramite l'esame degli atti investigativi e giudiziari, nonché la verifica di eventuali condotte ostative o tardive che abbiano cagionato un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e dall'accertamento delle relative responsabilità. La durata dell'operatività della Commissione viene delimitata a dodici mesi dalla data di costituzione, con l'onere di presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza.

L'articolo 2 ne contempla la composizione, recante venti deputati e venti senatori, rispettivamente scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera. Sono altresì indicate le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 3 dispone che l'esercizio della funzione investigativa della Commissione avvenga con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione. Con riguardo alle audizioni a testimonianza, si estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e si stabilisce che sono inopponibili eventuali segreti professionali o bancari. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007,

mentre il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4 specifica la facoltà di ottenere copie di atti o documenti processuali dall'autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. A tal proposito, la Commissione può, a maggioranza assoluta dei membri, disporre il divieto di divulgazione su determinati atti, salvo l'obbligo di segretezza sui nomi e sui provvedimenti attinenti alla fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5, infatti, impone ai commissari, ai funzionari, al personale e ai collaboratori della Commissione l'obbligo del segreto sulle informazioni e sui documenti ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni, anche in seguito alla cessazione dell'incarico. La violazione del segreto - punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale - vale per chiunque diffonda in qualsiasi forma, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori a un regolamento interno: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa. Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro. Si contempla altresì la facoltà di avvalersi di ulteriori e specifiche collaborazioni, purché deliberate dall'Ufficio di Presidenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 7 inerisce alle spese di funzionamento, stimate nel limite massimo di 200.000 euro, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 8 dispone in ordine all'entrata in vigore della proposta di legge.

Considerata l'identità di materia, propone che il testo in esame sia trattato congiuntamente al disegno di legge n. [622](#), approvato dalla Camera dei deputati e già all'esame della Commissione. Propone altresì di assumere il disegno di legge n. [622](#) come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 622 alle ore 12 di mercoledì 10 maggio.

La Commissione conviene.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 16 di ieri, martedì 2 maggio, sono stati presentati 15 emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base (pubblicati in allegato).

Comunica altresì che la Commissione cultura ha espresso parere favorevole sul testo base.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che alcuni emendamenti comportano impegni di spesa senza prevedere alcuna copertura.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a seguito della modifica del Regolamento del Senato, la Commissione bilancio si esprime solo sugli emendamenti approvati. Essendo stato adottato un testo base che, presumibilmente, non dovrebbe recare maggiori oneri per il bilancio statale, è opportuno evitare contraddizioni con l'eventuale approvazione di emendamenti che invece li prevedano.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto

per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) dà conto degli esiti del lavoro in corso nel Comitato ristretto, nel quale è stata predisposta una bozza di testo unificato sottoposta alla valutazione di tutti i Gruppi, in attesa però di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno. Pur con l'auspicio di approvare velocemente il provvedimento, sottolinea l'esigenza di procedere con ponderazione per risolvere eventuali criticità che potrebbero poi riflettersi negativamente sui servizi che le province dovranno garantire ai cittadini.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha scelto di abbandonare ai lavori del Comitato ristretto, dopo aver constatato la presenza nel testo di disposizioni sull'elezione del sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti, in particolare con la soppressione del ballottaggio qualora un candidato abbia ottenuto il 40 per cento dei consensi, nonché di norme per il conferimento di un'ampia delega al Governo in materia, che la sua parte politica giudica inaccettabili. Chiede di sapere se l'ultima bozza predisposta dalla relatrice rechi novità sotto questi profili.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) informa che si è preferito espungere le disposizioni sull'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti dal testo, al fine di pervenire a un ampio consenso sulla parte più corposa del provvedimento, che deve assicurare la funzionalità delle Province.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'espunzione delle disposizioni relative all'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti, su cui il Partito democratico ha già espresso la propria contrarietà, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio.

Invita a una ulteriore riflessione sulla decisione di far svolgere le elezioni degli organi provinciali in uno stesso giorno su tutto il territorio nazionale, prevedendo addirittura la fine anticipata del mandato per gli organi provinciali che non siano in scadenza.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando anche la possibilità di prevedere una proroga dei mandati in scadenza, per allineare la durata di tutti gli organi provinciali.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) osserva che ci sarà anche un problema di adeguamento degli statuti provinciali vigenti.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'obiettivo dell'intervento è di restituire alle province la propria dignità di funzione sul territorio, rendendole enti moderni ed efficienti, eletti con consultazioni di primo livello. Tuttavia, non si tratta semplicemente di ripristinare la normativa precedente alla legge n. 56 del 2014. È invece un'operazione molto complessa, a fronte della quale le province potranno certamente impegnarsi per aggiornare i rispettivi statuti.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) si riserva di effettuare un approfondimento sulla questione, essendo stata prospettata una criticità in merito proprio dalle rappresentanze delle province.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) segnala che, con lo svolgimento di una sorta di *election day* su tutto il territorio nazionale, si corre il rischio che elezioni amministrative provinciali finiscano per assumere impropriamente una connotazione politica, con effetti che potrebbero andare al di là delle specificità locali.

Il sottosegretario Wanda FERRO concorda sulla opportunità di riflettere sull'*election day*, che, tuttavia oltre, a facilitare la partecipazione dei cittadini, determinerebbe anche un risparmio economico non indifferente.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che spesso la disaffezione dell'elettorato è determinata anche da una eccessiva frequenza delle votazioni, per cui una razionalizzazione delle consultazioni elettorali potrebbe essere opportuna. In ogni caso, si tratta di temi molto complessi, essendo coinvolti interessi di primaria importanza a volte confliggenti, per cui è indispensabile individuare una soluzione quanto più possibile equilibrata.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritiene necessario un allineamento delle scadenze elettorali anche per abituare i cittadini alla novità di tornare, dopo molti anni, a votare per gli organi provinciali.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che tutte le osservazioni emerse nel dibattito sono interessanti e meritevoli di attenzione, a dimostrazione che il tema è decisamente complesso e per questo richiede tempi adeguati di riflessione, per ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese, in modo più efficace e funzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) evidenzia l'inopportunità di far coincidere il collegio elettorale per le elezioni provinciali con il territorio provinciale, poiché in questo modo continuerebbero a prevalere le rappresentanze dei capoluoghi rispetto a quelle delle aree periferiche e di minori dimensioni, che risultavano invece più tutelate dalle precedenti norme elettorali che prevedevano più collegi interprovinciali.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) assicura che la questione è ancora oggetto di approfondimento. Qualora non vi fossero i tempi per ridisegnare i collegi elettorali, si potrebbe valutare la possibilità di svolgere una prima elezione sulla base di collegi unici provinciali e, successivamente, di prevedere quelli subprovinciali, facendo attenzione però alla omogeneità degli ambiti territoriali.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) nota che si potrebbe demandare agli stessi organi provinciali il compito di disegnare i collegi elettorali subprovinciali, sulla base della maggiore conoscenza dei rispettivi territori.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che i molteplici contributi emersi nel dibattito dimostrano come sia possibile collaborare con l'obiettivo di dare risposte concrete e soddisfacenti ai cittadini. Per questo motivo, giudica affrettata la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare più ai lavori del Comitato ristretto ancor prima che fosse definito un testo unificato.

Concorda con il senatore Parrini sulla opportunità di restituire una maggiore rappresentatività delle aree interne e meno popolate, evitando una sovrapposizione con le elezioni regionali quanto a estensione del collegio elettorale.

Ritiene preferibile lo svolgimento delle elezioni provinciali in un medesimo giorno, sia per razionalizzare i costi sia per favorire la partecipazione dei cittadini, ma si dichiara disponibile al confronto anche su questo aspetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ISTAT

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) fa presente che ormai da tempo l'ISTAT è privo di un presidente scelto a seguito dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di acquisire informazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [170](#), [312](#), [390](#), [292](#), [392 NT](#)

Art. 1

1.1

Biancofiore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «Giornata» con la seguente: «Festa»;*

b) *dopo le parole: «Forze armate» aggiungere le seguenti: «che pertanto e' ripristinato come giorno festivo».*

1.2

Menia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2023 la celebrazione della festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.».

1.3

Menia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, le parole: "il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "il 4 novembre: giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate".».

1.4

Balboni

All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

Art. 2

2.1

Durnwalder

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in ciascuna» fino a: «e di Bolzano».

2.2

Balboni

Dopo le parole: «di ogni ordine e grado», inserire le seguenti: «, nell'ambito della loro autonomia,».

2.3

Marti

Al comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare».

2.4

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «valutano la possibilità di promuovere e organizzare».

2.5

Durnwalder

Al comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «possono promuovere e organizzare».

2.6

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, sostituire le parole da: «sul ruolo» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «sullo spirito democratico della Repubblica che informa le Forze armate, di cui all'articolo 52, terzo comma, della Costituzione.».

2.7

[Menia](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ambito internazionale. In particolare, al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi».

2.8

[Durnwalder](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.»

2.9

[Balboni](#)

All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Iniziativa connessa alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

Art. 3

3.1

[Balboni](#)

All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Clausola di invarianza finanziaria».

Art. 4

4.1

[Balboni](#)

All'articolo, inserire la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo unificato in esame un parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche. A tal fine, il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [MENIA](#) (Fdl) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, che sono volti a prevedere espressamente, nella giornata del 4 novembre, la celebrazione non solo dell'unità nazionale ma anche delle Forze armate, che al momento avviene solo per consuetudine, oltre al ripristino della festività. Segnala che i disegni di legge fanno riferimento, nel titolo, al ripristino della festività nazionale, quale è stata in effetti in passato, ma il 4 novembre continua a essere, nel testo unificato, un giorno non festivo.

Con l'emendamento 2.7, si intende rafforzare il significato delle celebrazioni delle Forze armate, ricordando il loro impegno in campo internazionale e nazionale, per il ristabilimento della pace e della sicurezza, per la prevenzione e il contrasto della criminalità e del terrorismo e nelle situazioni di straordinaria necessità e urgenza, come in occasione delle calamità naturali.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.8, con i quali si propone di sopprimere, rispettivamente, il riferimento a Bolzano e alle specificità storiche e territoriali, al fine di evitare di urtare la suscettibilità della popolazione altoatesina di lingua tedesca, che ha una sensibilità diversa sul 4 novembre, giornata che segna la fine del primo conflitto mondiale, nel quale l'Austria è risultata sconfitta.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.4, con il quale si prevede che le istituzioni

nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici abbiano la facoltà - e non l'obbligo - di promuovere e organizzare cerimonie, eventi e incontri, che peraltro comportano anche un onere finanziario.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.6 che, nel fare riferimento all'articolo 52 della Costituzione, esalta i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, piuttosto che richiamare il successo militare e un fatto storico risalente nel tempo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.2 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.3 assorbito, a meno che il proponente non individui le rispettive coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli oneri diretti derivanti dal ripristino della Giornata nazionale sono stati stimati in 47 milioni di euro, oltre a 80 milioni per le celebrazioni, per un totale di circa 127 milioni di euro annui.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibile lo spirito dell'emendamento 2.7, in quanto è opportuno ricordare il ruolo attuale delle Forze armate, che sono impegnate in missioni di pace, di protezione civile, di solidarietà e sicurezza. Sarebbe preferibile, tuttavia, predisporre una formulazione più sintetica e appropriata.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile ad accogliere proposte e suggerimenti, ai fini di un'eventuale riformulazione della proposta 2.7.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, per consentire approfondimenti ed eventuali riformulazioni per poi procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(622) Deputati SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDÀ e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di sospendere brevemente la discussione per una pausa di riflessione, a seguito della proposta del senatore Lisei di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) conferma la proposta di svolgere alcune audizioni informali, sia per avere la certezza che sia in corso una indagine della procura della Repubblica di Roma, considerato che questa notizia è riportata solo da organi di stampa, sia per delimitare meglio l'oggetto di indagine della Commissione d'inchiesta, dato che all'articolo 1 dell'A.S. 622 si fa riferimento alla possibilità di esaminare il materiale reperito tramite le inchieste giudiziarie e giornalistiche in passato, mentre, proprio in questi giorni, sono stati acquisiti ulteriori documenti presentati dalla Città del Vaticano. Ritiene quindi opportuno audire, per esempio, l'autorità giudiziaria competente, eventualmente dopo avere effettuato un approfondimento sulla legittimità e opportunità di tale convocazione da un punto di vista giuridico, anche solo per sapere, sia pure informalmente, se l'inchiesta è effettivamente in corso. Successivamente, si potrà valutare quali ulteriori audizioni svolgere.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si dichiara esterrefatta per la richiesta avanzata dal senatore Lisei di procedere a un'audizione che competerebbe invece alla Commissione d'inchiesta, la quale disporrebbe anche dei relativi poteri. A suo avviso, tale proposta è talmente in contrasto con i principi giuridici e di diritto parlamentare da far pensare che l'iniziativa non sia del senatore Lisei, di cui riconosce la competenza. In ogni caso, il Movimento 5 Stelle esprime una ferma contrarietà.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) auspica che si evitino contrapposizioni al Senato, dopo l'unanimità registrata alla Camera dei deputati, soprattutto utilizzando uno strumento improprio come quello delle audizioni di magistrati nella sede di una Commissione di merito e non d'inchiesta, per di più per

formulare quesiti a proposito di un'indagine in corso.

Pertanto, con spirito costruttivo, propone una pausa di una settimana o dieci giorni, per consentire ai Gruppi che lo ritengano necessario di effettuare approfondimenti in merito alle novità emerse negli ultimi giorni, precisando che il Partito democratico non intende mutare il proprio orientamento favorevole alla istituzione della Commissione d'inchiesta.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che l'audizione dell'autorità giudiziaria competente o di altri soggetti che possano fornire elementi utili sulla nuova inchiesta, avviata evidentemente per una incredibile coincidenza proprio in questi giorni, sia utile per fare chiarezza su vicende che si trascinano da quarant'anni e che tanto dolore hanno provocato.

Pertanto, conviene sulla opportunità di accedere alla richiesta del senatore Lisei, purché si proceda con ponderazione. Ulteriori valutazioni potranno essere effettuate in seguito allo svolgimento delle audizioni.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il proprio consenso sulla proposta del senatore Lisei, associandosi altresì alle considerazioni della senatrice Pirovano.

Il [PRESIDENTE](#), in esito al dibattito, registra un orientamento prevalentemente favorevole allo svolgimento di alcune audizioni informali, sulla cui ammissibilità si riserva comunque un approfondimento.

Propone pertanto di fissare il termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, in termini di non più di due per ciascun Gruppo, per le ore 20 di martedì 23 maggio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443, 459, 490 e 556, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 313 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

La relattrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 313, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris, che interviene sulla disciplina dell'elezione dei sindaci e dei consiglieri delle Città metropolitane.

Esso si compone di nove articoli. In particolare, l'articolo 1 richiama il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio"), nella parte in cui lo statuto della Città metropolitana demanda la determinazione del proprio sistema elettorale alla legge statale.

L'articolo 2 dispone la contestuale elezione a suffragio universale e diretto sia del sindaco metropolitano sia del consiglio metropolitano. A tal fine, si precisa che il territorio della Città metropolitana viene suddiviso in due circoscrizioni: l'una coincidente col Comune capoluogo, l'altra con i restanti Comuni. Rispetto all'elezione dei consiglieri metropolitani, si dà atto che il numero dei soggetti eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri da eleggere.

L'articolo 3 estende le modalità di svolgimento delle elezioni ovvero dei rinnovi dei consigli comunali - disciplinate dalla legge n. 182 del 1991 - anche ai consigli metropolitani, in caso di elezione diretta. All'articolo 4 vengono individuate le fasi preparatorie del procedimento elettorale, contemplando dapprima la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, da determinarsi con un decreto del sindaco metropolitano, che divida il numero aggiornato degli abitanti per il numero dei seggi del consiglio metropolitano. Poi, quanto alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di consiglieri metropolitani, nonché a quella di sindaco metropolitano, sono specificate delle finestre temporali antecedenti la data delle elezioni, al fine di garantire l'esame preventivo delle candidature e la verifica di eventuali motivi di inammissibilità.

Per la presentazione delle liste delle circoscrizioni, occorre la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana: per la raccolta delle firme e la relativa autenticazione, si estende la normativa vigente in tema di procedimenti elettorali, implementata dalla possibilità di apporre la firma telematica mediante posta elettronica certificata.

Sotto altro profilo, all'atto di presentazione delle liste circoscrizionali, i candidati alla carica di sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento tra la lista e uno dei candidati a sindaco. Inoltre, è previsto il rispetto dell'equilibrio di genere, a pena di inammissibilità della lista stessa.

L'articolo 5 reca indicazioni operative sulle modalità di votazione per le elezioni del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, da effettuarsi con un'unica scheda: questa presenta il contrassegno di ogni lista circoscrizionale, affiancato da due righe per l'indicazione di eventuali preferenze. In sintesi, l'elettore ha, dunque, quattro possibilità: può votare per un candidato sindaco senza esprimere voti per le liste circoscrizionali; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate; per un candidato sindaco e per una delle liste a lui non collegate; per la sola lista circoscrizionale senza esprimere voti per i candidati alla carica di sindaco metropolitano. Si specifica, inoltre, che in caso di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, un candidato deve essere di sesso maschile ed uno di sesso femminile, a pena di annullamento della seconda preferenza. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per più di una lista, si considererà valido il solo voto al candidato, ma nulli i voti di lista.

L'articolo 6 dispone che la cifra elettorale di ogni lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano sia costituita dalla somma di voti validi. Per l'assegnazione dei consiglieri ad ogni lista, sono assegnati tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. Dunque, l'ufficio elettorale determina sia la cifra elettorale di ogni lista, sia la cifra individuale dei singoli candidati in base ai voti di preferenza conseguiti; dopodiché, procede al riparto dei seggi tra le liste. Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ogni lista, viene proclamato eletto alla carica di consigliere metropolitano il candidato sindaco con numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato eletto sindaco.

L'articolo 7, intervenendo sul comma 22 dell'articolo 1 della legge Delrio, esplicita la modalità di elezione diretta per i sindaci metropolitani e per i consigli metropolitani, pur lasciando facoltà agli statuti delle singole Città metropolitane di discostarsene.

L'articolo 8 contempla norme di coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, favorendo altresì l'adeguamento degli statuti che già prevedono l'elezione diretta alla presente proposta nel minor tempo possibile, così da garantirne l'operatività fin dalle prime elezioni metropolitane utili.

In ragione di tale proposta, l'articolo 9 sopprime l'odierno sistema di individuazione del sindaco metropolitano, attualmente operata in assenza di elezione, proclamando tale di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

Con riferimento alla bozza di testo unificato in corso di elaborazione, informa che si è in attesa di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno, in particolare sulla estensione dei collegi, sui tempi di applicazione della norma e su eventuali norme transitorie. A causa degli eventi alluvionali in Emilia Romagna, vi è stato un comprensibile ritardo del Ministero nella comunicazione dei dati richiesti. Tuttavia, esprime l'auspicio che entro la prossima settimana sia possibile sottoporre al Comitato ristretto la bozza definitiva del testo unificato.

In conclusione, propone di trattare il disegno di legge n. 313 congiuntamente alle altre proposte già all'esame, che vertono sul medesimo argomento.

Da ultimo, fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori, insieme al Ministero dell'interno, per addivenire alla corretta predisposizione di alcune disposizioni della bozza di testo unificato all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [170, 312, 390, 292, 392](#)

Art. 1

1.100

Il relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 2

2.100

Il relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «promuovono e organizzano» con le seguenti: «possono promuovere e organizzare».

Art. 3

3.100

Il relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «sole».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 23 maggio 2023 della 9ª Commissione, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il **PRESIDENTE** dispone poi una sospensione della seduta per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire le audizioni sul disegno di legge n. **615** e connessi, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di martedì 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, di giovedì 1º giugno, a partire dalle ore 12, per poi concludere martedì 6 giugno alle ore 14, con l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Si è poi concordato di svolgere le audizioni sui disegni di legge nn. **622** e **501**, per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, martedì 6 giugno alle ore 12; tali audizioni avranno luogo in sede di Ufficio di Presidenza.

Riguardo al disegno di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è deciso di convocare il Comitato ristretto alle ore 9 di giovedì 1º giugno.

Infine, essendo prevista in Assemblea, alle ore 14, un'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna, si è stabilito di sconvocare la seduta già convocata per le ore 14 di oggi e di aggiornare i lavori alle ore 9 di domani, giovedì 25 maggio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 24 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

71ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 30 maggio, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta del 25 maggio, sono stati approvati gli articoli 1, 4 e 5, nonché gli emendamenti 2.1 e 3.100.

Sui predetti emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso, nella giornata di ieri, un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, pone quindi in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.1.

La Commissione approva.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.100.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Cataldi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce in merito alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

Si è convenuto di proseguire, nella giornata di domani, a partire dalle ore 12, le audizioni sui disegni di legge n. [615](#) e abbinati sull'autonomia differenziata; le successive audizioni si terranno poi nella giornata di martedì 6 giugno, per esaurirsi in tale data.

È stato confermato che, nella giornata di martedì 6 giugno, a partire dalle ore 12, si terranno, in sede di Ufficio di Presidenza, alcune audizioni informali per acquisire elementi informativi connessi all'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (A.S. [622](#)).

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate al seguito dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno, oltre che all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge n. [615](#) e abbinati sull'autonomia differenziata. Al riguardo, è stata prospettata la possibilità, da parte dei Gruppi, di comunicare, entro il prossimo martedì 6 giugno, i nominativi dei senatori, anche facenti parte di altre Commissioni, che desiderassero intervenire in discussione generale.

Altresì, su richiesta della senatrice Pirovano, saranno inseriti all'ordine del giorno i disegni di legge n. [370](#) (*Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*) e n. [346](#) (*Istituzione della Giornata delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*).

Si prenderanno poi contatti con la Presidenza della 3a Commissione per valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [423](#) (*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*) e di eventuali disegni di legge connessi.

Infine, resta confermato per le ore 9 di domani, giovedì 1° giugno, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. [57](#) e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il **PRESIDENTE** avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 31 maggio, e per le ore 8,45 di domani, giovedì 1° giugno, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant.) del 01/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi

Riunione n. 5

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2023

Relatrice: [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 9,10 alle 10,25

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è appena concluso l'ampio ciclo di audizioni svolto in Ufficio di Presidenza.

Fa presente che, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, occorre stabilire i tempi per lo svolgimento della discussione generale e fissare fin d'ora la scadenza per gli emendamenti, tenendo però conto dell'esigenza, rappresentata da diversi Gruppi, di formulare ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Propone innanzitutto di adottare come testo base il disegno di legge n. 615 di iniziativa governativa.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) dichiara la propria contrarietà ad assumere come testo base il disegno di legge d'iniziativa governativa, non condividendone l'impianto. Chiede quindi che la proposta del Presidente venga posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente di adottare come testo base il disegno di legge n. 615.

Il **PRESIDENTE** ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, oltre alle date per lo svolgimento della discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) esprime forte dissenso sulla proposta di fissare il termine per gli emendamenti addirittura prima di svolgere la discussione generale e senza avere ancora acquisito gli elementi informativi dall'Ufficio parlamentare di bilancio, necessari per valutare l'impatto sul bilancio

statale degli interventi destinati a ripianare le disuguaglianze sulle materie per le quali le Regioni possono richiedere il trasferimento di competenze. Sottolinea, a tale proposito, che la maggioranza si sta assumendo la responsabilità politica di approvare una importante riforma dell'assetto istituzionale, relativa al rapporto tra livello centrale e periferico, senza neanche disporre dei dati sulle sue implicazioni finanziarie.

Il **PRESIDENTE** osserva che il disegno di legge in esame si limita a prevedere la cornice procedimentale entro la quale dovrà essere gestito il trasferimento di competenze alle Regioni. Ulteriori valutazioni, anche sugli oneri finanziari, saranno effettuate al momento della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ritiene che bisognerebbe affrontare prioritariamente questioni ben più importanti, piuttosto che procedere in modo affrettato, senza un approfondito esame istruttorio, a una riforma strutturale che potrebbe essere esaminata in maniera ponderata nell'arco della legislatura appena iniziata.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che occorre definire in primo luogo i criteri e le regole per l'attuazione dell'autonomia differenziata, nonché il livello *standard* delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da far valere su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **ROMEO** (LSP-PSd'Az) ritiene che sull'argomento dell'autonomia differenziata siano già stati effettuati numerosi studi e approfondimenti. Ricorda che il tema è stato affrontato per la prima volta nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata dal centrosinistra. Dopo i *referendum* regionali del 2017, il Governo Gentiloni, poco prima delle elezioni del 2018, sottoscrisse gli accordi preliminari tra il Governo stesso e i presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Inoltre, nelle legislature XVII e XVIII, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto due indagini conoscitive sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo, prospetta la possibilità di acquisire agli atti la relativa documentazione.

Sottolinea che, rispetto al passato, il procedimento previsto dal disegno di legge n. 615 prevede sia una cabina di regia per la definizione dei LEP sia il coinvolgimento del Parlamento. Pertanto, invita le opposizioni, e segnatamente il Gruppo del Partito democratico, a non dilatare i tempi dell'esame con richieste strumentali di ulteriori approfondimenti.

Il senatore **LISEI** (Fdl) ritiene che si possa iniziare lo svolgimento della discussione generale, per consentirne la conclusione prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti. Il **PRESIDENTE**, in esito al dibattito, propone quindi di fissare per le ore 12 di lunedì 12 giugno il termine per la formulazione di eventuali ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio, che avrà tempo per fornire le relative risposte fino a lunedì 19 giugno, integrando il contributo presentato in data odierna.

Propone poi di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 alle ore 20 di giovedì 22 giugno, e di avviare la discussione generale nella seduta che sarà convocata per le ore 9 di mercoledì 14 giugno, in modo da concluderla nella giornata del 22 giugno.

La Commissione conviene sulle proposte testé formulate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) dà conto dell'esito del Comitato ristretto, che ha terminato i propri lavori lo scorso 1° giugno, ricordando che in tale data è stata adottata la bozza finale di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Esprime soddisfazione per la decisione del Gruppo MoVimento 5 Stelle di riprendere i lavori nel Comitato, pur esprimendo un netto dissenso sul merito del provvedimento. Sottolinea che, nel corso del dibattito, sono emersi interessanti spunti di approfondimento, in particolare su questioni tecniche, per le quali è stato prezioso il supporto del Ministero dell'interno. Con l'auspicio che, anche in seduta plenaria, possa esserci un confronto ampio e costruttivo, come nella sede ristretta, deposita quindi la bozza di testo unificato, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede se nel testo della relatrice sia stata verificata l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con quella di sindaco di una città metropolitana o di presidente di una provincia.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) precisa che su questo aspetto trova applicazione l'articolo 56, comma 2, del testo unico degli enti locali (TUEL), secondo il quale nessuna può candidarsi alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia. È già consentito quindi che un sindaco in carica possa candidarsi alle elezioni per il presidente della provincia o viceversa.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede se anche per lo svolgimento delle elezioni dei consigli delle Città metropolitane si intende attendere la scadenza naturale del mandato, in analogia con quanto è previsto per le elezioni dei consigli provinciali.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) precisa che le elezioni provinciali si dovrebbero tenere nel 2024, in concomitanza con le elezioni europee. Si attenderà invece la scadenza del mandato degli organi delle Città metropolitane.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che nel 2024 si potranno svolgere contestualmente le elezioni per il 64 per cento dei consigli provinciali, il cui mandato termina nel 2023, e per altre 7 amministrazioni, la cui scadenza è appunto nel 2024. Ovviamente, si dovrà attendere la naturale scadenza del mandato di presidenti e consigli provinciali nei casi in cui il termine è nel 2025.

Quanto al quesito posto dal senatore Parrini, sottolinea che resta ferma la normativa sull'ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 1, numero 12, del TUEL.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) ricorda che probabilmente la norma relativa alla incandidabilità e ineleggibilità sarà modificata nell'ambito della riforma del TUEL.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) invita a rivedere tale aspetto, in quanto è inopportuno modificare il sistema delle autonomie locali, con un ritorno all'elezione diretta, senza prima aver chiarito tale questione e senza aver definito le risorse umane e finanziarie, nonché le competenze dei relativi organi.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) assicura che su tali aspetti potranno intervenire eventuali modifiche in sede emendativa.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di adottare la bozza di testo unificato predisposta dalla relatrice come

testo base per il seguito dell'esame, rinviando la decisione sui tempi di svolgimento della discussione generale e sul termine per gli emendamenti a un Ufficio di Presidenza da convocare la prossima settimana.

La proposta del Presidente è quindi posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno, la seduta già convocata alle ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata alle ore 16 sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE

N. [57](#), [203](#), [313](#), [367](#), [417](#), [443](#), [459](#), [490](#), [556](#)

NT

Il relatore

Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizione relative agli Enti Locali

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. In armonia con i principi di cui alla Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, restano applicabili le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali previste dalla legislazione vigente.

Art. 2

(Organi di governo delle province)

1. Sono organi di governo delle province:

- a) il presidente della provincia;
- b) la giunta provinciale;
- c) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al

provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. La presidenza del consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

6. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 3

(Organi di governo delle città metropolitane)

1. Sono organi di governo delle città metropolitane:

- a) sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore metropolitano è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere metropolitano. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. Il consiglio metropolitano è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri metropolitani nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio metropolitano sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente del consiglio metropolitano è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il presidente del consiglio metropolitano assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

8. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

9. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente, le quali trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge. Le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche nei confronti del sindaco metropolitano.

10. Il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio metropolitano. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco metropolitano, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio metropolitano e la nomina di un commissario

Art. 4

(Funzioni fondamentali delle province)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando

sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;

g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

i) gestione dell'edilizia scolastica;

l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 5

(Province montane confinanti con Stati esteri)

1. In attuazione degli articoli 44 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, è riconosciuta la specificità delle province con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri.

2. Alle province di cui al comma 1 spettano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le province di cui al comma 1 possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 1 forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 6

(Elezione del presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul

relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso collegati, tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;

b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto presidente della provincia in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di

candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento

all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 8

(Elezione del sindaco metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio metropolitano. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio della città metropolitana.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di sindaco metropolitano da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

- a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;
- b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto sindaco metropolitano in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

Art. 9

(Elezione del consiglio metropolitano)

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al sindaco metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco metropolitano sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a

quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 10

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle

province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 5, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione dei pareri di cui al comma 3 entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dal presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti,

possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure rispettivamente previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 11

(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)

1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia o della città metropolitana interessata.

Art. 12

(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge ed alle città metropolitane dalla legislazione vigente, riordino e adeguamento delle funzioni fondamentali di ciascuno dei due enti alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle città metropolitane, che tenga conto delle esigenze di interconnessione e di sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio metropolitano e assicuri alle medesime aree condizioni uniformi di fruibilità dei servizi;

d) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alle lettere b) e c) da attribuire alle province e alle città metropolitane è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

e) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

f) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province e alle città metropolitane continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

g) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

h) nel rispetto dei principi e criteri direttivi, riferiti alle città metropolitane, di cui agli articoli 2,

11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riordino del sistema di finanziamento delle città metropolitane, anche attraverso le coerenti innovazioni relative ai tributi propri assegnati alle medesime, al fine di garantire un'effettiva autonomia finanziaria in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite alle città metropolitane e alle peculiari esigenze del territorio metropolitano;

i) integrazione, ai fini di cui alle lettere g) e h), delle disposizioni di cui ai capi II e III del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

l) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega recata dal presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure previste dai commi 3 e 4.

Art. 13

(Trasferimento delle risorse)

1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, nel rispetto della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati i commi da 19 a 22, da 24 a 43, da 54 a 56, da 58 a 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura sino allo svolgimento delle elezioni ai sensi del periodo precedente.

2. L'abrogazione dell'articolo 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha effetto a partire dalle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco metropolitano può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative all'assemblea dei sindaci e alla conferenza metropolitana continuano ad applicarsi sino alla prima applicazione sul territorio delle disposizioni relative all'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano ai sensi della presente legge.

6. All' articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo le parole "carica di sindaco" aggiungere le parole ", sindaco metropolitano"

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, commi 2, ultimo periodo, e 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, come modificati dal comma 6, non si considerano i mandati di Presidente di provincia o Sindaco metropolitano ricoperti ai sensi della normativa previgente.

8. Il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi della presente legge e delle corrispondenti risorse avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13.

9. Le province e le città metropolitane adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

10. Sono fatte salve le condizioni e forme speciali di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9, valutati in euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2023, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Ha inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore **CATALDI** (M5S) ritiene necessaria una preliminare valutazione sull'efficacia del modello di autonomia differenziata nell'attuale contesto storico ed economico, che richiede in realtà una maggiore coesione interna dei singoli Paesi o della stessa Unione europea, a livello globale, per conseguire una maggiore competitività. Sottolinea che i Fondi strutturali europei sono stati previsti appunto per favorire una crescita omogenea degli Stati aderenti all'Unione. Altrettanto, sono da ricordare le misure adottate dalla Germania, per favorire la crescita dell'Est, della Spagna, per stimolare lo sviluppo della Catalogna e delle Isole Canarie, della Polonia, per contrastare la disoccupazione, e dell'Irlanda, per promuovere lo sviluppo delle aree interne.

Il regionalismo differenziato proposto dal Governo, invece, si pone in controtendenza, con il rischio di accrescere le disparità attualmente esistenti, soprattutto nei settori della sanità, della giustizia e della fiscalità. A suo avviso, bisognerebbe studiare un modello basato su alcune *best practice*, da replicare su tutto il territorio nazionale, che rappresenti un punto di partenza comune, garantendo uguali diritti a tutti i cittadini italiani, a prescindere dalla Regione in cui risiedono. Il compito di garantire una visione unitaria, ovviamente, dovrebbe essere svolto dallo Stato, che dovrebbe garantire investimenti infrastrutturali in grado di ridurre le disuguaglianze e non limitarsi ad assicurare livelli delle prestazioni minimi ed essenziali.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene necessari tempi più lunghi per l'approfondimento del progetto di regionalismo differenziato del Governo, che - a suo avviso - potrebbe avere un impatto molto negativo sul Paese, determinando un aumento del divario territoriale e delle disuguaglianze sociali già esistenti.

Pur nella consapevolezza che il processo di riforma è iniziato da molto tempo, con la riforma del Titolo V, a cui peraltro la sua parte politica è sempre stata contraria, osserva che proprio gli eventi degli ultimi anni, in particolare la pandemia, dovrebbero ispirare un percorso inverso a quello prefigurato dal Governo. A suo avviso, infatti, la definizione di un modello basato su un Nord destinato a trainare economicamente le altre Regioni, oltre ad aggravare inevitabilmente il divario con il Mezzogiorno, finirebbe per rallentare la crescita e la competitività dell'intero Paese.

Ritiene insufficiente la definizione dei LEP per superare le criticità: basti pensare che la determinazione dei LEA, nel settore della sanità, non assicura la loro effettiva realizzazione. Tra l'altro, non è stato risolto il problema della individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

A suo avviso, inoltre, la previsione di un organo tecnico, quale la cabina di regia, e il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio per la definizione dei LEP, in assenza di una emergenza grave come la pandemia, oltre all'irreversibilità delle intese stipulate tra Stato e Regioni, si traducono in una inaccettabile marginalizzazione del ruolo del Parlamento. Al riguardo è paradossale che la scelta del dPCm, senza che vi sia alcuna emergenza, sia adottata da parte di chi aveva aspramente criticato il ricorso ai dPCm nel Governo Conte II per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Data la complessità del provvedimento e le numerose criticità da superare, auspica un confronto approfondito in sede referente.

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene incomprensibili i dubbi espressi dalle opposizioni e anche dai costituzionalisti, nel corso delle audizioni, sul progetto di autonomia differenziata. A suo avviso, infatti, la prossimità territoriale del livello decisionale è garanzia di migliore conoscenza delle specifiche esigenze locali, efficace allocazione delle risorse, maggiore efficienza e, soprattutto, diretta imputazione delle responsabilità.

Le attuali disuguaglianze sociali e territoriali dimostrano il fallimento dell'attuale modello e quindi l'esigenza di modificarlo, intraprendendo un percorso differente, come ci si propone con il disegno di legge quadro in esame, che peraltro si limita a disegnare la cornice di garanzie giuridiche entro cui si definiscono le intese tra Stato e Regioni.

Confida quindi che il modello di autonomia differenziata favorirà la crescita economica di tutte le Regioni, soprattutto di quelle meridionali che hanno un margine più ampio di sviluppo da colmare, e consentirà all'Italia di recuperare la propria posizione nel contesto europeo.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), a testimonianza dell'inefficacia dell'attuale modello di regionalismo, sottolinea che, se venti anni fa erano dieci le Regioni italiane tra le prime cinquanta a livello europeo per importanza economica, adesso sono solo quattro.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

[\(170\) GASPARRI.](#) - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

[\(292\) PARRINI.](#) - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

[\(312\) MENIA e altri.](#) - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

[\(390\) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA.](#) - *Ripristino della festività del 4*

novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 17 maggio, erano stati illustrati gli emendamenti. Occorre quindi procedere con l'espressione dei pareri.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime parere favorevole sulle proposte 1.100 e 1.4. Invece, invita i proponenti a ritirare le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere sarà contrario.

Sugli emendamenti all'articolo 2, esprime parere favorevole sulle proposte 2.1, 2.3, 2.7, 2.8 e 2.9. Fa presente che gli emendamenti 2.2, 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5 sarebbero sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.3; invita poi i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere positivo sulle proposte 3.100 e 3.1. Formula, infine, un parere positivo sull'emendamento 4.1.

Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi al relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento 1.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Viene quindi approvato l'emendamento 1.4.

Il **PRESIDENTE** fa presente che gli emendamenti approvati all'articolo 1 non saranno trasmessi alla Commissione bilancio, in quanto di mero *drafting* oppure di recepimento delle condizioni sul testo richieste proprio dalla 5ª Commissione.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge come emendato.

Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 viene posto in votazione e approvato.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.3 - al quale aggiunge la firma la senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) - viene quindi posto in votazione e approvato.

Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 2.4, nonché gli identici 2.100 e 2.5.

Viene poi ritirato l'emendamento 2.6.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), per consentire il coordinamento tra gli emendamenti 2.7 e 2.8, fa proprio l'emendamento 2.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che diventa aggiuntivo di comma.

All'emendamento 2.7 (testo 2) aggiungono la firma i senatori **GASPARRI** (*FI-BP-PPE*), **CATALDI** (*M5S*) e Alessandra **MAIORINO** (*M5S*).

Vengono quindi posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti 2.8, 2.7 (testo 2) e 2.9.

Il **PRESIDENTE**, dal momento che alcune delle proposte emendative approvate all'articolo 2 hanno una valenza sostanziale, avverte che la votazione dell'articolo 2 medesimo avrà luogo una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 3.100 e 3.1, nonché l'articolo 3 come emendato.

In seguito, con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.1, nonché l'articolo 4 come emendato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'esame del provvedimento proseguirà una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, riferiti all'articolo 2.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) precisa, preliminarmente, che da parte del Partito democratico, non vi è una contrarietà pregiudiziale all'attuazione di un modello di autonomia differenziata, ma vi sono numerose perplessità sul disegno di legge del Governo in esame, che presenta significative criticità. Innanzitutto, trattandosi di un provvedimento che incide sull'architettura istituzionale, bisognerebbe favorire il reciproco ascolto tra maggioranza e opposizione, valorizzando i contributi acquisiti con le audizioni, nel corso delle quali è stata espressa una preoccupazione corale e condivisa sugli eventuali effetti negativi del regionalismo differenziato.

Nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra, emersi nel corso degli anni, si dichiara convinta della esigenza di affermare un criterio di prossimità del livello decisionale, purché inserito in un quadro di coesione sociale e territoriale. La riforma prospettata dalla maggioranza, invece, è imperniata sulla crescita di competitività tra le stesse Regioni, che - a suo avviso - rischia di cristallizzare e acuire le disuguaglianze esistenti e, quindi, di frenare la crescita del Paese.

Sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, nella definizione dei contenuti sia delle intese sia dei LEP, riconoscendo la riserva relativa di legge posta dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Esprime quindi perplessità non solo sulla previsione della cabina di regia e del ricorso ai dPCm per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma soprattutto sulla questione del loro finanziamento. Infatti, da un lato, per le materie su cui i LEP non sono previsti, vi è il rischio di un protrarsi delle sperequazioni sulla base del criterio della spesa storica; dall'altro, nelle materie in cui sono previsti i LEP e quindi la compartecipazione al gettito erariale maturato sul territorio, se non si definisce la quota percentuale spettante alle Regioni che chiedono il trasferimento di funzioni, stante la clausola dell'invarianza di spesa, vi è il rischio che siano sottratte al bilancio statale risorse considerevoli, con l'inevitabile penalizzazione dei servizi e delle prestazioni erogati alle altre Regioni. Su questa materia, ritiene irrinunciabile il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ancora non è stata costituita.

Conclude, confermando un atteggiamento costruttivo da parte della sua parte politica, con l'auspicio che la maggioranza sia disponibile al confronto sui profili più problematici.

Il senatore **LISEI** (FdI) sottolinea che l'attuale modello di regionalismo comporta disuguaglianze crescenti e un costante conflitto giurisdizionale tra Stato e Regioni pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Inoltre, segnala che vi è attualmente una lacuna normativa, perché l'autonomia è stata riconosciuta in Costituzione senza la definizione dei percorsi attuativi.

A suo avviso, la riforma prospettata dal Governo consentirebbe di risolvere tali criticità ed è quindi indispensabile per il Paese.

Pertanto, auspica che sia possibile procedere nell'esame del disegno di legge, senza strumentalizzazioni ideologiche, evitando inaccettabili situazioni di stallo. Del resto, occorre prendere atto dell'evoluzione che le Regioni hanno avuto nel corso degli ultimi vent'anni, accostando alle funzioni legislative anche quelle di erogazione dei servizi.

Rileva che il disegno di legge in esame si limita a disciplinare il percorso per l'attuazione dell'autonomia differenziata e che, in ogni caso, la predeterminazione dei LEP e la previsione di meccanismi di perequazione rappresentano garanzie sufficienti per superare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni.

Il ministro CALDEROLI interviene incidentalmente per fornire alcune precisazioni.

Innanzitutto, sottolinea che la centralità del Parlamento è assicurata attraverso l'espressione di un atto di indirizzo sullo schema di intesa. Tuttavia, la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare potrebbe essere vincolante solo nel caso che questo fosse espresso a livello bicamerale. Qualora gli atti di indirizzo fossero espressi in modo distinto dalle due Camere, invece, si rischierebbe di bloccare il procedimento di approvazione dell'intesa.

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP attraverso i dPCm, rileva che il ricorso a uno strumento amministrativo non è una novità, dal momento che è già utilizzato nel settore della sanità per la definizione dei LEA. Evidenzia, inoltre, che attualmente il quadro delle fonti che finora hanno provveduto all'individuazione dei LEP è molto composito, essendo costituito da leggi, decreti-leggi, decreti legislativi, dPCm, decreti ministeriali e intese in sede di Conferenza unificata.

Infine, riguardo alla questione del finanziamento dei LEP, sottolinea la necessità, in base alle regole generali di contabilità pubblica, di quantificare preliminarmente la spesa e, quindi, di definire le tipologie di spesa, prima di individuare la conseguente copertura finanziaria. Ricorda, a tale proposito, che la riforma si pone l'obiettivo innanzitutto di attuare le norme costituzionali: infatti, ad oggi, risulta ancora disattesa l'attuazione del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento integrale delle funzioni trasferite alle Regioni attraverso la compartecipazione al gettito erariale, i tributi propri o mediante i trasferimenti per finalità perequative.

Il [PRESIDENTE](#) dispone un'ulteriore sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, nonché la seduta delle Commissioni 1ª e 10ª riunite per l'esame dell'Atto Senato n. 747.

La Commissione prende atto.

L'esame congiunto è quindi nuovamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 12,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori, all'esito del quale si è convenuto di posticipare alle ore 12 di mercoledì 28 giugno il termine di presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge governativo n. 615 sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario; altresì, si è convenuto di fissare il termine di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e abbinati sulla riforma delle province per le ore 12 di martedì 27 giugno.

Altresì, il Presidente avverte che la discussione generale congiunta sui disegni di legge in materia di autonomia differenziata proseguirà nelle prossime sedute, per concludersi entro la data di mercoledì 28 giugno, fissata per l'appunto per la scadenza delle proposte emendative.

Con riguardo poi all'esame dei disegni di legge nn. 622 e 501, istitutivi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, è stato deciso di procedere con le votazioni a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 20 giugno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Interviene nella discussione generale congiunta la senatrice [PIRRO](#) (M5S), che focalizza la propria attenzione sul tema della sanità, ricordando le difficoltà emerse a seguito della pandemia del 2020 e le criticità dovute alla presenza di 19 sistemi sanitari regionali, oltre ai 2 delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo, rappresenta la necessità di risolvere le problematiche correlate alla frammentazione, uniformando le regole e le prestazioni, dal momento che, nonostante i LEA, l'erogazione dei servizi forniti ai cittadini non è sempre uniforme.

Peraltro, i ritardi e le criticità nell'erogazione dei LEA caratterizzano spesso anche le regioni ad autonomia differenziata, il che è sintomatico di una realtà in cui i problemi della sanità non risultano limitati al Sud Italia.

Paventa quindi il rischio che il disegno di legge del Governo si traduca in un aumento delle disparità nella tutela della salute, con conseguenze estremamente pericolose per la qualità della vita dei cittadini.

Inoltre, nonostante gli sforzi compiuti nella scorsa legislatura, che ha registrato un incremento degli investimenti nella sanità pubblica, purtroppo, dall'anno scorso, si deve constatare un continuo decremento degli stanziamenti in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con prospettive di ulteriore peggioramento.

Il [PRESIDENTE](#) nell'aggiornare alla prossima settimana il seguito della discussione generale, invita tutti i Gruppi parlamentari ad utilizzare proficuamente il tempo a disposizione per gli interventi, considerato che il termine per gli emendamenti è stato fissato per il prossimo 28 giugno e che quindi, entro tale data, la discussione generale congiunta dovrà necessariamente concludersi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTO ALTESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [170](#), [312](#), [390](#), [292](#), [392](#)

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Menia](#), [Balboni](#), [Gasparri](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

75ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo dei disegni di legge nn. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, propone di richiedere sul testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

La Commissione conviene.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede di svolgere ulteriori audizioni sul testo unificato, che presenta numerose novità rispetto ai disegni di legge su cui è stato svolto il primo ciclo di audizioni informali e sui quali si è poi concentrato il lavoro del Comitato ristretto.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az).

All'esito del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 21 giugno, il termine per indicare i soggetti da audire, in ragione di non più di due per ciascun Gruppo. Propone altresì che le audizioni siano svolte in Ufficio di Presidenza, anche da remoto, a partire dalle ore 13 di martedì 27 giugno, con l'intesa di concluderle entro le ore 16,30, orario di inizio della seduta dell'Assemblea.

Propone infine di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 29 giugno.

La Commissione conviene.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che, dopo gli errori compiuti in passato, che hanno causato disaffezione verso la politica e diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione, penalizzata dai tagli economici e dal blocco del *turnover*, occorre recuperare la fiducia dei cittadini, soprattutto per la fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A suo avviso, pertanto, occorre responsabilizzare gli enti locali, più vicini al cittadino, risalendo poi al livello delle province e delle regioni, fino ad arrivare allo Stato, nella erogazione dei servizi essenziali.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa va in questa direzione, riconoscendo autonomia agli enti locali e territoriali. A suo avviso, in questo modo è possibile riconoscere le specificità dei territori, attraverso la definizione dei LEP, dando così un'occasione di riscatto anche a quelli più svantaggiati, che finora sono stati penalizzati da decisioni assunte a livello centrale.

Pur ritenendo maturi i tempi per una nuova riforma del Titolo V, dopo aver valutato gli effetti di quella approvata nel 2001, concorda sulla opportunità di approvare intanto una legge quadro, che definisca le regole procedurali per l'approvazione delle intese con le Regioni, superando le contrapposizioni ideologiche e affrontando le singole questioni di merito, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma su due questioni di carattere procedurale, rinviando per le considerazioni critiche sul merito a quanto già emerso durante il dibattito.

In primo luogo, ritiene gravemente inopportuno procedere nell'esame del disegno di legge in titolo, nonostante la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che - come ricordato dal Ministro nella scorsa seduta - proprio perché organo bicamerale potrebbe esprimere un atto di indirizzo vincolante sullo schema di intesa.

In secondo luogo, considerato che la legge che recepisce l'intesa tra lo Stato e la Regione è rinforzata, in quanto approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sarebbe preferibile che la legge quadro, in quanto volta a delineare la cornice di riferimento delle leggi di recepimento delle intese, sia dotata di rango costituzionale, ossia provvista di una valenza gerarchica superiore rispetto alle leggi di recepimento delle intese.

Il ministro CALDEROLI, nel condividere l'osservazione del senatore Parrini sul ruolo indispensabile

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, auspica che questa venga costituita quanto prima, sicuramente in tempo per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

A proposito del rapporto tra la legge quadro e la legge di recepimento dell'intesa, precisa che l'alternativa sarebbe rappresentata dal ricorso diretto all'intesa, senza le garanzie della legge quadro. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDÀ e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), anche a seguito delle audizioni svolte, ritiene necessario un rinvio di due settimane per una riflessione più approfondita sugli emendamenti presentati.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) si associa alla richiesta del senatore Lisei.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, dopo le richieste irrituali della maggioranza, come lo svolgimento di audizioni dopo la scadenza del termine per gli emendamenti, e i continui rinvii, sarebbe inopportuno posticipare ancora una volta la votazione delle due proposte di modifica che, come convenuto nell'ultimo Ufficio di Presidenza, si sarebbe dovuta svolgere nella seduta odierna.

A suo avviso, la maggioranza può legittimamente decidere di insabbiare il provvedimento; tuttavia, sarebbe preferibile che assumersi la responsabilità di tale scelta, senza ricorrere a espedienti strumentali, soprattutto a due giorni dal quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Esprime amarezza per un modo di procedere imbarazzante e poco serio, che dimostra insensibilità e mancanza di rispetto nei confronti di una famiglia che ha perso una persona cara e attende verità e giustizia da così tanto tempo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che i gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia devono assumersi la piena responsabilità della scelta di affossare la Commissione d'inchiesta, nonostante il voto unanime in prima lettura alla Camera dei deputati. Sottolinea che, a fronte delle richieste irrituali della maggioranza, il Partito democratico ha cercato finora di adottare un atteggiamento conciliante, per non compromettere il risultato finale della istituzione della Commissione. A suo avviso, è inconcepibile che non si intenda neanche istituirla, nonostante l'attesa di verità e giustizia dell'opinione pubblica italiana che si protrae da quarant'anni.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) evidenzia che un rinvio di qualche settimana in più non comporta ritardi significativi, a fronte degli ultimi quarant'anni, durante i quali non si è mai pensato di istituire la Commissione. Ritiene che non sia opportuno affrettare i tempi solo per poter ostentare il raggiungimento del risultato in occasione dell'anniversario del 22 giugno. Il rinvio di alcuni giorni è utile per poter decidere con lucidità e ponderazione quale orientamento assumere sui due emendamenti che, se approvati, renderebbero comunque necessaria una terza lettura.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide pienamente le argomentazioni del senatore Parrini e della senatrice Malpezzi.

Il [PRESIDENTE](#) invita a valutare la possibilità di rinviare la votazione di una sola settimana: bisognerebbe, da un lato, evitare di attribuire un significato politico alla Commissione di inchiesta e, dall'altro, prendere atto che, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati vi sono state novità importanti con la riapertura delle indagini. D'altro canto, occorre tenere conto della necessità di un approfondimento da parte di un Gruppo parlamentare così numeroso, come Fratelli d'Italia, anche perché l'eventuale approvazione di una proposta di modifica comporterebbe un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che anche la scelta di non decidere in modo netto, rinviando *sine die* l'esame del provvedimento o causando la terza lettura con l'approvazione di un emendamento,

è un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza. In ogni caso, la richiesta di più tempo, addirittura due settimane, per riflettere su due emendamenti che propongono solo una differente durata della Commissione d'inchiesta, appare poco seria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene accoglibile la proposta del Presidente di rinviare il seguito della discussione di una settimana, purché sia chiaro che la maggioranza sta chiedendo più tempo non per riflettere sugli emendamenti, ma per decidere se insabbiare o meno il provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rinnova la proposta di rinvio, con l'impegno di procedere la prossima settimana alla votazione degli emendamenti. In alternativa, si dovrebbe porre in votazione la proposta del senatore Lisei di rinviare di due settimane il seguito dell'esame.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) non insiste per la votazione e accetta la proposta del Presidente, pur non ritenendo tale mediazione un buon risultato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **GARAVAGLIA** (LSP-PSd'Az) analizza dal punto di vista dei rapporti con l'Unione europea, del quadro costituzionale e sotto alcuni profili di merito il progetto di autonomia differenziata presentato dal Governo, che ritiene ormai ineludibile.

Sottolinea, innanzitutto, che è in atto un processo di doppia devoluzione delle funzioni statali sia verso l'Unione europea sia verso gli enti territoriali.

La riforma del Titolo V del 2001, quando fu sottoposta a *referendum* confermativo, ha ricevuto il consenso della base del suo partito, nonostante l'orientamento contrario dei vertici, essendo stata riconosciuta l'importanza di iniziare a dettare le regole per governare un processo di fatto inarrestabile. Si è così stabilita la possibilità di riconoscere forme di autonomia differenziata. È vero che questa parte della Costituzione è rimasta finora inattuata. Del resto, altre norme costituzionali importanti hanno richiesto molti anni per trovare applicazione, proprio perché, evidentemente, vi era la necessità che i principi normativi si sedimentassero nell'ordinamento: l'attribuzione a INPS e INAIL delle funzioni di assistenza sociale e previdenziale, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione; l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, per applicare l'articolo 32 della Costituzione; la costituzione stessa delle Regioni, avvenuta solo nel 1970.

Dal punto di vista del merito, occorre riconoscere che le disparità tra i territori sotto il profilo dell'erogazione dei servizi non dipendono né dall'ente che li gestisce né dal loro costo. Infatti, se si

considerano i settori della giustizia, della sanità e della scuola, analizzando i dati nel raffronto con gli altri Paesi europei, si può verificare che l'efficienza delle prestazioni dipende più che altro dalle scelte gestionali. Si pensi, per esempio, ai lunghissimi tempi della giustizia in Italia, nonostante la spesa analoga alla media europea, oppure alle ampie disuguaglianze tra le Regioni per i servizi sanitari, sebbene la spesa pubblica italiana in questo ambito sia tra le più elevate. Anche per la scuola, le classifiche OCSE e PISA dimostrano che, in alcune materie, i risultati sono migliori nelle Regioni del Nord.

Anche per quanto riguarda i LEP, emerge che in Lombardia - Regione paradigmatica sia per popolazione che per conformazione orografica - vi è un alto livello di prestazioni, nonostante si consegua un notevole risparmio dal punto di vista della spesa media *pro capite*. Questo dato dimostra quindi che la differenza tra i territori è data dalla capacità di organizzare i servizi, indipendentemente dall'ente competente a fornirli. Dal punto di vista dei fabbisogni, l'obiettivo è allinearli alla media della spesa statale regionalizzata, altrimenti i costi sarebbero insostenibili per il bilancio statale. Per esempio, nel trasporto pubblico locale, se i trasferimenti statali fossero aggiornati in base al dato dei chilometri per abitante, bisognerebbe prevedere una spesa statale di 4 miliardi. Attualmente, invece, Lombardia ed Emilia-Romagna riescono a stanziare una consistente quota di finanziamento, in aggiunta a quella prevista dal fondo statale, altrimenti ampiamente insufficiente.

Per tali considerazioni, il processo di autonomia differenziata, a suo avviso ormai inarrestabile, offre l'opportunità di attuare una rilevante operazione di finanza pubblica e di efficientamento del sistema. Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) ritiene che il progetto di riforma sull'autonomia differenziata debba rispettare i confini stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione italiana e dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Entrambe le disposizioni, infatti, promuovono la coesione socioeconomica e territoriale e sono volte a ridurre i divari tra le aree più ricche e quelle in attesa di sviluppo. Non a caso, infatti, un'aliquota rilevante di fondi del PNRR sono stati assegnati alle Regioni meridionali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si richiama alle considerazioni critiche espresse dalla Banca d'Italia nella nota consegnata alla Commissione, in cui si suggeriscono gradualità nell'attuazione della differenziazione e selezione delle competenze nell'ambito delle stesse funzioni.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che il tema molto complesso dell'autonomia differenziata debba essere analizzato da un punto di vista di politica economica.

Innanzitutto, quando si fa riferimento all'obiettivo di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della capacità di governo e di spesa delle Regioni, si riconosce che vi sono dei rischi per l'unità nazionale, ed è proprio per questo motivo che il disegno di legge pone al centro del procedimento la definizione dei LEP. Questo passaggio preliminare, da un punto di vista teorico, non sarebbe indispensabile, se il Paese fosse omogeneo, per conformazione, prestazione di servizi, numero di imprese. Evidentemente, invece, si riconosce che vi è un *trade-off*, una inconciliabilità tra la differenziazione delle Regioni e il miglioramento delle disuguaglianze. Per un'analisi di tale questione, si dovrebbe prendere spunto dal saggio "Perché le nazioni falliscono" di Daron Acemoglu e James A. Robinson, nel quale si individuano le cause del fallimento degli Stati non solo nella concorrenza esterna, per le disparità dovute alla globalizzazione, ma anche nella concorrenza interna, realizzata da meccanismi di erosione della coesione sociale.

Segnala che le politiche di coesione sociali attuate dall'Unione europea hanno prodotto una varietà di risultati; pertanto non è sufficiente la definizione dei LEP per garantire la riduzione dei divari territoriali.

Se si valutano le singole Regioni per statica comparata, il processo dovrebbe essere avviato solo dopo che siano stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, però, non si tiene conto della interconnessione tra le funzioni soggette ad autonomia differenziata e quelle che restano finanziate dallo Stato: infatti, in assenza della disponibilità di ulteriori finanziamenti, non vi sarebbe copertura sufficiente per una redistribuzione di risorse in grado di colmare le disuguaglianze, a meno che non si registri una crescita economica del Paese a tassi molto elevati, come quelli registrati con l'unificazione tedesca.

Con un'autonomia convergente, invece, si potrebbe garantire a tutte le Regioni di migliorare gradualmente e di effettuare gli opportuni adeguamenti, tenendo altresì conto dei cambiamenti endogeni determinati dalle stesse *performance* delle Regioni. Infatti, a seguito delle variazioni funzionali, i cittadini compiono scelte diverse, mettendo in atto una mobilità sui territori che causa ulteriori effetti, tanto da determinare il rischio che alcune Regioni abbiano necessità di ricevere altre risorse.

Ricorda che l'autonomia differenziata doveva rappresentare, per le Regioni a Statuto speciale, uno strumento per colmare le differenze con le altre Regioni, eppure Sicilia e Sardegna, per esempio, ancora scontano notevoli ritardi. A tale proposito, reputa opportuna una modifica dell'articolo 9 del disegno di legge n. 615, per fare più correttamente riferimento alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, in linea con il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Ricorda anche che è stata prevista - sebbene non ancora istituita - la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, che sarebbe opportuno fosse consultata nella fase emendativa. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei costi per i trasporti, segnala che, in alcuni settori, soprattutto nel Sud e nelle aree interne del Nord, si realizzano economie di scala se le attività restano ancorate a livello nazionale. Su questo e altri aspetti l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato alcuni rilievi a cui il Governo dovrebbe rispondere. Rammenta, in particolare, la opportunità di prevedere forme intermedie sperimentali per il meccanismo di definizione dei LEP e la valutazione dell'impatto sulle politiche di coesione riferite a settori come la transizione energetica, su cui lo stesso Ministro per gli affari europei ha posto la questione del rapporto tra infrastrutture nazionali e locali. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, martedì 27 giugno, alle ore 12 sarà incardinato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, ove approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso e assegnato in tempo utile a questa Commissione. A partire dalle ore 13, saranno svolte da remoto le audizioni sul testo unificato dei disegni di legge n. 57 e connessi, in tema di ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto delle Province. Si proseguirà poi la discussione generale sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, che, qualora necessario, continuerà in una seduta notturna alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza per l'eventuale organizzazione dei lavori sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764 (*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'articolo 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), nel caso che sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta di svolgere un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori alle ore 8,30 di mercoledì 28 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,40

AUDIZIONI DEL PROFESSOR VINCENZO CERULLI IRELLI, DELL' UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA, E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR CARMELO CUNSOLO, SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE SEGRETARI COMUNALI VIGHENZI, DEL PROFESSOR GIACOMO D'AMICO, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, DEL PROFESSOR DANIELE DONATI, DELL'UNIVERSITA' ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA, DELL'AVVOCATO ORESTE MORCAVALLO, AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA PATROCINANTE NELLE MAGISTRATURE SUPERIORI, NONCHE' COMPONENTE COMITATO DEI DELEGATI E SEGRETERIA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, E DEL PROFESSOR FRANCO PIZZETTI, DELL'UNIVERSITA' DI TORINO, SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) tiene a precisare quanto fosse doveroso il breve rinvio dell'esame, richiesto dalla sua parte politica, per un approfondimento sul rischio di sovrapposizione dell'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta all'indagine in corso della procura di Roma e di quella vaticana. Il ritiro degli emendamenti dimostra, quindi, che non vi era alcuna volontà di insabbiare il disegno di legge. Peraltro, anche le audizioni hanno fornito elementi molto utili alla valutazione complessiva.

Il [PRESIDENTE](#) esprime il proprio convincimento sulla utilità delle audizioni svolte, per un approfondimento legato alle novità sopravvenute dopo l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati e cioè l'avvio di un'indagine da parte del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano e la riapertura delle indagini da parte della procura di Roma.

Sottolinea che tale approfondimento ha richiesto un tempo tutto sommato limitato, che consente ora una votazione più consapevole.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 dell'Atto Senato 622 già adottato come testo base.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per le parole del Presidente. Pur essendo contraria allo svolgimento delle audizioni in una fase ormai avanzata dell'esame del provvedimento, è tuttavia positivo che l'approfondimento abbia consentito di dissipare i dubbi espressi da parte della maggioranza, per una conclusione dei lavori più serena e consapevole.

Sarà ora compito della Commissione parlamentare d'inchiesta, nel massimo rispetto della sensibilità

delle famiglie delle ragazze scomparse, rimettere ordine nella successione logica dei fatti e comprendere per quale motivo per un così lungo periodo di tempo - nel quale va dato atto alla stampa di avere tenuto alta l'attenzione dell'opinione pubblica - non sia stato possibile scoprire la verità. La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea l'utilità delle audizioni svolte per avere un quadro complessivo più chiaro sui compiti che avranno i componenti della istituenda Commissione, chiamati a lavorare con rapidità e parsimonia di esternazioni.

Esprime compiacimento per le recenti affermazioni dell'avvocato della famiglia Orlandi, che ha formulato espressioni di rispetto nei confronti della comunità cattolica. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'*iter* legislativo di istituzione di una Commissione parlamentare che avrà il compito politico e istituzionale di fare in modo che emerga la verità, per quarant'anni cercata tra gli altri dal giornalista Andrea Purgatori e attesa da tutta l'opinione pubblica. Sarà di buon auspicio la collaborazione in atto tra il promotore di giustizia della Città del Vaticano e la procura di Roma, che ha già consentito di scoprire documenti incredibilmente sfuggiti finora agli inquirenti.

Rileva positivamente i segnali di distensione emersi in occasione del recente anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, comprese le parole toccanti dell'avvocato Sgrò, ed esprime l'auspicio che, finalmente, questa dolorosa vicenda umana, prima che politica, trovi soluzione. A nome del Gruppo, esprime pertanto voto favorevole sull'articolo 1 e sul successivo conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime compiacimento per il ritiro degli emendamenti e la decisione della maggioranza di procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, evitando al Parlamento il biasimo dell'opinione pubblica, davanti alla necessità di fare chiarezza su una drammatica vicenda umana.

Si dichiara altresì convinta che i componenti della Commissione di inchiesta sapranno tenere un comportamento irreprensibile per aiutare le inchieste in corso, in collaborazione con le autorità giudiziarie, per giungere finalmente alla verità.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) annuncia che Fratelli d'Italia voterà a favore su tutti gli articoli e sul conferimento del mandato al relatore, smentendo così le insinuazioni delle opposizioni sul presunto tentativo di insabbiare il provvedimento. In realtà, proprio per coscienza è stato ritenuto opportuno un rinvio di qualche settimana per svolgere alcune audizioni, che si sono rivelate effettivamente utili, e approfondire le implicazioni determinate dalle novità processuali.

A suo avviso, eventuali espressioni di biasimo verso il Parlamento dovrebbero riguardare i partiti che hanno governato nelle scorse legislature e non l'attuale maggioranza, che sta procedendo alla istituzione della Commissione d'inchiesta, con l'auspicio che finalmente si possa fare luce sulla scomparsa delle due ragazze, focalizzandosi sui fatti, nel rispetto delle rispettive famiglie. Esprime altresì soddisfazione per il clima di collaborazione e sinergia tra l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano e la procura di Roma.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime soddisfazione per il ritiro degli emendamenti e per la decisione di procedere nell'approvazione del disegno di legge. A suo avviso, sarebbe stato un pessimo segnale per le famiglie un ulteriore rinvio, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati.

Ritiene che l'istituzione della Commissione consenta al Parlamento di corrispondere a un obbligo di trasparenza nei confronti delle famiglie delle ragazze, sia dell'opinione pubblica, che non ha mai smesso di cercare la verità.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sugli articoli e sul mandato al relatore. Esprime soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che auspica sia utile nella ricerca della verità e non sia oggetto di strumentalizzazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 dell'Atto Senato 622.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime la propria soddisfazione per l'orientamento unanime raggiunto in Commissione, che consente al Senato di dare una risposta positiva alla richiesta di favorire la ricerca di verità e giustizia.

Auspica che ora si proceda quanto prima alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, per il voto conclusivo.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore De Priamo a riferire favorevolmente all'Assemblea, sull'Atto Senato 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 501.

IN SEDE REFERENTE

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, che alla scadenza del termine fissato alle ore 14, sono stati presentati 202 emendamenti e 35 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).

Considerati i tempi ristretti a disposizione e la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'odierna seduta, ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Avverte quindi che riferirà in Assemblea sullo stato dei lavori in Commissione.

La Commissione prende atto.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) fa proprie le considerazioni critiche espresse sul progetto di autonomia differenziata del Governo da parte di organismi la cui terzietà e competenza è ampiamente riconosciuta, come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia, che hanno rilevato il rischio di effetti distorsivi su settori importanti come la mobilità, la scuola, la previdenza. Sottolinea, in particolare, i dati della dispersione scolastica, che finisce per introdurre i ragazzi alla criminalità. Da un punto di vista politico, rileva che è proprio un Governo che considera identitari i temi dell'unità e sovranità nazionale a portare avanti un disegno di legge che rischia di parcellizzare il Paese, aumentando le differenze.

Assicura pertanto una ferma opposizione in Parlamento, anche in rappresentanza della contrarietà espressa dalle forze sociali e perfino da alcune Regioni amministrate dal centrodestra. Pur comprendendo che il provvedimento rappresenta un punto qualificante del programma e del patto di governo tra i partiti della maggioranza, sottolinea che sarebbe stato opportuno un confronto con le opposizioni, per individuare una convergenza. La maggioranza, invece, ha scelto di procedere in modo autoreferenziale, solo sulla base del consenso ottenuto alle elezioni, sull'autonomia differenziata, sulla mancata ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul PNRR, nonché sulla nomina del commissario per l'alluvione in Romagna.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la collaborazione costruttiva con le opposizioni è ancora possibile sul testo in esame, grazie ai miglioramenti che si potrebbero apportare in sede emendativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) giudica positivamente il regionalismo differenziato ispirato ai principi liberali, soprattutto in un settore importante come la salute, che negli anni si è ampliato fino a ricomprendere la prevenzione. A suo avviso, in questo modo si ottiene anche una responsabilizzazione dei territori, che in tal modo acquistano capacità competitiva. È invece il centralismo statale che alimenta la cattiva gestione e gli squilibri territoriali. Del resto, già adesso, senza autonomia differenziata, vi sono notevoli disparità territoriali in Italia, come dimostra l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati a colmare queste disuguaglianze nel quadro dei diritti sociali e civili. A tale riguardo, ritiene necessario prevedere ulteriori deleghe al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e superare la spesa storica, nonché prevedere un serio piano di investimenti, anche attraverso le risorse comunitarie, per consistenti investimenti infrastrutturali nelle Regioni del Sud, al fine di accrescerne la competitività.

In tema di beni culturali e paesaggistici, auspica cautela per trovare una mediazione rispetto a un approccio totalmente conservativo.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di autonomia differenziata avanzata dal Governo, perché non si tiene conto, ad esempio, delle disparità infrastrutturali tra le Regioni e della mancanza di una conseguente perequazione economica. Prima di differenziare i territori, bisognerebbe peraltro equiparare gli enti locali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi; al contrario, molti comuni si trovano in stato di dissesto o pre-dissesto, per cui non sono in grado di essere competitivi. Si sofferma, quindi, sui profondi divari infrastrutturali tra regioni del Nord e quelle del Sud, che non trovano soluzione con il disegno di legge in esame.

Anche nel settore della salute, ritiene necessario intervenire per aiutare le Regioni più arretrate, soprattutto quelle del Mezzogiorno, che si trovano in condizioni disastrose, richiamando l'esperienza della situazione calabrese. Prima di attuare il Titolo V, che rischia di alimentare spinte autonomistiche, sarebbe quindi indispensabile finanziare i LEP, secondo principi di sussidiarietà e solidarietà.

In conclusione, il progetto di autonomia differenziata non solo non risolve i problemi esistenti, ma rischia di creare un ulteriore solco tra le Regioni, avviando processi irreversibili, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge sull'autonomia differenziata non possa neanche essere discusso con serietà e ponderazione, se prima non saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, con un lavoro serio per individuare le necessarie coperture finanziarie, e garantire condizioni di equità tra gli enti territoriali, per una Italia unita e solidale.

Al contrario, si propone che le Regioni del Nord trattengano sul proprio territorio i residui fiscali, sottraendosi a criteri redistributivi. Al riguardo andrebbe ricordato che il criterio della spesa storica ha contribuito ad aumentare il debito pubblico, che è sostenuto da tutti i cittadini.

In conclusione, manifesta la netta contrarietà sul disegno di legge del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), dal momento che vi sono ancora soltanto quattro iscritti a parlare in discussione generale, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20,30 di oggi e riprendere la discussione nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta odierna delle ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e connessi (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web*

della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [774](#)

G/774/1/1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",

premesso che:

la Circolare n.9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Servizio Generale per il PNRR Ufficio II, avente per oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", al capitolo 10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, pagina 69, rileva che: "[.] per consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate ed organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute a:

1) individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata secondo le misure di competenza dell'amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione e componente di riferimento (per esempio, "MXCY Investimento NNN");

2) riportare nella sezione "Attuazione Misure PNRR" per ognuna delle sotto-sezioni gli atti legislativi adottati e agli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando per ogni atto riportato:

a) la tipologia (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto ministeriale, Decreto interministeriale, Avviso, Gara di appalto, etc.);

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento;

c) la data di pubblicazione;

d) la data di entrata in vigore;

e) l'oggetto;

f) la eventuale documentazione approvata (Programma, Piano, Regolamento) con il link ipertestuale al documento;

g) eventuali note informative;

3) aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione, impegna il Governo:

- ad attuare tutte le iniziative utili affinché il Dipartimento che si occupa di PNRR realizzi o metta a disposizione, se già disponibile, una piattaforma di business intelligence (B.I.) rivolta anche ad ogni soggetto attuatore, in cui vengano caricati i progetti ed il loro stato di attuazione in forma accessibile anche da ogni cittadino, verificando la possibilità che i dati che alimentano la piattaforma di Business Intelligence siano acquisiti direttamente dall'attuale piattaforma di monitoraggio REGIS e dalla piattaforma utilizzata dal Dipartimento della Transizione Digitale per il monitoraggio dei progetti di specifica competenza;

- ad attivarsi affinché la piattaforma di B.I. sopramenzionata venga resa disponibile ad ogni

soggetto attuatore con l'obbligo del suo utilizzo reso accessibile ad ogni cittadino, inserendola nell'area trasparenza - sezione PNRR.

G/774/2/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che «una cessazione automatica *ex lege* generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedurali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità», inoltre «ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione *ante tempus* di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati»;

in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, e in particolar modo del comma 3, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.

G/774/3/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.

G/774/4/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

considerato che:

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario *ad acta* ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.

G/774/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari *ad acta* nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti

misure per la regione Calabria;

più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo *spoil system* senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo *spoil system* stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

desta perplessità l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.

G/774/6/1

[Majorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame

di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19; considerato che:

la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata, impegna il Governo:

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.

G/774/7/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

in sostanza potranno ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

G/774/8/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno ricevere, pertanto, un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a concedere il contributo *una tantum* di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

G/774/9/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori

rilevanti misure per la sanità;

con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

potranno, dunque, ricevere un contributo *una tantum*, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo:

a prevedere che il contributo *una tantum* di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.

G/774/10/1

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innescano un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule

parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le «attività di ispezione» connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena «rientra tra "le attività di ispezione" cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"» (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-bis dimostra,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

G/774/11/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

considerato che:

la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

ritenuto che:

la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei termini di versamento evitando proroghe *last minute*, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

G/774/12/1

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

l'articolo 4-*sexies* - introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S - proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani

under 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accessi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziare risorse pari a 430 mln di euro - 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, *pro quota*, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 -; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto «sostegni-*bis*», con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi - imposte di registro e delle cosiddette «ipocatastali» sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-*sexies* esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.

G/774/13/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 2-*bis*, l'adeguamento del codice degli appalti - segnatamente, l'articolo 108 «Contratti, lavori, servizi e forniture - alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei

bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere»;

la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,
impegna il Governo:

a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

G/774/14/1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

l'articolo 6, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto, anche al fine di garantire il rispetto del principio del *favor participationis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che «il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara»;

il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al «Supporto agli strumenti normativi esistenti» sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo:

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.

G/774/15/1

[Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo:

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.

G/774/16/1

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

in un *report* pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

ritenuto che:

ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;

i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e mirato al contrasto del disagio abitativo, «che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa»;

nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.

G/774/17/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

ritenuto che:

il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurare gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.

G/774/18/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n.

57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-ter, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'*housing* universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire «oltre 100.000 posti»;

il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si attesterebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede - la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto - oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

preme, infine, segnalare il cosiddetto «*bonus* assunzioni *under 36*», che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonero spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

al pari della disciplina dell'*housing* universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad oggi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;

al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto, impegna il Governo:

al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto «*bonus* assunzioni *under 36*» per l'anno in corso.

G/774/19/1

[Cataldi, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive,

funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR, e in particolare sui fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «*omnibus*», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

si è preso atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievoli conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».

G/774/20/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti

pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL - in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento - e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

considerato che:

le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

preme porre particolare attenzione sulla regolare attuazione del PNRR e, in particolare, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità - prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso - lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la «buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura», al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la

resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei Conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

si prende atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.

G/774/21/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis (Nuovo *Housing* universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto «aiuti-ter») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, «Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari», con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-bis all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato «Nuovo *housing* universitario». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

considerato che:

la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo *housing* universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo:

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo *housing* universitario;

2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.

G/774/22/1

[Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premesso che:

il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo - lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (*deficit* e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità - vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo *RePowerEu* nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

considerato che:

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire

l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agro-voltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziati dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

tenuto conto che:

il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il *RePowerEU*, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del *RePowerEU* nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agro-voltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture *offshore* per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/774/23/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessò che:

le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte, al Capo III, le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

considerato che:

in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità - ingegneri, mediatori culturali, ecc. - di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR - RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.

G/774/24/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessò che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

ritenuto che:

i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione, riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili:

a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.

G/774/25/1

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (AS 774),

premessi che:

il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

considerato che:

per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonta a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

ritenuto che:

la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle missioni e obiettivi del Piano;

secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci

sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.

G/774/26/1

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge in oggetto, introdotti dalla Camera, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

G/774/27/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-*ter* del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.

G/774/28/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, comunque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.

G/774/29/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023,

il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati

ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziarie legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.

G/774/30/1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una crescita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un -7,4 per cento rispetto al precedente anno;

nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al -36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.

G/774/31/1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di *welfare* del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in

questione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia «la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione»;

tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

G/774/32/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

A adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.

G/774/33/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.

G/774/34/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR,

così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.

G/774/35/1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Pnrr - all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti «idonei non beneficiari», ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

fino al 2014/2015 il *gap* tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare.

Art. 1

1.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Sopprimerlo.

1.2

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)
Sopprimere l'articolo.

1.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)
Al comma 1, le lettere a) e c) sono soppresse.

1.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#)
Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera e);*
- b) sopprimere i commi 4 e 5.*

1.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:*
- "e) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo

8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. "

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 6), dopo le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali", aggiungere: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti".

1.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "comprovata competenza e professionalità" inserire le seguenti: ", con specifica esperienza gestionale,".

1.10

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.

1.11

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "6", dopo le parole: "obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione" inserire le seguenti: ", nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".

1.12

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ad eccezione del Direttore generale.

1.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso "9", sostituire le parole: "di insediamento" con le seguenti: "dell'atto di nomina".

1.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 2 e 3

1.16

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.17

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "è nominato", inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,";*

b) *sopprimere le seguenti parole: ", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".*

1.18

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" aggiungere, in fine, le seguenti: "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

1.19

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'insediamento" con le seguenti: "dall'atto di nomina".

1.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.

1.0.2

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati.

1.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».

1.0.4

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2

2.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimerlo.

2.2

[Pirondini](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

L'articolo 2 è soppresso.

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.

2.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3.

2.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 31 dicembre 2023"

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, le parole: "dal 1 giugno 2023", sono sostituite da: "dal 1 giugno 2023"

Art. 3

3.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dopo le parole: «dal comma 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti»."

3.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le

seguenti: "e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato".

3.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e all'articolo 3, i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati".

3.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "e l'ultimo periodo è soppresso".

3.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con con le seguenti: fermo restando.

3.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: per gli anni successivi al 2023.

3.7

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale."

3.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere». "

3.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere il comma 2.

3.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare".

3.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere il comma 3.

3.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»"

3.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8»."

3.16

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.»"

3.17

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.18

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.

3.19

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis.

3.20

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.

6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.21

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.

3.22

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.

3.23

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

3.0.1

[Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.083.678 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

"Articolo 3.1

"Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette"

Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici".

3.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Termini in materia di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

3.0.4

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3.0.5

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»

3.0.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».

3.0.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

- a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;
- b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

3.0.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'art. 185 bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

3.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3.1

(Proroga dei termini per avvio lavori comuni fino a 1000 abitanti)

Per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024."

3.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3.1

"Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette"

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."

Art. 3-bis

3-bis.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

ART. 3- bis.

Sopprimere il comma 1.

3-bis.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "31 dicembre".

3-bis.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

3-bis.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: "ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,".

3-bis.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "31 luglio 2023" aggiungere, in fine, le seguenti: ", limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,".

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023», conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»; dopo il comma 5-*bis* del medesimo articolo, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

4.4

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.

4.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate."

4.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate».

4.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.

3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

4.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2023,".

4.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023."

4.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'ultimo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

4.12

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

4.13

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4.14

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».

4.15

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:
«117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio

oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».

4.16

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

4.17

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-*bis* del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il *made in Italy*, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

4.18

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.

4.19

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.

4.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:

"3-bis. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»."

4.21

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3-quinquies.

4.22

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: "20 luglio" con le seguenti: "30 settembre";
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 ottobre".

4.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio" con le seguenti: "30 settembre".

4.24

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "21 agosto 2023".

4.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

b) al comma 10:

1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.2

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire e il seguente:

"Art. 4.1.

(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»."

4.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4.1

(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria".

Art. 4-ter

4-ter.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e si perfeziona" fino alla fine del comma.

Art. 4-quater

4-quater.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «in tre fasi» con le seguenti: «in due fasi»;*
- 2) *sopprimere la lettera a);*

3) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) discussione di questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a cinque materie di cui: una materia scelta preventivamente dal candidato, tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, purché diversa rispetto a quella scelta per la prova scritta; tre materie scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto dei consumatori, diritto d'autore, diritto dell'ambiente e ordinamento giudiziario e penitenziario.».*

b) al comma 6 sopprimere le parole: «per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e»;

c) al comma 7 sostituire le parole: «105 punti» con le seguenti: «98 punti».

4-quater.2

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «scelta preventivamente dal candidato» inserire le seguenti: «, purché diversa dalla materia già scelta per la prova scritta.».

4-quater.3

[Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis) Le disposizioni relative ai corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non si applicano ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023.».

Art. 4-sexies

4-sexies.1

[Turco](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "30 settembre 2023" con le seguenti: "30 giugno 2024. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1

5.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

5.3

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b)

5.0.1

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusion e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga termini in materia di società a partecipazione pubblica)

All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento"

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.1 - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2.1. Al decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n.108, all'articolo 8, comma 9, primo periodo le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 30 settembre 2024"».

6.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2.1. All'articolo 9, comma 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "esercizio finanziario 2023" sono sostituite da "esercizio finanziario 2024"».

6.8

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

6.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».

6.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento»."

6.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

6.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

6.13

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere i seguenti:

2-octies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.14

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

6.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»."

6.16

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».

6.17

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.

6.18

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-octies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-novies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2-decies. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle

procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

6.0.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6:

al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

6.0.3

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettrica)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6.1

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

b) sostituire le parole da: «2022», fino alla fine del comma, con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

6.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6.1

(Proroga di termini in materia di eco-bonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.0.8

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di

cui al presente articolo.

2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.

6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.

7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.

6.0.9

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;
- b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6.0.10

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,".

7.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-*quinqies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-*octies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

7.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

b) alla lettera *d*-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

c) alla lettera *d*-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;»."

7.5

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.

1-ter. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-bis sono differiti al 10 settembre 2024.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi aggiungere le seguenti: ad edifici scolastici,.

7.6

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia con le seguenti: al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

7.7

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.

7.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.2

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è soppressa.

7.0.3

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1,

(Termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».

7.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 7.1

(Mantenimento delle risorse non utilizzate in materia di potenziamento dei servizi sociali comunali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità nel perimetro dei fondi destinati al raggiungimento dei rispettivi obiettivi di servizio)

All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d-*quinquies*, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.";

b. alla lettera d-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."

c. alla lettera d-*octies* sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"

7.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7.1

(Proroga termini per finalità sociali)

All'art. 13, comma 5, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo solo in esito all'avvenuta comunicazione"

7.0.6

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e *campus*».

Art. 7-bis

7-bis.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 8

8.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo" con le seguenti: "Fino al 30 novembre 2023".

8.0.1

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)

1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

8.0.2

[Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario *full time* previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una "indennità

mensile di partecipazione" nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».

8.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8.1

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «?I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza?».

Art. 9

9.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023»."

Art. 10

10.0.1

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga termini in materia di enti locali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

10.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-bis

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede)

Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per l'emergenza abitativa universitaria", con la dotazione di 700 milioni di euro e alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del comma 2.

All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

b) b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

c) c) dopo il comma 5-*bis*, aggiungere il seguente: "5-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili."

d) d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo."

10.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Articolo 10 bis

(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

3. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'art. 1 comma 1041 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1031 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 657 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.

10.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 10-*bis*

(Misure urgenti per le persone anziane Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.", sono sostituite dalle seguenti: "all'emergenza l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023".

11.0.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui)

1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse - Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura

tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

7. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 11.2

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

11.0.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11.1.

(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

11.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuorisede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito «Fondo», a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

11.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190."

11.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11.1

(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

11.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11.1

(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.

Art. 11-bis

11-bis.0.1

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di diciotto mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.2

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Modifiche alla disciplina del Reddito di libertà).

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «1.850.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «5.850.000 euro».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022, le parole: «stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di euro 600 pro capite su base mensile per un massimo di ventiquattro mensilità».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11-bis.0.3

[Lorefice](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

Art. 12

12.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "e revoca Memorandum Italia Libia)

12.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Articolo 12.1

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.

5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la

protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici"

12.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12.1

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura

di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

Conseguentemente il al Capo III, dopo le parole: "solidarietà sociale", sono aggiunte le seguenti: "e di contrasto ai cambiamenti climatici".

Art. 12-bis

12-bis.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e".

12-bis.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio."

12-bis.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

12-bis.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: "non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,"

b) sostituire le parole da: "private accreditate" fino alla fine del comma con le seguenti: "pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato".

12-bis.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "non essendo" con le seguenti: "purché siano".

12-bis.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.";

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."

12-bis.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo a tantum di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali."

12-bis.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni."

12-bis.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi."

12-bis.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

12-bis.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale".

12-bis.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "nei nove esercizi successivi" con le seguenti: "nei tre esercizi successivi".

12-bis.15

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2023", inserire le seguenti: "previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,".

12-bis.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "del collegio dei revisori" inserire le seguenti: "nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

12-bis.17

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale."

12-bis.18

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione

dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

3-ter. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.

3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

12-bis.19

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«*3-bis.* Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

12-bis.20

[Lorefice](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«*3-bis.* I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».

Art. 12-ter

12-ter.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa."

12-ter.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata»."

12-ter.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo,

il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.»"

12-ter.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, alinea, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti»."

12-ter.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25»."

12-ter.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici»."

12-ter.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.»"

12-ter.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.»"

12-ter.9

[Guidolin](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le graduatorie in essere dei concorsi unici Ripam, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente Della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNR, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.»

1.3.2.1.17. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi (attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), di concludere nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale congiunta e di rinviare le repliche dei relatori e del Ministro alla seduta che sarà convocata mercoledì 5 luglio. Inoltre, su richiesta dei Gruppi delle opposizioni, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 615, già adottato come testo base, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

Per la seduta di mercoledì 5 luglio, si è altresì convenuto di iniziare la discussione del disegno di legge n. 733 "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede redigente, e di proseguire l'esame del disegno di legge n. 116 "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute".

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), si è stabilito di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

Infine, si è convenuto di esaminare le proposte di indagini conoscitive, avanzate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, relative all'impatto e agli effetti dell'intelligenza artificiale, limitatamente agli ambiti di competenza della 1^a Commissione, nonché sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(615\)](#) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

[\(62\)](#) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

[\(273\)](#) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo

116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 615, già previsto per le ore 12 di oggi, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene che il progetto di autonomia differenziata del Governo sia motivo di forti preoccupazioni, di cui si è dato conto nello schema di parere alternativo da lei sottoscritto, presentato in 10a Commissione, sul disegno di legge n. 615. Infatti, si segnala il rischio che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale", senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali, cristallizzando le disuguaglianze già esistenti nel campo della sanità, che causano il fenomeno della mobilità sanitaria, con uno spostamento di 14 miliardi di euro, in dieci anni, dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali.

Anche nel *report* del CREA Sanità sulle *performance* regionali, valutate sulla base di alcuni indicatori (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, esiti e sociale), si mette in luce l'ampio divario esistente tra le otto regioni e province autonome che garantiscono livelli complessivi di tutela significativamente migliori e tutte le altre. La situazione peggiore si riscontra al Sud, dove, in alcuni casi, non sono garantite nemmeno le prestazioni che dovrebbero essere fornite dalle regioni di residenza dei pazienti, come rilevato anche dalla nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul provvedimento in esame.

Pertanto, è facile ipotizzare che, in un contesto di autonomia differenziata, che determinerebbe una parcellizzazione del Servizio sanitario nazionale, una crisi sanitaria grave come quella provocata dalla pandemia avrebbe effetti disastrosi.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) sottolinea che anche la Commissione europea, nella sua Raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia, evidenzia il rischio che l'aumento dell'autonomia regionale possa accrescere la complessità del sistema fiscale. Su tale argomento, il MoVimento 5 Stelle ha chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Altre criticità di natura economica e finanziaria sono state sottolineate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, è stato rilevato che l'applicazione del criterio della spesa storica nel settore della sanità, in un contesto caratterizzato da ampi divari, non potrà che sfavorire le regioni che sono già in difficoltà, costringendo i cittadini meridionali a spostarsi altrove per ricevere le cure sanitarie. Un altro fattore da tenere presente è il principio di insularità, riconosciuto in Costituzione, ma praticamente ancora inattuato, in quanto non sono state previste le necessarie risorse economiche per contrastare le situazioni di svantaggio né nel Documento di economia e finanza né nel disegno di legge n. 615.

Essendo siciliana, non critica le forme di autonomia speciale, e anzi lamenta la mancata attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano, che prevedono il principio della territorialità della riscossione fiscale. Nota, però, che, paradossalmente, a fronte dei progetti di regionalismo differenziato, quando si tratta di spendere le risorse del Fondo di coesione e sviluppo, destinate a colmare il *gap* delle regioni meridionali, il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR sollecita la centralizzazione delle scelte strategiche.

Conclude ribadendo che, se il progetto del Governo viene calato su una realtà già di per sé molto frammentata, si rischia solo di aggravare le distanze tra Nord e Sud.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in

materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella scorsa seduta, si è conclusa la discussione generale congiunta.

Interviene in replica il correlatore **DELLA PORTA** (*FdI*), il quale ringrazia sia il Presidente, per l'attenta organizzazione dei lavori che ha consentito un ampio approfondimento del testo presentato dal Governo, sia il ministro Calderoli, sempre presente ai lavori e aperto al confronto.

Sottolinea che i dati economici molto negativi, riferiti nel corso delle audizioni e della discussione generale, discendono dall'attuale quadro istituzionale, caratterizzato da un indirizzo centralista.

Il progetto di autonomia differenziata, invece, è stato pensato appunto per migliorare la situazione. Del resto, l'*iter* del disegno di legge n. 615 è ancora agli inizi e il testo potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti. Peraltro, andrebbe svolta una riflessione sull'opportunità di mantenere l'istruzione nel novero delle materie che si possono attribuire alla competenza regionale.

Assicura che da parte della maggioranza vi sarà ampia disponibilità al confronto, per garantire che i servizi siano forniti al livello più vicino ai cittadini, nel riconoscimento di uguali diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

Il correlatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per l'equilibrata conduzione dei lavori, in quanto ha tenuto conto sia delle necessità di approfondimento delle opposizioni sia dell'esigenza di tempi certi per l'esame del disegno di legge espressa dalla maggioranza. Apprezza altresì la disponibilità del ministro Calderoli, che ha partecipato con costanza e attenzione a tutti i lavori della Commissione.

Sottolinea che il processo di attuazione del regionalismo differenziato si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, in ogni caso una e indivisibile, e promuove il decentramento amministrativo per un'ottimale distribuzione delle funzioni e un efficiente utilizzo delle risorse.

In questo solco, si inserisce la riforma del Titolo V del 2001, voluta da un Governo di centrosinistra, di cui il disegno di legge n. 615 costituisce solo la tardiva attuazione. Peraltro, è stata scelta la soluzione, meno immediata ma più cauta, di prevedere un intervento normativo per la definizione della cornice procedurale del meccanismo di affidamento delle competenze su alcune materie alle Regioni, nell'ambito della quale si precisa anche la precondizione della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, pertanto, molte delle critiche formulate nel corso delle audizioni e del dibattito sono ingiustificabili e ingenerose, tanto più a confronto con l'esempio del Governo Gentiloni, che aveva proceduto senza indugio alla sottoscrizione delle preintese con le tre Regioni richiedenti. Ritiene altresì infondate le preoccupazioni sull'eccessivo numero di materie, peraltro già previste dal terzo comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, su cui è consentito alle Regioni di richiedere più autonomia, in quanto l'attribuzione non è automatica e potrà essere oggetto di confronto con il Governo, con il coinvolgimento del Parlamento.

Assicura che il disegno di legge del Governo non intende affatto approfondire le disuguaglianze tra Nord e Sud; l'obiettivo è piuttosto quello di mettere in discussione la distribuzione di poteri tra lo Stato e tutte le Regioni a statuto ordinario, che potranno richiedere l'attribuzione di competenze su alcune materie, in base a livelli essenziali delle prestazioni definiti in modo equo e non più secondo il criterio della spesa storica.

Auspica quindi che si intenda uscire dalla contrapposizione ideologica sul provvedimento, con lo scopo di individuare la soluzione migliore per la crescita economica del Paese nel suo complesso, cogliendo la sfida del cambiamento, nella convinzione che il permanere della situazione attuale non aiuterebbe di certo le Regioni del Sud.

Il ministro CALDEROLI precisa in via preliminare di aver ritenuto preferibile, a fronte della estrema chiarezza e semplicità di formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definire una cornice normativa per un più ordinato processo di attuazione, dopo un'interlocuzione con rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Tuttavia, dopo un primo approccio positivo, alcuni esponenti politici hanno purtroppo mutato orientamento, probabilmente a seguito di un cambiamento di indirizzo del loro partito.

Rileva che anche i quattro giuristi che si sono dimessi dal Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (CLEP) avevano inizialmente condiviso il percorso e apprezzato la formazione di un sottogruppo dedicato alla individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro indicato del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quindi per i servizi erogati dagli enti locali e dallo Stato. Sottolinea che la definizione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dovrebbe essere sottratta a una logica di contrapposizione politica, perché, a suo avviso, si è in presenza di un adempimento doveroso da parte dello Stato nei confronti dei cittadini.

Ritiene che sia connotata da un atteggiamento ideologico anche l'affermazione per cui il progetto del Governo sia destinato a provocare una insanabile spaccatura nel Paese. In realtà, infatti, il territorio nazionale già oggi presenta notevoli disuguaglianze non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia, tra aree montane, isole e zone interne, senza che sia mai stato attuato il regionalismo differenziato. L'attribuzione di competenze differenti alle Regioni che ne facciano richiesta, invece, è volta a favorire una migliore distribuzione delle risorse, secondo i fabbisogni *standard*, proprio nelle zone che attualmente presentano maggiori difficoltà nell'erogazione dei servizi. Basti pensare alla drammatica situazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, che è causa di una consistente migrazione dei pazienti dalle Regioni del Sud, per il riconoscimento di un diritto, come quello alla salute, che è garantito come fondamentale dalla Costituzione.

Evidenzia che da oltre un ventennio il PIL *pro capite* del Mezzogiorno si aggira intorno al 56 per cento rispetto a quello del Centro-Nord, mentre quello della provincia autonoma di Bolzano, per esempio, è aumentato fino ad essere uno dei più alti a livello europeo, anche attraverso il sistema di finanziamento

della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riscosso o maturato sul proprio territorio. Bisogna quindi intervenire per cambiare questo *trend* negativo, tenendo presente che l'autonomia differenziata si basa sul principio di sussidiarietà, per cui l'erogazione del servizio al livello più vicino al cittadino è garanzia di più rigorosi controlli e maggiore efficienza.

Confuta altresì la critica sulla presunta incostituzionalità del disegno di legge a proposito delle ventitré materie potenzialmente attribuibili alle Regioni. Precisa che il numero di materie è stato introdotto con la riforma del Titolo V, peraltro confermata da un *referendum* popolare. Ricorda di aver promosso, a tale proposito, una nuova riforma costituzionale nel 2015, che però non superò il *referendum* confermativo, per superare, tra l'altro, le contraddizioni tra il terzo comma dell'articolo 116 e il secondo comma, lettere *l*), *n*) e *s*), dell'articolo 117 della Costituzione.

Rammenta come il Governo Gentiloni sia stato molto meno prudente, quando ha sottoscritto le preintese con le Regioni interessate, senza coinvolgere il Parlamento, per il trasferimento di competenze su materie che, tra le altre, comprendevano anche l'istruzione e la sanità, sulla base del criterio della spesa storica per sei anni e facendo riferimento, come schema procedurale, all'articolo 8 della Costituzione sulle intese con le confessioni religiose. Queste criticità non compaiono, invece, nel testo all'esame. Rileva altresì che anche il Governo Conte II, nel 2019, ha rinegoziato le preintese, ampliando il numero delle materie oggetto di trasferimento di competenze. Pur comprendendo che si possa cambiare opinione, sollecita una maggiore coerenza da parte delle opposizioni.

Sottolinea che la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario ha presentato richiesta di differenziazione delle funzioni e che in Veneto e Lombardia tali proposte sono state suffragate da consultazioni popolari con il consenso della quasi totalità dei partecipanti.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti sul testo del disegno di legge n. 615, sottolineando l'ampia disponibilità del Governo ad accogliere proposte migliorative. Segnala, in particolare, che vi sono richieste di modifica sui tempi per l'esame dello schema di intesa da parte del Governo, per l'espressione del parere della Conferenza Unificata e degli atti di indirizzo da parte dei competenti organismi parlamentari, oltre che sulla maggiore gradualità nei negoziati per il trasferimento delle funzioni.

Oggetto del negoziato, nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, saranno le specifiche funzioni, che il Governo ha individuato in circa 500, mentre per le Regioni sono più di 800: questo passaggio sarà importante soprattutto nel periodo di rodaggio, per verificare le conseguenze e l'effettiva efficacia del trasferimento delle funzioni.

Sulle preintese, il Parlamento si esprimerà con un atto di indirizzo, per non violare il principio procedimentale del *ne bis idem*, poiché successivamente vi sarà una deliberazione delle Camere sul disegno di legge di recepimento dell'intesa. A chi ritiene che l'atto di indirizzo sia troppo debole, rispetto a una fonte normativa di rango primario, obietta che questo è lo strumento con cui il Parlamento si pronuncia anche sul Documento di economia e finanzia e sulle missioni internazionali. Ribadisce che solo un organismo bicamerale potrebbe vincolare la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare, altrimenti il procedimento di approvazione dell'intesa rischierebbe di bloccarsi, in presenza di due differenti pronunciamenti delle due Camere.

Quanto all'articolo 3 e in particolare alla definizione dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità che vi sia un aggiornamento almeno triennale, per verificare eventuali modifiche del fabbisogno o del gettito per il relativo finanziamento. Si è pensato poi a un controllo annuale della qualità dei LEP e dei relativi profili finanziari, oltre a una verifica anche per le Regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata.

Per la definizione dei LEP, è stato scelto lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché meno rigido rispetto alla legge e al decreto legislativo, soprattutto per recepire eventuali modifiche e aggiornamenti relativi a un numero di funzioni che oscilla tra 500 e 800. Peraltro, anche il dPCm è oggetto di intesa presso la Conferenza Unificata e parere da parte del Parlamento.

Concorda sull'opportunità che la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione sia integrata con un rappresentante dei Comuni e delle Province, come richiesto dall'ANCI e dall'UPI.

Alla Commissione è affidato il monitoraggio dei LEP e la verifica dell'allineamento tra gli oneri dei fabbisogni ed eventuali modifiche, causate per esempio dal calo demografico, con la copertura rappresentata dal meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Infatti, se si verifica un incremento o un calo del fabbisogno oppure un aumento o una riduzione del gettito fiscale, la Commissione paritetica chiede al Ministero competente di intervenire tramite decreto per un immediato riallineamento, al fine di garantire le risorse per il finanziamento dei servizi.

Quanto all'articolo 6, ritiene accoglibile la proposta di rendere più stringente la possibilità del trasferimento delle funzioni a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, purché siano precisate le condizioni previste dall'articolo 118 della Costituzione, relativamente alle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Con riferimento all'articolo 7, non esclude la possibilità di prevedere anche l'iniziativa del Parlamento su una eventuale modifica della durata o revoca dell'intesa.

Quanto all'articolo 8, si potrebbero inserire clausole di salvaguardia in caso di variazioni del ciclo economico positivo o negativo o in caso di modifiche della *governance* economico-finanziaria a livello europeo, con l'inserimento di nuovi parametri, per esempio in relazione alla modifica del Patto di stabilità e crescita.

A proposito dell'articolo 9, chiarisce che la perequazione ordinaria si attiva anche in assenza del Fondo perequativo - previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui istituzione è stata rinviata al 2027 - attraverso i residui fiscali, cioè la differenza tra la cifra spesa e il gettito prodotto dal medesimo territorio. Sottolinea che dodici Regioni registrano un residuo fiscale negativo, cioè hanno una spesa minore del gettito, e producono un extragettito di 146 miliardi di euro, di cui 30 sono impiegati per garantire l'equilibrio delle Regioni che hanno minore capacità fiscale. Pertanto allo Stato restano risorse per finanziare eventuali trasferimenti di competenze richieste dalle Regioni.

Per quanto riguarda il *gap* infrastrutturale delle Regioni, posto che prima di definire i LEP è impossibile quantificare gli stanziamenti di copertura necessari, si potrebbero utilizzare le risorse inutilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei Fondi strutturali europei nel settennato 2014-2020 che, unite a quelle del settennato 2021-2027, ammonterebbero a una cifra superiore ai 200 miliardi.

Infine, all'articolo 10 del disegno di legge sono previste clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, alle quali si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali di eventuali forme di maggiore autonomia.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il Ministro e i relatori, ricorda che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 6 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) PARRINI e altri. - *Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79* (Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore in sostituzione della senatrice Gelmini, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di un solo articolo recante l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Al riguardo, ricorda che il citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo - e a rifondere le spese processuali - alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di

entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 ottobre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 (cd. "proroga termini") inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2023.

Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania, nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice. Sempre secondo la relazione di accompagnamento, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che - alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori - in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Peraltro, il richiamato comma 6 dell'articolo 43 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio, potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata.

Il disegno di legge in esame reca quindi l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, chiarendo che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Ricorda che nei giorni scorsi il Governo ha stanziato una somma rilevante proprio per fare fronte agli impegni assunti con il provvedimento in esame, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per il ristoro dei danni.

Propone pertanto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 10 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente*

della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, martedì 4 luglio, sono stati presentati 172 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo unificato.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (FdI) ritira l'emendamento 3.13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia che il proprio Gruppo invierà una formale richiesta di audizione del professor Sabino Cassese, presidente del Comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, per comprendere come il Comitato intenda proseguire i lavori, superando i rilievi sui profili di incostituzionalità sollevati dai quattro giuristi dimessisi dal Comitato medesimo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la richiesta testé avanzata.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556](#)

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

[Lisei, De Priamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo:

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni

altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1

1.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da «; i componenti» fino alla fine del periodo.

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) la giunta provinciale";

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto";

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

"65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

d) al comma 66, le parole: "scelto tra i consiglieri provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i componenti della giunta";

e) al comma 84, dopo le parole: "di consigliere provinciale" sono inserite le seguenti: ", di assessore provinciale";

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio";

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei";

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) l'assemblea dei sindaci»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presiede la giunta», aggiungere le seguenti: «l'assemblea dei sindaci».

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.».

Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo anteporre il seguente: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai

consiglieri dei comuni della provincia.»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «quattro assessori» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti.»;*

3) *sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente: «Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci.»;*

c) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.»;*

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.»;*

e) *sopprimere il comma 7.*

Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: «6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «8 e 9».

2.4

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia.».

2.5

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale.».

2.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q».*

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

2.9

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

2.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia.».

2.11

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;".

6-bis. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.15

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.16

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- *all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «città metropolitane»;*
- *all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, sindaco o sindaco metropolitano» con le parole: «o sindaco»;*
- *sopprimere l'articolo 8;*
- *sopprimere l'articolo 9;*
- *all'articolo 10, comma 1:*
 - *al capoverso, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9" con le parole: "e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7»;*
 - *alla lettera d), sostituire le parole: «di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane» con le parole: «di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali»;*
 - *alla rubrica, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani" con le parole: "e dei consigli provinciali»;*
 - *sostituire l'articolo 11 con il seguente: «Art. 11 (Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali) - 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata.»;*
- *all'articolo 12:*
 - *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:*
 - a) *ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;*
 - b) *individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;*

- c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;
- d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;
- e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
- f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
- g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge»;
- *alla rubrica, sopprimere le parole: «e delle città metropolitane»;*
 - *all'articolo 15:*
 - *sopprimere i commi 4 e 6;*
 - *al comma 5, sopprimere le parole: «e alla conferenza metropolitana» e le parole: «o del consiglio metropolitano»;*
 - *al comma 7, sopprimere le parole: «o Sindaco metropolitano»;*
 - *sostituire il comma 9 con il seguente: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.».*

3.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la giunta metropolitana»;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con

l'elezione del sindaco metropolitano»;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1."

3.3

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

3.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) la conferenza metropolitana,";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "presiede la giunta metropolitana", aggiungere le parole: "e la conferenza metropolitana".

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, sostituire le parole "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 41, 43,";

b) *all'articolo 15, sopprimere il comma 5.*

3.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) la conferenza metropolitana».

3.6

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente: "Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo."*

b) *al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1. sostituire le parole "sei assessori" con le seguenti "tre assessori";
2. sostituire la parola "vicepresidente", ovunque compaia, con le seguenti "vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate";
3. sostituire le parole "otto assessori" con le seguenti "quattro assessori";

c) *Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: "Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti."*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana."*

e) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole "6, 7, 8 e 9" con le seguenti: "6 e 7".

3.7

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana."

3.8

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

3.10

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q";

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q".

3.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

3.12

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

3.13

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Sopprimere il comma 3.

3.14

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

«3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana.».

3.15

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.16

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi."

3.17

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente : «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge».

3.18

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati».

3.19

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

3.20

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. "ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

3.21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

10-ter. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

10-quater. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

- a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;
- b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;
- c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana.».

Art. 4

4.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

b) dopo la lettera d, è inserita la seguente: "d-bis) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88".

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "triennale" con la seguente: "quadriennale"

4.3

Occhiuto, Ternullo

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, sostituire le parole "delegate o assegnate" con le parole "attribuite o delegate";

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente";

c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.4

Gelmini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «delegate o assegnate» con le seguenti: «attribuite o delegate»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente»;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.5

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580,".

4.6

Tosato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.7

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.8

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio,".

4.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei;".

4.10

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;".

4.11

[Parrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza;

l-quinquies) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.12

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.13

Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: «l-bis) coordinamento delle strategie per le aree interne; l-ter) tartuficoltura, caccia e pesca.».

4.0.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipazione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali.»

Art. 5

5.1

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Gelmini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri» con le seguenti: «con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri».

5.3

[Gelmini](#)

Al comma 1 dopo le parole: «province con territorio interamente montano», inserire la seguente: «o».

5.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

5.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di

preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza";

b) al comma 50, le parole: "in materia di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di province";

c) il comma 51 è sostituito dal seguente: "51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia";

d) al comma 60, le parole: ", il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse;

e) il comma 70 è sostituito dal seguente: "70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo";

f) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista";

g) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età";

h) al comma 78, primo periodo, la parola: "ponderata" è sostituita dalle seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo".

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 6 a 11;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole: "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 33, da 36 a 43," e le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88";*

c) *all'articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.*

Art. 6

6.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

6.3

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

6.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.»

6.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «, sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.8

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente

"5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole «primo periodo,»

6.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi».

6.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi.», con le seguenti: «la maggioranza assoluta dei voti validi.».

6.11

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «ad almeno il 40 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 50 per cento più uno».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

6.12

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno».

6.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

6.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

Art. 7

7.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Balboni](#), [Nastri](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente

della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale» con le seguenti: «per uno dei candidati al consiglio provinciale»;*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.»;*

b) *all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della*

legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.».

7.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del Consiglio provinciale)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi

che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.».

Conseguentemente, all'articolo 10:

- al comma 1:

- alla lettera c), dopo la parola: «plurinominali» inserire le seguenti: «e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale»;

- alla lettera d) sostituire le parole: «delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali» con le parole: «dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali»;

- alla rubrica, dopo la parola: «collegi» inserire le seguenti: «uninominali e».

7.5

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

3-bis. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

3-ter. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.

3-quater. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-quinquies. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia."

Consequentemente:

- *sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;*

- *all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «delegati dei gruppi interessati» con le seguenti: «candidati.»;*

- *sopprimere ovunque ricorrano, le parole: «gruppi di».*

7.6

[Gelmini](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

Consequentemente:

all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.8

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

7.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 6.

7.12

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.14

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere i commi 11 e 12

7.15

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

7.16

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

7.17

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.18

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.0.1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7- bis .

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitanano esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.
2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitanano quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.
4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 7- ter.

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.
2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario

dell'ufficio.

3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7- quater.

1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
- d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali

5. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

6. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Art. 7-quinquies.

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai

gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7 quater.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 7-sexies.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7 ter, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

- a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

5. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
- b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 7-septies.

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

Art. 7-octies.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
- 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Articolo 7 novies

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la

liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale o metropolitano, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.»

Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: «Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-bis al 7-novies della presente legge.».

Art. 8

8.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

8.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati.»

Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

8.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. E' proclamato eletto presidente metropolitano il candidato

alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.»

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

8.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

8.8

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

8.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Durata del mandato del sindaco)

1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche."».

Art. 9

9.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

9.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo», con le seguenti: «14, commi primo».

9.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

9.5

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

9.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere i commi 11 e 12

9.7

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

9.8

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

9.9

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

9.10

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

Art. 10

10.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*

- *sopprimere l'articolo 11;*

- *all'articolo 12, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*

- *sopprimere l'articolo 13;*

- *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».*

10.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alea:*

a) *sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;*

b) *dopo le parole: «per la determinazione» inserire le seguenti: «nell'ambito delle regioni a statuto ordinario»;*

2) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e*

non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione;»;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente*: «d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;»;

5) *aggiungere in fine le seguenti lettere*: «d-bis) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

d-ter) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-bis) del presente articolo.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo», *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi» *e dopo le parole*: «per la determinazione», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario.».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.6

[Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «circoscrizione» *fino a*: «statistica», *con le seguenti*: «circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

10.7

[Occhiuto, Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola*: «otto» *con la seguente*: «dieci»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «Lo schema di decreto legislativo» *inserire le seguenti*: «previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata.».

10.8

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»

10.9

[Gelmini](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 11

11.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

11.3

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10», con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10».

11.0.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.»

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 12 e 13;*

b) all'articolo 14, sostituire le parole: "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88";

c) all'articolo 15:

1. sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione."

2. al comma 9, sostituire le parole da: "e regolamenti" fino alla fine del periodo con le seguenti: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 12

12.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

Consequentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- sopprimere l'articolo 13;

- all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

12.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione."

12.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«d-bis) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi;».

12.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

12.9

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori;».

12.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta.».

12.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.15

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.16

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.17

[Giorgis](#), [Matera](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse».

12.18

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse.».

Art. 13

13.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

- mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025».

13.4

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 14

14.1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.4

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;
- sopprimere l'articolo 11;
- all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;
- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;
- sopprimere l'articolo 13.

15.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;
- sopprimere l'articolo 11;
- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;
- sopprimere l'articolo 13.

15.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;
- sopprimere l'articolo 11;
- all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;
- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;
- sopprimere l'articolo 13.

15.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;
- sopprimere l'articolo 11;
- all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;

- *sopprimere l'articolo 13.*

15.5

[Sbrollini](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio.»

15.6

[Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

e) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;*

f) *al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;*

g) *al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9»*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia» e al secondo periodo sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e

metropolitani.

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

d) *al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

e) *al comma 10, premettere il seguente periodo:* «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

f) *al comma 11, sostituire le parole:* «articoli 6,7, 8 e 9» *con le seguenti:* «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

15.8

[Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio».

15.9

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani"»;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente:* «9-bis. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.».

15.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano.».

15.12

[Giorgis, Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.13

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.14

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.».

15.15

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, sopprimere il comma 6;

- all'articolo 3, sopprimere il comma 9.

15.16

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.17

[Sbrollini, Gelmini](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "carica di sindaco" sono aggiunte le seguenti: ", sindaco metropolitano";*

b) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"».*

15.18

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.».

15.19

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»

15.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le parole: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

TIT.1

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti».

COORD. 1

La Relatrice

All'articolo 6 :

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate".

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo" con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste".

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste".

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato" con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi" con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome" aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate".

All'articolo 7 :

al comma 2, sostituire la parola "secondo" con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi" con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi" con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo" con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", aggiungere le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi" con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del presidente della provincia,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "al gruppo di liste".

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo", con le seguenti: "alla lista";

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista";

All'articolo 8 :

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo", con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste";

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste";

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

All'articolo 9 :

al comma 2, sostituire la parola: "secondo", con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole: ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi", con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi", con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", inserire le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire

le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi", con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del sindaco metropolitano,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi" con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi"; con le seguenti: "al gruppo di liste";

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo" con le seguenti: "alla lista".

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista".

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni svolte in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva, per gli aspetti di competenza della Commissione, circa l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sia sulla sicurezza nazionale, sia sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali.

Si tratta infatti di un tema molto attuale, che può determinare effetti particolarmente significativi su diversi settori della società.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni sviluppate in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso le piattaforme telematiche, in continuità con la procedura informativa portata a termine nella scorsa legislatura sul fenomeno della prostituzione, approfondendo ovviamente le tematiche di competenza della Commissione, quali le libertà fondamentali, la parità di genere, l'ordine e la sicurezza pubblica.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

SULLA CALENDARIZZAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 542, N. 744 E 764 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI MATERIE DALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO)

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede che sia calendarizzato il disegno di legge costituzionale n. 744

(Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato), a sua prima firma, che interviene sugli articoli 116 e 117 della Costituzione, raccogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni sul disegno di legge n. [615](#) e connessi.

Sottolinea, a tale proposito, che l'opposizione non si sottrae a un confronto nel merito sul tema dell'autonomia differenziata, purché sia affrontato in modo giuridicamente e politicamente ragionevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ricorda che sul medesimo tema è già stato presentato il disegno di legge n. [764](#) (*Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), d'iniziativa popolare, i cui tempi di esame sono prefissati dall'articolo 74 del Regolamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore De Cristofaro.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul medesimo argomento è stato altresì presentato il disegno di legge n. [542](#) (*Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*), a prima firma del senatore Martella.

Tuttavia, fa presente che del disegno di legge costituzionale n. [744](#) occorre sollecitare l'assegnazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che anche il disegno di legge costituzionale n. [116](#) (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*), il cui esame in sede referente è già iniziato, potrebbe essere discusso congiuntamente con gli altri disegni di legge costituzionale citati.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che l'abbinamento del disegno di legge costituzionale n. [116](#) sarà oggetto di valutazione non appena gli altri disegni di legge costituzionale saranno incardinati.

Propone quindi di iniziare l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#) e [764](#) nella seduta che sarà convocata per martedì 18 luglio, auspicando che il disegno di legge costituzionale n. [744](#) sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'iscrizione all'ordine del giorno di ulteriori provvedimenti, chiede di valutare la possibilità di prevedere già queste settimane anche sedute notturne per svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle Province, nonché per illustrare gli emendamenti riferiti all'A.S. [615](#) sull'autonomia differenziata.

IN SEDE REFERENTE

(207) GIORGIS e altri. - *Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*
(549) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenute, da parte dei Gruppi, dieci richieste di audizione sui disegni di legge in titolo. Propone quindi di suddividerne lo svolgimento in due giornate, a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 19 luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, valutando di effettuarle sia in

presenza sia da remoto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 6 luglio, sono stati presentati 556 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene incidentalmente per ricordare la richiesta del suo Gruppo di audire il professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione (CLEP), in relazione alle criticità rilevate da quattro componenti di tale organo che si sono di recente dimessi dal loro incarico.

Il **PRESIDENTE** assicura che il professor Cassese è stato tempestivamente interpellato per concordare una data per la sua audizione. Tuttavia, a causa di impegni pressanti nelle prossime settimane, non ha potuto dare la sua disponibilità prima della pausa estiva dei lavori.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ringrazia il Presidente per la sollecitudine nell'accogliere la richiesta del PD. Tuttavia ritiene opportuno rinnovare la richiesta al presidente Cassese, che certamente, data la sua sensibilità istituzionale, non vorrà sottrarsi all'audizione.

Precisa che la richiesta non deve essere ritenuta strumentale o motivata da intenti ostruzionistici. È infatti reale l'esigenza di comprendere come il Comitato intenda proseguire i suoi lavori nonostante le perplessità espresse dai quattro giuristi che si sono dimessi dopo aver avanzato seri dubbi sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 615.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS), pur non avendo sottoscritto la lettera del Gruppo PD per la richiesta di convocare in audizione il presidente del CLEP, si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Del resto, i quattro giuristi dimissionari sono esperti di chiara fama che, lungi dall'essere condizionati politicamente, hanno formulato perplessità su aspetti meritevoli di essere approfonditi dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) si unisce alla richiesta del senatore Giorgis di rinnovare al presidente Cassese la disponibilità a essere audito, in modo da fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative, soprattutto in merito ai dubbi espressi sul mancato coinvolgimento delle Camere nella fase ascendente dell'intesa. Ribadisce poi la forte criticità rappresentata dalla mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il **PRESIDENTE** si riserva di contattare il presidente Cassese per cercare di concordare un'audizione almeno da remoto, per consentire a tutta la Commissione di effettuare gli approfondimenti necessari. Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) svolge alcune considerazioni di carattere generale sull'articolo 1 del disegno di legge n. 615, che indica le finalità del provvedimento, esprimendo preoccupazione per una iniziativa che non offre garanzie circa eventuali conseguenze negative sulla coesione nazionale. È vero che l'autonomia differenziata è riconosciuta dalla Costituzione e che, dopo ventidue anni, è giunto il momento verificare l'efficacia della riforma del Titolo V, tuttavia bisogna evitare di mettere a rischio l'unità del Paese.

Rileva che i giuristi dimessisi dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione hanno denunciato l'eventualità che non sia possibile garantire le risorse finanziarie per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali,

senza determinare oneri insostenibili per la finanza pubblica. Per questo motivo, è necessario definire i LEP per tutte le materie e non solo per quelle delegabili alle Regioni.

Gli emendamenti presentati all'articolo 1, pertanto, sono volti a ripristinare un quadro di garanzia della centralità del ruolo del Parlamento, nel tentativo di superare la contraddizione, che si rischia di introdurre nel sistema delle fonti, per cui la cornice procedurale è prevista da una legge ordinaria, mentre la legge che recepisce l'intesa è approvata a maggioranza assoluta, quindi rinforzata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato poche proposte di modifica, con l'intento di dissipare i dubbi di interpretazione evidenziati da alcuni auditi e fornire rassicurazioni circa l'intento della maggioranza e del Governo di conservare l'unità nazionale.

Nello specifico, si intende ribadire l'obiettivo di tutelare la coesione sociale, recuperando innanzitutto il *gap* infrastrutturale di alcune Regioni. È stato poi inserito un riferimento alla insularità, per consentire alle aree insulari di superare soprattutto lo svantaggio derivante dai costi dei trasporti.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) rileva preliminarmente la necessità di un approccio scevro da condizionamenti ideologici nell'esame degli emendamenti, per definire nel modo migliore possibile un percorso di autonomia differenziata già riconosciuto dalla Costituzione e finora mai attuato. Non si può disconoscere, a suo avviso, che l'impostazione centralista nell'amministrazione dello Stato non ha impedito che si ampliassero le differenze tra Nord e Sud.

Ritiene necessario affrontare alcuni temi in particolare. In primo luogo, chiede di conoscere la disponibilità del Governo e della maggioranza a trovare una soluzione per rendere il Parlamento maggiormente protagonista nel processo di definizione dell'intesa.

In secondo luogo, considera indispensabile fare chiarezza non solo sulla definizione dei LEP, ma anche sul loro finanziamento, in modo da garantire il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni anche al Sud. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile superare le tante perplessità sul provvedimento.

Infine, è necessario rivedere l'elenco delle materie delegabili alle Regioni. Segnala che il proprio gruppo ha presentato alcuni emendamenti a tale scopo, per restituire alla competenza statale soprattutto l'istruzione e l'energia.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono i più significativi, data la rilevanza della norma, che fissa obiettivi e linee direttrici del procedimento di autonomia differenziata, a cui peraltro la sua parte politica non si oppone in modo pregiudiziale. Le proposte di modifica, pertanto, mirano a introdurre correttivi su alcune scelte effettuate dal Governo e sulle relative modalità di attuazione.

In primo luogo, si tenta di recuperare il protagonismo del Parlamento nel processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, in modo che siano rispettati i principi di unità nazionale e uguaglianza, secondo gli articoli 2 e 5, nonché 70 e 72 della Costituzione.

In secondo luogo, si richiede che, oltre alla definizione dei LEP, si proceda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie per finanziarli, in modo che diritti civili e politici siano effettivamente garantiti.

Infine, si individuano alcune materie non delegabili, partendo comunque dal presupposto che è preferibile identificare singole funzioni nell'ambito delle materie stesse.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che non esiste un modello di per sé giusto o sbagliato di autonomia differenziata, in quanto bisogna verificarne l'applicabilità nel singolo caso. In Germania, per esempio, il regionalismo differenziato è efficace perché, fin dalla caduta del Muro di Berlino, si è operato per superare le disparità territoriali e per di più è prevista una solidarietà verticale e orizzontale.

Alcune proposte di modifica del M5S, quindi, sono volte a inserire tra le finalità della legge la coesione sociale, senza la quale, a suo avviso, si rischiano conseguenze disastrose sotto il profilo economico e sociale; peraltro, è questo l'obiettivo perseguito anche dai Fondi strutturali europei.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di colmare il divario tra le diverse Regioni, garantendo a tutti i cittadini gli stessi servizi, a parità di uguale carico fiscale, individuando un punto di equilibrio tra autonomia e coesione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) rileva che il progetto del Governo presenta numerose criticità, a partire

dalla scelta dello strumento della legge ordinaria per intervenire sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, che invece è norma di rango costituzionale.

Segnala in particolare l'emendamento 1.56, che è volto a escludere dalle materie trasferibili alle Regioni le norme generali sull'istruzione. Ritiene, infatti, che la scuola sia decisiva per l'identità nazionale: è talmente importante per la coesione del Paese da poter essere considerata, come proponeva Calamandrei, "un organo costituzionale".

Per contrastare l'attuale dispersione scolastica e le differenze nell'offerta formativa, quindi, bisogna evitare sia di frammentare il sistema scolastico sia di regionalizzare lo *status* giuridico del personale scolastico.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state poste per le vie brevi obiezioni sulla possibilità di far intervenire più senatori dello stesso Gruppo per l'illustrazione degli emendamenti al medesimo articolo.

Tuttavia, in attesa di svolgere un approfondimento sulla corretta interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, consente che intervenga anche il senatore Delrio, pur non essendo tra i proponenti di emendamenti, con la precisazione che si tratta di una forma di cortesia che non costituisce precedente.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente, sottolineando di aver condiviso con il Gruppo la predisposizione degli emendamenti, pur non avendoli sottoscritti.

Essendo fermamente convinto della validità del modello autonomista municipale, assicura di non essere pregiudizialmente contrario al progetto di autonomia differenziata.

Tuttavia, ritiene indispensabile prima di tutto definire compiti e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, per superare le criticità determinate dalla riforma del Titolo V e superare la finanza derivata. Al contrario, finora i Comuni sono diventati sempre più dipendenti dai trasferimenti statali.

In ogni caso, il finanziamento dei LEP non può avvenire a invarianza di spesa, come propone il disegno di legge d'iniziativa del Governo, con il rischio che la norma sia destinata a restare una mera enunciazione ideologica.

Sarebbe allora più opportuno individuare alcune materie inequivocabilmente di competenza statale, modificando il Titolo V, e definire i LEP per tutte le materie, stabilendo costi e fabbisogni *standard*. A suo avviso, sarebbe stato più corretto, quindi, iniziare ad applicare l'articolo 119 della Costituzione, prima ancora dell'articolo 116.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'intento del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 è dare un'attuazione compiuta al regionalismo solidale, come prescritto dagli articoli 2 e 5 della Costituzione. In particolare, oltre alla definizione dei LEP, occorre garantire le risorse sufficienti per finanziarli, superando i divari infrastrutturali che penalizzano soprattutto alcune Regioni, tra cui la Sardegna, che rischiano di subire conseguenze molto negative dall'approvazione del provvedimento in esame. In secondo luogo, è indispensabile prevedere un adeguato ruolo del Parlamento.

Osserva che è indispensabile rivedere la riforma del Titolo V, per superare le criticità emerse nel corso di più di vent'anni, ripartendo in modo più efficace le competenze tra Stato e Regioni, tra quelle esclusive e quelle a legislazione concorrente, mettendo anche ordine nel sistema delle fonti. A tal fine, ricorda che il Partito democratico ha presentato il disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Infine, si unisce alle considerazioni già espresse dai senatori Giorgis e Parrini sulla necessità di audire il presidente Cassese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Consentirà comunque al senatore De Cristofaro, che ha dovuto assentarsi per altro impegno istituzionale, di fare riferimento agli emendamenti all'articolo 1 anche in sede di illustrazione di proposte relative ad altri articoli.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) nota che, con l'articolo 2, si pone la questione del sistema delle fonti. Come rilevato da molti auditi, infatti, si profila il rischio di una illegittimità costituzionale, in quanto la

legge destinata a recepire le intese, pur essendo successiva e approvata a maggioranza assoluta, potrebbe entrare in conflitto con la legge quadro che ne definisce la cornice procedurale. Si tratterebbe, dunque, di una incostituzionalità di norma interposta, cioè della legge che integra i requisiti previsti dall'articolo 116 della Costituzione.

Per affrontare tale questione, che ha rilievo non solo formale, il Partito democratico ha presentato alcune modifiche per trasfondere nel disegno di legge in esame alcune delle norme proposte con il citato disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti agli articoli 1 e 2 affrontano la questione dalla natura vincolante dell'atto di indirizzo e del coinvolgimento di altri soggetti e parti sociali nella elaborazione dello schema di intesa.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.34, che sostituisce la parola "negoziato" con l'altra "interlocuzione", ritenendo che la seconda sia più adatta in una fase iniziale del confronto tra Stato e Regione.

Illustra infine l'emendamento 2.93, di cui è primo firmatario, che propone di sospendere per dodici mesi la procedura di definizione dell'intesa, qualora cinque Regioni esprimano parere motivato contrario, in quanto presumano di essere coinvolte indirettamente e di subire effetti macroeconomici negativi.

Soprattutto in sede di prima applicazione del progetto di autonomia differenziata, sarebbe opportuno limitare il numero delle funzioni trasferibili e quello delle Regioni che possono contemporaneamente richiedere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, per evitare un grado di complessità eccessivo.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 2 sono volti a prevedere sia un maggiore protagonismo delle Assemblee rappresentative, sia il coinvolgimento della Conferenza Unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Trattandosi di un processo di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione del Paese, infatti, occorre tenere conto delle implicazioni complessive che l'assegnazione di ulteriori funzioni ad alcune Regioni può comportare. Ribadisce, infine, l'esigenza di definire le risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dato l'elevato numero di interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, ritiene necessario convocare una seduta notturna già questa sera, al termine della seduta dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, pur accelerando la fase di illustrazione degli emendamenti, poi non si potrebbe comunque passare alla votazione, prima che la Commissione bilancio esprima il proprio parere. Eventualmente, si potrebbe invece svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) fa presente che stasera è già prevista la seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si dichiara fermamente contrario alla convocazione di una seduta notturna. Ritiene inopportune eventuali forzature dei tempi della discussione, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni, che non hanno preteso di sospendere i lavori in attesa dell'audizione del presidente Cassese. Sarebbe grave se la maggioranza si preoccupasse solo di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge, piuttosto che approfondire le questioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/1/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#),
[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premessi che:

i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;

il disegno di legge all'articolo 1 fa riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

la definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti e i servizi relativi sono già gestiti dagli enti territoriali - comuni, province e regioni, come ad esempio la presenza dell'anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, trattandosi di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza;

nel corso dei decenni, infatti, lo Stato ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio, a differenza di altri settori riguardo ai quali ad oggi non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Si tratta dei servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi);

sono, quindi, ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti, dai servizi sociali al trasporto locale e ciò rappresenta una questione di primaria importanza, che determina l'inattuazione del dettato costituzionale su una questione fondamentale;

pur concordando con gli interventi normativi volti, attraverso la delega di ulteriori funzioni, a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere, risulta tuttavia necessario focalizzare l'attenzione sulle regioni caratterizzate da particolari condizioni dovute al grave impoverimento del capitale umano, a marcate carenze dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda per esempio sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, alla presenza di uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità, prevedendo un significativo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali;

come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n.42 - c'è un rapporto diretto tra la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali per erogare i servizi oggetto di Lep;

è utile ricordare che la Corte dei Conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi, ebbe a ricordare che "la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del federalismo fiscale", la cui completa attuazione entro marzo 2026 costituisce peraltro oggetto di una specifica milestone nell'ambito degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo:

nel percorso di attuazione della riforma sul federalismo fiscale, ad affrontare le problematiche degli enti territoriali con riferimento alle materie già trasferite, attraverso la definizione dei LEP e il relativo finanziamento;

a promuovere la compiuta attuazione dell'articolo 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione in modo coordinato con l'attuazione della presente legge.

G/615/2/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti di indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

G/615/3/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle

amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

G/615/4/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano

richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 10, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il governo:

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 10, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

G/615/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

premessi che:

i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione Italiana dall'art. 119 laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale" ci impone di prevedere un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale;

il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture;

è necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;

considerato, inoltre, che:

è necessario allinearsi a politiche più ampie, adottate a livello europeo e da altri paesi dell'Unione Europea e considerato che la stessa politica di coesione dell'Unione Europea, mira principalmente a ridurre le disparità tra le varie regioni europee;

molti stati membri dell'UE attuano, già, politiche interne per promuovere l'equità e la solidarietà tra le proprie regioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

G/615/6/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

con riferimento alla determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801 - legge di bilancio per l'anno 2023 - ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la Cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1 della citata legge di bilancio 2023, al comma 793 prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

impegna il Governo:

a prorogare i lavori della Cabina di regia di cui in premessa, al fine di consentire il completamento della definizione dei LEP anche nelle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

G/615/7/1

[De Cristofaro](#), [Malpezzi](#), [Barbara Florida](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [D'Elia](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

Premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei

lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

Ritenuto che,

il dibattito deve curvare non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo,

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

Art. 1

1.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,», inserire le seguenti: «nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio,»

1.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.»

1.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» inserire la seguente: «preminenti».

1.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «giuridica» inserire la seguente: «sociale».

1.8

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «economica e sociale».

1.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «, economica e sociale».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ed economica», aggiungere le seguenti: «e sociale».

1.11

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «e del principio di coesione economica, sociale e territoriale»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «sociali», inserire le seguenti: «e della perequazione infrastrutturale e delle politiche di coesione»;

c) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi della presente legge sono assimilati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l'individuazione e quantificazione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti aerei e navali con le isole.».

1.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «unità dei diritti fondamentali esigibili,».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «solidarietà ed».

1.14

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «solidarietà, coesione sociale,».

1.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «, coesione sociale,».

1.16

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" inserire le seguenti: "degli enti locali territoriali".

1.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," con le seguenti: "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» inserire le seguenti: «responsabilità, trasparenza e».

1.19

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».

1.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» con le parole: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».

1.23

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».

1.25

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,».

1.27

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «e la revoca».

1.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» inserire la seguente: «temporanea».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fra lo Stato e una Regione» aggiungere le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» inserire le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.32

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.36

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari».

1.37

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.38

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».

1.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».

1.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «funzioni tassativamente indicate e».

1.42

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «specifiche funzioni».

1.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione delle professioni,".

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela della salute,".

1.49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".

1.50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".

1.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".

1.52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione del credito a carattere regionale,".

1.53

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".

1.54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".

1.55

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" con le seguenti: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

[Boccia](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," inserire le seguenti: "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.57

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni :

a) *dopo le parole: «essere garantiti», inserire la seguente: «equamente»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «civili e sociali», inserire le seguenti: «, nonché della perequazione infrastrutturale».*

1.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme";*

b) *sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".*

1.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme".

1.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" inserire le seguenti: "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio",.

1.61

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".

1.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".

1.65

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» con le seguenti: «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».

1.66

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva attuazione».

1.68

[Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva implementazione».

1.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» con le seguenti: «con legge dello Stato».

1.70

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione».

1.71

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

1.75

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione" inserire le seguenti: "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.74

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

1.76

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» con le seguenti: «essenziale e imprescindibile».

1.77

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

1.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da: «, per assicurare uno svolgimento» a «diritti civili e sociali» con le seguenti: «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanziava le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».

1.79

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».

1.80

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.».

1.81

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.82

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiori risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.87

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.».

1.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.89

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

1.90

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater, e»;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:

ALLEGATO I

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle

regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con

queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di

prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A.

PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indica i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei

fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la

promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di

personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già

disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto

ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei

lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDE N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e

coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la
certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di
coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai
superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG
adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche. MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO
DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici
del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere
obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del
permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni

e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a)

definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti

previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitorea le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici,

storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovranazionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovranazionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche

attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono

caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia

di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al

patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle

province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente),

viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1.91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni

(scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, 1. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, 1. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il

miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n.

81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al

sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili,

mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indica i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto

legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila

su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTE-NIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il

programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze

formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDE N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate

al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione,

di coordinamento e di controllo;
razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;
istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;
rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
dismissione delle linee ferroviarie;
vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinviengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione

alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione

delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisporre ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti

performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente.

In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui

l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA

DI ASSOGGETTA-BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti

criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se

diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

1.92

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.94

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».

1.95

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge statale sono previamente definiti:

- a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
- b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
- c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
- d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
- e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
- f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.100

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.».

1.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole

regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui

all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolve finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socioeconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati

con legge dello Stato.

2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».

1.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».

2.6

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», *con le seguenti:* «alla richiesta di attribuzione».

2.7

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «all'attribuzione», inserire le seguenti: «, una per ogni procedimento,»;

2) dopo le parole: «è deliberato dalla Regione», inserire le seguenti: «che, nel triennio precedente, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da garantire, comunque, la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «di singole.».

2.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,».

2.11

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» con le seguenti: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» con le seguenti: «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «previo accordo con

province, comuni e città metropolitane».

2.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.17

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» aggiungere il seguente periodo: «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.22

[Basso](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il

parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», inserire le seguenti: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.29

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «novanta».

2.30

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».

2.31

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

2.32

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», inserire la seguente: «propedeutica».

2.33

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 14», con le seguenti: «degli articoli 14 e 22»

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni»

c) Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

2.34

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», con la seguente: «interlocuzione».

2.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» con le parole: «l'interlocuzione con la

Regione richiedente» e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», aggiungere, in fine, le seguenti: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;

d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda

n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti

funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c)

del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L.

n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza,

nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del

2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari

rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett.

a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione

del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla

governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di

sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassetta, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività

formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempimento della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia

amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività` connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni

di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali

sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 -

D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

- pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
- predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
- vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
- approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
- pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
- pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;
- rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
- dismissione delle linee ferroviarie;
- vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
- vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
- amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

- svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
- stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
- cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
- provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e

comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultralarga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinviengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del

patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto

tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del

sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato

generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitorea le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e

delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi

dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca

dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300

MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il

funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

2.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge".

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile

(art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza

(art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDE N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie

della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia

fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione

e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede

comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E

FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello

studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

- professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
- professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

- agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
- agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
- assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
- attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
- avvocato (d.P.R. 137/2012);
- notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
- dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

- indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
- coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
- coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
- promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
 - gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
 - agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
 - promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
 - gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
 - promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
 - coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

- politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
- politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
- procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale

decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema socio-sanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione

regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le

seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDE N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro

utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri;

elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDE N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della

normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in

uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di

carattere intersettoriale, di dimensione sovragionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovragionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008,

n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e

finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In

particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarica o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.39

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.40

[Fregolent](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.41

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».

2.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.45

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti

di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».

2.46

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa i competenti organi parlamentari dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono atti di indirizzo vincolanti per il negoziato, secondo i rispettivi regolamenti.».

2.47

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»

2.48

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-bis. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente.»

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.49

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.50

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.54

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».

2.55

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».

2.56

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».

2.57

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».

2.58

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».

2.59

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».

2.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».

2.61

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.62

[Silvestro](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere»

2.63

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere».

2.64

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», con le seguenti: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».

2.65

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», inserire le seguenti: «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».

2.66

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" inserire le seguenti: ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.67

[Fregolent](#), [Gelmini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di motivate e documentate esigenze regionali».

2.68

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.69

[Paita](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis ».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» inserire le seguenti «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,».

2.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.74

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».

2.71

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente

motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.72

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».

2.73

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, limita l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa, ovvero dispone uno o più negoziati successivi aventi ciascuno a oggetto alcune materie o ambiti di materie. In tale ultimo caso, ciascun negoziato segue il procedimento di approvazione di cui ai successivi commi ed è avviato entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma 8.».

2.75

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».

2.76

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.77

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.78

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.80

[Basso](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», sono sostituiti dalle seguenti: «delle indicazioni delle Camere».

2.81

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti: «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».

2.82

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», inserire le seguenti: «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», con la seguente: «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge.»

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117,

terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco

predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n.

104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDE N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto

pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni

provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e

vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce,

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema socio-sanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione

coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a

elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23

marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri

previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare

alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività

delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di

coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

- disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
- gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
- programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
- rilascio tessere di accesso ai porti;
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro

successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisporre e adottare lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettuare il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte

energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli

enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-

menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla

Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e

l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si

intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni

e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto

ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs. 152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.85

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello

schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" con le seguenti: "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.92

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;*

c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», a: «dello schema di intesa preliminare»;*

d) *al comma 5, sopprimere il primo periodo;*

e) *al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», con le seguenti: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;*

f) *al comma 5, sopprimere il terzo periodo;*

g) *al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;*

h) *al comma 6, dopo le parole: «delibera un», inserire le seguenti: «secondo».*

2.93

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e alle altre Regioni», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.94

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni»;*

b) *al secondo periodo:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il relativo termine»;*

2) *sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

2.95

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», con le seguenti: «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.96

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.91

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», fino alla fine del comma con le seguenti: «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».

2.98

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.99

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.», con le seguenti: «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4», con le seguenti: «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

2.100

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», inserire le seguenti: «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», a: «preliminare», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.102

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predisporre lo schema di intesa definitivo.».

2.105

[De Priamo](#), [Balboni](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Matera](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo approvano».

Conseguentemente:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;

2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».

2.106

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano».

2.107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», aggiungere le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.109

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.110

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», aggiungere la seguente: «vincolanti».

2.111

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,».

2.112

[Gelmini](#), [Fregolent](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare».

2.113

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

2.114

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», con la seguente: «assegnazione».

2.115

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.118

[Gelmini](#)

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Gli organi parlamentari, ai fini delle deliberazioni di propria competenza, possono chiedere che sullo schema d'intesa siano presentate osservazioni da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di altri soggetti e istituzioni competenti in materia. In tali casi, il termine per l'espressione del parere è prorogato di 20 giorni. Qualora il Governo non si conformi alle osservazioni e condizioni formulate dagli organi parlamentari, fornisce adeguata motivazione delle relative ragioni».

2.119

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.120

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.121

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di

sessanta giorni».

2.122

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta.»

2.123

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla

ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDE N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpellato in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il

territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi

della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica,

articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n.

84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adequata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art. 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini

dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n.

173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione

della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDE N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità

giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il

testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la

dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da

quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di

viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno

successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE)

esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno
2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti

aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demotnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei

beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi

esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle

attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto.

Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di

mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U.
Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei

LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarica o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».

2.125

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.127

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove

ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali - politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.128

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia le motivazioni politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.129

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.130

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».

2.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

2.132

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.133

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», inserire le seguenti: «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».

2.134

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», inserire le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2.135

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

2.136

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», inserire le seguenti: «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».

2.137

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.138

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

[Paita](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa, che vi è allegata», con le seguenti: «che recepisce l'intesa»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,» e sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», con le seguenti: «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», inserire le seguenti: «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.143

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.144

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.145

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», con le seguenti: «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.150

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».

2.151

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

2.154

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegati l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattienga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».

3.5

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».

3.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».

3.8

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e

documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.9

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», inserire le seguenti: «e finanziati».

3.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente».

3.14

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alle seguenti: «o negli ambiti di materie indicati».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.15

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» a: «indicati con legge» con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente

a) sopprimere il comma 2 ;

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.18

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

3.20

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».

3.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.24

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.25

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» con le seguenti: «con una legge ordinaria.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.23

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» con le seguenti: «con legge.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.27

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «con legge».

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicati con legge» aggiungere le seguenti: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;

c) sopprimere il comma 3.

3.29

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» *inserire le seguenti:* «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».

3.31

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1 bis) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.34

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1- bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».

3.36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni.».

3.37

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.38

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «in conformità a quanto previsto dal parere».

3.39

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

3.40

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il parere» inserire le seguenti :«è vincolante ed» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» con le seguenti: «e recepito il parere delle Camere».

3.41

[Borghese](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».

3.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime.».

3.44

[Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla

base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

2-quater. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma *2-ter*, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2-quinquies. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».

3.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

3.46

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le parole: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.49

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.51

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione)

1. Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

Art. 4

4.1

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».*

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge, e»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge,».*

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle

finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della

Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee,

fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,

prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con

decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto

l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria

regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del

2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio

(l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art. 4 d.P.C.M. n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDE N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino

alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza,

l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDE N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di

ammmodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del

Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle

attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e

l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la

natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza

permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti

relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano

compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione

dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema

bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente

riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50

MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si

identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

4.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e l'attuazione».

4.7

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», inserire le seguenti: «e finanziamento».

4.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» inserire le seguenti: «ed effettiva realizzazione».

4.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;

b) sopprimere il comma 2.

4.10

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.12

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».

4.14

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

4.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono

contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai principi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.

2-bis. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».

4.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» inserire le seguenti: «a partire da centottanta giorni».

4.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. c), della legge n. 197 del 2022».

4.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «legge» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.20

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.21

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

[Basso](#), [Nicità](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.26

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».

4.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.».

Art. 5

5.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.»

5.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.»

5.6

[Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «umane e strumentali»;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'intesa definisce altresì le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite».*

5.7

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono determinate da», con le seguenti: «sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta di una».

5.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», ovunque ricorra.

5.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentanti regionali» con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «da una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentati regionali» con le seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».*

5.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» con le seguenti: «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 2.*

5.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».

5.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.16

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» con le seguenti: «per ciascuna Regione.».

5.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;

b) sopprimere il comma 2.

5.19

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.21

[Musolino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»

5.22

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.23

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante

dell'UPI.».

5.24

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Ance regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Ance regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.».

5.27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»

5.28

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.29

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.31

[Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

5.33

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

5.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, a riportare le seguenti modifiche :

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.35

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.36

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.37

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

5.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la

metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».

5.39

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 2.

5.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

5.41

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» inserire le seguenti: «e tributi propri».

5.42

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e»

5.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

5.45

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno *standard* nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».*

5.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi *una tantum*, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».*

Art. 6

6.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:*

«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».

6.4

[Musolino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:* «3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.»

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.6

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.8

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

6.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.11

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».

6.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono di regola».

6.16

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite».

6.17

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» con le seguenti: «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza».

6.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

6.18

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».

6.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.».

6.21

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.».*

6.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

6.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».*

Art. 7

7.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» con le seguenti: «il disegno di legge»;*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *al comma 3, sostituire le parole: «Ciascuna intesa» con le seguenti: «La legge»;*
- e) *sopprimere il comma 5;*
- f) *al comma 6, sopprimere le parole: «di approvazione di intesa».*

7.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

7.6

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato o della Regione interessata» con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere»;*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «lo Stato o la Regione», con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere ».*

7.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» inserire le seguenti: «o su deliberazione delle Camere».

7.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «sospesa o».

7.10

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dell'efficacia dell'intesa può sempre essere deliberata nei casi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

7.9

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

7.11

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», inserire le seguenti: «, i tempi».

7.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» inserire le seguenti: «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante

dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».

7.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».

7.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con analoga maggioranza le Camere possono, su deliberazione conforme, votare la cessazione dell'intesa.».

7.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferre restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».

7.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».

7.19

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

7.21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: «uguale»;*
- b) *dopo la parola: «periodo», inserire le seguenti: «non superiore al primo».*

7.24

[Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

7.25

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «scadenza» inserire le seguenti: «, di ritenerla cessata con un termine inferiore oppure, salvo deliberazione motivata delle Camere, di farla cessare anticipatamente, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda».

7.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.».

7.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Ciascuna intesa individua i casi in cui».

7.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».

7.29

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Valente](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto delle disposizioni di legge regionale.».

7.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.

Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».

7.31

[Occhiuto](#), [Pirovano](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».

7.32

[Musolino](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.33

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.36

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.34

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche periodiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento, in particolare, alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, può prevedere la cessazione dell'intesa.».

7.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» con le seguenti: «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.41

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con la seguente: «dispongono»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».*

7.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con le seguenti: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa.».

7.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «possono»;*

b) *sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «dispongono».*

7.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «comma 1», *inserire le seguenti:* «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrativa e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».

7.52

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «, nonché delle relative coperture finanziarie».

7.51

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.53

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «alle Camere e»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».

7.54

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.56

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.57

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alle Camere».

7.58

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alla Commissione

bicamerale per le questioni regionali».

7.59

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».

7.60

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».

7.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.62

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

7.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle Camere, alle singole regioni e alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64

[Gelmini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione. Il Governo, nella relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio, tiene specifico e motivato conto delle relazioni di cui al periodo precedente.».

7.65

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 6.

7.66

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di

trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».

7.68

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».

7.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Art. 8

8.1

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre

Regioni.».

8.4

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;

b) *al comma 2 sostituire la parola: «standard» con le seguenti parole:* «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;

8.6

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai

fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».

8.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle regioni che non sono parte delle intese approvate con legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, sono garantite le medesime risorse ad invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese in, ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.»

8.13

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti principi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».

8.14

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» con le seguenti: «È garantito».

8.15

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.18

[Borghese](#), [Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le intese tengono conto di eventuali modifiche alle vigenti regole di bilancio conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione a esigenze di uniformità e alle competenze e funzioni attribuite alla Regione, rispetto ai vincoli che ne derivano in ordine al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.».

8.0.1

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.0.2

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

Art. 9

9.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su

questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

9.5

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.8

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle

amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

9.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.

1-*ter*. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».

9.9

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento», *con le seguenti:* «Al fine di garantire l'unità e la coesione nazionale, lo sviluppo

economico, la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento»;

b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità garantendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi.».*

9.10

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» fino a: «anche attraverso:» con le seguenti: «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».

9.11

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» con le seguenti: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».

9.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» inserire le seguenti: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;*
- b) *dopo le parole: «Costituzione, promuove» inserire le seguenti: «con legge dello Stato»;*
- c) *dopo le parole: «l'esercizio effettivo» inserire le seguenti: «e uniforme».*

9.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,

promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

9.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».

9.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».

9.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

9.18

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione», inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».

9.19

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».

9.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» con le parole: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

9.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», aggiungere le parole: «aggiuntive».

9.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».

9.23

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».

9.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un utilizzo più razionale,» inserire la seguente: «equo,».

9.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».

9.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».

9.27

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporre la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».

9.28

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».

9.31

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spinelli](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#)

Al comma 2, dopo la parola: «informa», inserire le seguenti: «le Camere e».

9.29

[Fregolent](#), [Gelmi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.30

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.32

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

Art. 10

10.1

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.4

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 1.

10.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 1.

10.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.»

10.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.»

10.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.»

10.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.»

10.12

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli e i termini ivi sanciti per le amministrazioni statali. L'atto d'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.»

10.13

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.»

10.14

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.»

10.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

10.16

[Patton](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

10.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.18

[Durnwalder](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

10.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

10.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite

segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

89ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,55

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. **207** e **549** (*Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, come anche verrà fatto per i documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** propone di dedicare la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 19 luglio, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge n. 615, in materia di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, e degli ordini del giorno.

Propone altresì che, nella seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 luglio, che potrebbe eventualmente essere anticipata alle ore 8,30, sia avviata la discussione generale sui disegni di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani.

La Commissione conviene.

Il ministro CALDEROLI ritiene opportuno, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti al disegno di legge n. **615**, anticipare l'espressione del parere dei relatori e del Governo, in modo che, con riferimento alle proposte di modifica su cui vi è un orientamento favorevole condizionato alla riformulazione, alla 5ª Commissione siano sottoposti direttamente gli eventuali testi 2, qualora la proposta di riformulazione venga accettata dai proponenti.

Il **PRESIDENTE**, nel convenire sulle considerazioni del Ministro, propone di mantenere all'ordine del giorno della prossima settimana il seguito dell'esame dei disegni di legge n. **615** e connessi per l'espressione del parere dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.21. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

91^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), in relazione agli emendamenti presentati, informa che sono già in corso valutazioni per approfondire e migliorare alcune questioni di merito. Auspica quindi che si proceda quanto prima alla illustrazione degli emendamenti, magari già a partire dalla seduta di martedì 25 luglio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che si è convenuto di lasciare aperta anche la prossima

settimana la discussione generale che inizierà oggi e che si concluderà probabilmente proprio nella seduta di martedì 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrà iniziare l'illustrazione degli emendamenti orientativamente martedì 25 luglio, o al più tardi il giorno successivo.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che il progetto di riforma del sistema di elezione degli organi delle Province interessi i cittadini non tanto per la possibilità di eleggere direttamente il presidente e il consiglio provinciale, quanto per l'inefficiente funzionamento degli enti di area vasta. Pertanto, a suo avviso, sarebbe più importante risolvere le criticità nell'erogazione dei servizi, per esempio legati alla manutenzione della rete stradale.

In secondo luogo, segnala l'opportunità di uno snellimento del testo in esame, in quanto l'eccessiva complessità può determinare difficoltà interpretative.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda l'approccio costruttivo e non pregiudizialmente contrario del Partito democratico alla proposta di reintroduzione dell'elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio. Tuttavia, ritiene che una eventuale riorganizzazione delle Province debba essere accompagnata e giustificata dall'attribuzione di nuove funzioni agli enti intermedi, per rispondere alla domanda di servizi dei cittadini e alle esigenze legate alla loro gestione da parte delle amministrazioni locali più piccole.

Di conseguenza, però, occorre conferire alle Province anche la dotazione di personale e le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle ulteriori funzioni, per scongiurare il rischio di disattendere le aspettative che l'elezione diretta comporta circa l'esercizio dell'azione politica-amministrativa. In assenza di risorse adeguate, infatti, sarebbe impossibile per qualsiasi organo di governo provinciale esercitare la necessaria discrezionalità nel formulare la propria proposta di amministrazione del territorio, aggravando la disaffezione dei cittadini verso la politica.

Chiede pertanto garanzie al Governo sulla copertura degli oneri finanziari, affinché non vi sia, attraverso lo strumento della legge delega, un rinvio a tempo indeterminato del trasferimento delle risorse.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che, con il progetto di riforma in esame, sia alto il rischio di deludere le aspettative dei cittadini, la cui insoddisfazione è determinata dalla inadeguatezza dei servizi erogati, come è emerso nel ciclo delle ulteriori audizioni svolte sul testo unificato predisposto in sede di Comitato ristretto.

Infatti, se si ripristina il sistema di elezione diretta e si rinvia a una delega esercitabile entro diciotto mesi la definizione delle funzioni delle Province e il relativo trasferimento di risorse, è probabile che la riforma sarà percepita dai cittadini come un provvedimento che interessa solo la classe politica e che produrrà effetti negativi a carico degli organi di governo provinciali chiamati a operare in assenza di adeguate dotazioni economiche e di personale.

Nel sottolineare che la posizione del MoVimento 5 stelle è distante da quella prefigurata nel testo in esame, auspica l'accoglimento di alcune proposte di modifica, per evitare il rischio che sia trascurato l'interesse pubblico a vantaggio di pochi.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una valutazione complessivamente positiva del testo in esame, sottolineando l'importanza di reintrodurre anche a livello provinciale l'elezione diretta. Ricorda che la sua parte politica ha avversato in passato l'elezione di secondo grado di rappresentanti dei cittadini, con riferimento non solo agli organi di governo delle Province, ma addirittura al Senato, come prospettato al tempo della riforma costituzionale del Governo Renzi.

Riconosce che vi sono criticità riguardo alle funzioni e alle dotazioni di risorse e di personale, del resto inevitabili se si considera la complessità di una riforma tesa a ripristinare enti a cui sono stati sottratti competenze, personale e stanziamenti. Trattandosi di cambiamenti molto significativi, è necessario ricorrere allo strumento della delega, con l'auspicio che sia possibile intervenire più rapidamente, anche prima della scadenza prevista di diciotto mesi, per la definizione di compiti, risorse e personale. A tale riguardo, considerato che il passaggio delle funzioni delle Province alle Regioni in passato non è stato accompagnato da un concomitante trasferimento di risorse, è evidente che per effettuare il

percorso inverso non si potranno sottrarre fondi alle Regioni stesse.

Conclude, auspicando che in sede emendativa sia possibile apportare ulteriori miglioramenti al testo unificato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che non sia dimostrabile una connessione diretta tra il malfunzionamento delle Province e la riforma del 2014 sul meccanismo di elezione dei presidenti e dei consigli provinciali. Piuttosto, la causa va ricercata nella consistente riduzione dei trasferimenti destinati alle Province.

Ciò nonostante, il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario a un ripristino dell'elezione diretta. Occorre però tenere presente che attualmente l'ente, sebbene riceva investimenti adeguati alla sua funzione di stazione appaltante, continua a essere in difficoltà per la spesa corrente, legata all'esercizio di funzioni fondamentali, attualmente circoscritte alla manutenzione stradale e alla edilizia scolastica, anche a causa di significativi tagli al personale.

Riconosce che la soluzione dell'elezione di secondo grado si è rivelata inefficace nella pratica, poiché i sindaci e i consiglieri comunali eletti anche negli organi provinciali non riescono a svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni, così che la Provincia ha perso la sua capacità di conciliare le istanze di area vasta operando un riequilibrio tra i capoluoghi e le zone interne, che è poi il compito specifico della politica.

Ricorda di aver presentato già nella scorsa legislatura un disegno di legge per superare questa criticità, in sede di riforma del testo unico degli enti locali, con una soluzione - che peraltro ritiene ancora valida - di compromesso, anche per tenere conto delle differenti posizioni all'interno della composita maggioranza che sosteneva il Governo Draghi. Per la precisione, si propone di consentire ai presidenti delle Province di costituire proprie giunte, anche numerose, composte da amministratori esclusivamente dedicati al compito di governo del territorio provinciale.

Per giustificare l'elezione diretta, però, occorre attribuire ulteriori funzioni alle Province, con la relativa dotazione economica, umana e strumentale per esercitarle. Dal punto di vista economico, non è ancora chiara la quantificazione complessiva degli oneri, su cui incide in particolare il costo per il personale. A tale riguardo, sottolinea un'ulteriore difficoltà, derivante dall'acquisizione di qualifiche superiori - e quindi di migliori condizioni economiche - da parte del personale trasferito alle Regioni, cui nel frattempo sono state attribuite competenze di gestione diretta di funzioni precedentemente svolte a livello provinciale. Pertanto, un eventuale nuovo trasferimento alle dipendenze degli organi provinciali potrebbe essere particolarmente difficoltoso.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, invita la relatrice a una particolare cautela sulla definizione di sistemi utilizzabili solo in sede di prima applicazione, tra l'altro con un unico collegio elettorale coincidente con il territorio provinciale, che sarebbe in contraddizione con la funzione della Provincia di riequilibrare il peso elettorale dei capoluoghi e quello delle aree interne. Auspica quindi che si evitino soluzioni affrettate, ripristinando eventualmente il meccanismo precedente, su cui si sono espressi favorevolmente tanti amministratori di differente orientamento politico, cioè un sistema proporzionale con premio di maggioranza e collegi provinciali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, secondo una Nota del ministero dell'Interno, i costi per l'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali, nonché di sindaci e consigli metropolitani, nelle regioni ad autonomia ordinaria, sono pari complessivamente a circa 223 milioni di euro.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) sottolinea che, secondo il documento consegnato dalla Corte dei conti, gli oneri degli organi istituzionali nel 2013, quindi prima della riforma, ammontavano a 78 milioni circa.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che la cifra complessiva quindi è di circa 300 milioni, cui vanno aggiunte le risorse necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni.

La senatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) sottolinea che, con la riforma del 2014, l'ente provinciale ha perso il ruolo di coordinamento nel rapporto tra enti locali e Regioni, a svantaggio dei sindaci dei Comuni più piccoli. Successivamente, sono stati introdotti alcuni correttivi, per esempio con l'attribuzione al presidente della Provincia di una indennità pari a quella del sindaco del Comune capoluogo.

Conviene sulle criticità sottolineate dal senatore Parrini, ritenendo tuttavia prevalente l'esigenza di

rappresentanza degli interessi di tutti i territori, con la previsione di collegi uninominali, proprio a tutela degli enti di minori dimensioni.

Sottolinea che, sulle linee generali della riforma, vi è un orientamento condiviso, per cui auspica che sia possibile proseguire il lavoro costruttivo svolto finora al fine di risolvere le criticità evidenziate. Per esempio, per quanto riguarda il personale, si potrebbero trovare soluzioni alternative, per il nuovo trasferimento dalla Regione alla Provincia, attraverso comandi o distacchi, o misure compensative legate alla mobilità.

Conclude, sottolineando l'importanza di un esercizio efficace delle funzioni provinciali, soprattutto quando sono complementari a quelle comunali, come accade per esempio per la manutenzione delle strade.

Il ministro CALDEROLI segnala che è in discussione presso la 6a Commissione il disegno di legge di delega per la riforma fiscale (Atto Senato [797](#)), nell'ambito del quale dovrebbe essere affrontato anche il tema del consolidamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, come richiesto da UPI e ANCI. In effetti, attualmente il finanziamento delle Province è legato solo ai tributi connessi al trasporto su gomma, Rc auto e imposta provinciale di trascrizione (IPT), che non sono ovviamente sufficienti a offrire al cittadino la garanzia della erogazione dei servizi. Ricorda infine che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono essere finanziate integralmente.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritiene che non si possa ridurre la riforma delle Province solo a una questione di mancanza di risorse, che peraltro sono necessarie anche a Comuni e Regioni. A suo avviso, è indispensabile, dopo gli effetti disastrosi della riforma del 2014, che questi enti recuperino dignità, attraverso la legittimazione dell'elezione diretta, e siano messi in grado di svolgere funzioni importanti, che al momento non sono più esercitate, per esempio per la tutela dell'ambiente e delle acque. Anche nella gestione del ciclo dei rifiuti, il coordinamento provinciale è indispensabile perché si raggiunga la massa minima di volumi per lo smaltimento.

A suo avviso, corrispondere alle attese dei cittadini non consiste tanto nel ridurre il personale politico, quanto invece nel rispondere a esigenze concrete della collettività.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea l'approccio responsabile del Partito democratico che, pur avendo promosso la riforma del 2014, è disponibile a metterla in discussione, riconoscendo i limiti emersi in fase di attuazione.

Il lavoro costruttivo svolto in sede di Comitato ristretto ha consentito di modificare l'impostazione originaria proposta dalla maggioranza, secondo cui l'essenza della riforma doveva riguardare il metodo di elezione degli organi provinciali. In corso d'opera, si è spostata invece più opportunamente l'attenzione sulle funzioni da attribuire alle Province, che peraltro il Gruppo PD, attraverso propri emendamenti propone di aumentare ulteriormente, includendo le competenze in materia di protezione civile, ambiente e sicurezza del lavoro. Conseguentemente, assume particolare rilievo la dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie per un efficace esercizio di queste funzioni. Da questo punto di vista, ritiene che occorra un supplemento di istruttoria per superare le criticità già emerse nel dibattito. Analogo discorso riguarda il sistema elettorale, indicato solo per la prima applicazione e la cui definizione a regime è stata delegata al Governo.

Ritiene altresì che la previsione di abbassare dal 50 al 40 per cento la soglia per l'elezione al primo turno del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano rappresenti un *vulnus* che contraddice la ricerca di una maggiore legittimazione e autorevolezza degli organi di governo e impedisce una collaborazione fattiva con la sua parte politica. Se si intende davvero costruire un percorso comune, a suo avviso, occorre concentrare l'attenzione sulle funzioni da attribuire delle Province, sull'individuazione delle risorse necessarie per supportare adeguatamente le funzioni e sul sistema elettorale. Questi tre elementi rappresentano le condizioni necessarie per avviare un confronto utile e privo di pregiudiziali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 48 del

Regolamento, lo svolgimento delle due indagini conoscitive proposte dalla senatrice Maiorino e riguardanti il fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri e le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nei settori di competenza della 1a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE ([n. 53](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relattrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 agosto - che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando altresì la precedente direttiva 2009/50/CE.

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023.

Le disposizioni dettate dalla direttiva oggetto di recepimento intendono promuovere un regime più attraente ed efficace nei Paesi dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

Nello specifico, la direttiva si propone di: ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta blu UE), stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri; ampliare i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari; estendere le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta

blu UE.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 27-*quater*, rubricato "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE".

La lettera *a)* del comma 1 modifica i requisiti di istruzione o di formazione ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. In base alle nuove previsioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3 dell'articolo 27-*quater*, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

L'effetto conseguito consiste nell'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il rilascio della Carta blu UE. Infatti, con la novella in oggetto, sono ora inclusi anche i beneficiari di protezione internazionale, coloro che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 innovano il comma 5 dell'articolo 27-*quater*, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva. In particolare, è ora previsto che il datore di lavoro debba indicare: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore, come indicata nel novellato comma 1 dell'articolo 27-*quater*; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; con riferimento al parametro di natura economica, l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La lettera *h)* aggiunge all'articolo 27-*quater* i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario

dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il comma 5-ter stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

La lettera i) reca un intervento abrogativo di coordinamento.

La lettera l) modifica il comma 8 dell'articolo 27-*quater*, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è ora previsto che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera m) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle "annotazioni" della Carta blu UE, al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale sia coloro che sono in possesso di determinate competenze professionali.

La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, dei requisiti di professionalità richiesti ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

In tali casi, alla lettera o), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.

La lettera p) riduce da due anni a dodici mesi il termine concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-*ter*.

La lettera q) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera r) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera p).

La lettera s) inserisce la previsione sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima.

La lettera t) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Riguardo alle modifiche introdotte, si segnala, in via di sintesi, che: viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto (in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi).

La lettera u) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'istituto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, come osserva la relazione illustrativa, reca

un aggiornamento tecnico - in relazione a norme sopravvenute - nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Ricorda che il decreto-legge n. 20 del 2023, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'*iter* del provvedimento prevede che esso sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il decreto è poi trasmesso alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri (da esprimere entro il prossimo 18 agosto).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 individua i seguenti criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio: progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri allo scopo di agevolarne l'integrazione; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 indica i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote. In particolare, sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell'assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'articolo 4 elenca i criteri specifici per i flussi di ingresso, consentiti dalla legge, al di fuori delle quote. In particolare, si prevedono: incrementi degli ingressi per il triennio 2023-2025; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri che abbiano completato tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di

formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, riguarda la determinazione delle quote di ingresso. L'articolo 5 stabilisce, per il triennio 2023-2025, il numero complessivo di ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo, ripartito per singola annualità.

L'articolo 6, all'interno delle quote complessive di cui all'articolo 5, determina il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso le quote sono riferite alle singole annualità.

L'articolo 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nello specifico si tratta di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione sui rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Sono inoltre previste riserve di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera a), in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 stabilisce i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni attuative del presente decreto.

In particolare, si dispone che, trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'articolo 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, possa effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 5.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta dei Ministeri competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di "mercato del voto".

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che - nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo - quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle Province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle Province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da

attribuire alle Province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle Province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle Regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione - individuata dal testo unificato in esame - di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta

nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle Regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle Province, che hanno competenza su questioni importanti - al momento del tutto trascurate - per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la Regione, all'edilizia scolastica. Segnala inoltre la necessità di attribuire alle Province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla Città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai Comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il MoVimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni. Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle Province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra Province e Città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente [TOSATO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 542, 744 E 764

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede di valutare la congiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. [116](#), recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, ai disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#), e [764](#) (Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato), di cui non è ancora stato avviato l'esame in sede referente.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. [744](#) (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).

Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.

Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e

diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **PIROVANO (LSP-PSd'Az)**, in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori

funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si

auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5ª Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-bis, primo periodo e dell'articolo 126 bis del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore **DELLA PORTA** (FdI) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.

Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il presidente **BALBONI** fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.

Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.

A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il senatore **CATALDI** (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento

1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.

Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.

Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.

Su richiesta del ministro CALDEROLI, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.

Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.

Le senatrici [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) e [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.

Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.

Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.

Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).

Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).

Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich", all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.

A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.

Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.

La relatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.

Il presidente [BALBONI](#), dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5ª Commissione di poter esprimere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);
 - con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- considerato, peraltro, che:
- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-quater (articolo 20-decies) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-quinquies (articoli 20-undecies e 20-duodecies) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;
 - il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/8/1 (già em. 1.94)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il

commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Art. 1

1.3 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.11 (testo 2)

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.36 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.57 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», inserire la seguente: «equamente».

1.70 (testo 2)

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

2.30 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.33 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni».*
- b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

2.73 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.94 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*
- 2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

Art. 7

7.6 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », inserire le seguenti: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

Art. 8

8.12 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

Art. 9

9.9 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;*
- b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*
- c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».

Art. 10

10.12 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (ant.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri si sono svolti gli interventi di replica della relatrice e del sottosegretario Wanda FERRO.

Dà quindi avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, interviene la senatrice **GELMINI** (Az-IV-RE), che

si sofferma sulla proposta 1.1 la quale va inserita in una serie di proposte emendative volte a trasporre all'interno del testo unificato le istanze del proprio Gruppo già contenute nell'A.S. n. [490](#) a sua prima firma sull'elezione indiretta.

Più in generale, si concentra sul complesso degli emendamenti al testo unificato in esame, evidenziando come essi possano essere suddivisi in cinque gruppi.

Il primo gruppo è costituito da emendamenti che traspongono la già citata proposta di legge a sua prima firma nel testo unificato della Commissione, al fine di aggiornare la disciplina attualmente vigente, armonizzandola con la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, senza tuttavia ritornare alla logica delle "vecchie province" intese come istituzioni di rappresentanza diretta delle comunità politiche locali. Tra questi emendamenti, a titolo esemplificativo, vi sono quelli che eliminano il riferimento all'elezione diretta degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane ovvero reintroducono l'assemblea dei sindaci come organo di governo delle province o reintroducono la conferenza metropolitana come organo di governo delle città metropolitane.

Il secondo gruppo di emendamenti interviene sulle funzioni e sulle competenze delle province, come, ad esempio, le proposte che mantengono le funzioni fondamentali attualmente in vigore e integrano la gestione dell'edilizia scolastica con la gestione di compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado, artistica e professionale, nonché la funzione, previa intesa con i comuni, di centrale unica di committenza e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. In questo gruppo, rientrano anche gli emendamenti finalizzati a modificare le funzioni fondamentali delle province, disciplinando dettagliatamente la materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente e aggiungendo alcune funzioni di protezione civile e di polizia locale.

Il terzo gruppo di emendamenti riguarda le proposte volte a modificare il sistema di elezione degli organi di governo delle "nuove" province. Tra questi emendamenti vi sono sia quelli che mantengono il sistema di elezione indiretta degli organi rappresentativi e di governo sia quelli che intervengono sul sistema di elezione diretta per apportarvi delle modifiche.

Il quarto gruppo di emendamenti sopprime sostanzialmente la fase transitoria in cui, secondo la proposta in discussione, non vengono fissate né le funzioni né le modalità di elezione delle province, essendo la disciplina di tali materie delegata al Governo, con la conseguenza di procedere comunque al rinnovo anticipato degli organi attualmente in carica, determinando un'interruzione traumatica delle esperienze in corso, senza che le "nuove" province abbiano ancora preso forma.

Il quinto ed ultimo gruppo di emendamenti assume una valenza residuale e riguarda alcune specifiche questioni, come le competenze aggiuntive per le province montane e confinanti con Stati esteri, nonché l'abrogazione del limite dei tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in considerazione della difficoltà di assicurare il ricambio del sindaco nei comuni di piccole dimensioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.1 interamente sostitutivo dell'articolo 2, volto ad introdurre la giunta provinciale e a disciplinare le funzioni fondamentali delle province, attraverso correttivi alla legge Delrio in senso alternativo rispetto al testo unificato in discussione. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.8, che prevede la possibilità per i presidenti delle province di revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale.

Interviene incidentalmente la relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) che, con riguardo all'emendamento 2.8, fa presente come tale facoltà sia già prevista in base all'articolo 46 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.6 che, riprendendo la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, introduce il concetto di rappresentanza territoriale tra i criteri di composizione della giunta provinciale.

La senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE), nel rinviare alla illustrazione complessiva precedentemente svolta, si focalizza sugli emendamenti 2.2 e 2.3 riguardanti, rispettivamente, l'assemblea dei sindaci e le modalità di elezione, attraverso il meccanismo di secondo grado, del presidente della provincia.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) procede all'illustrazione degli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.11, sottolineando la necessità di giungere in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge in esame, al

fine di ridefinire il ruolo e le funzioni degli enti provinciali.

Infatti, nel sottolineare che oggi l'ente provincia non solo risulta depotenziato, ma anche prossimo all'estinzione, ritiene che vada contrastata la campagna demagogica volta a ridurre le dimensioni e il ruolo degli organi politici, con il solo effetto di peggiorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini. Rivendica quindi le proposte emendative sull'innalzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, rammentando che i tagli apportati negli ultimi anni hanno compresso gli spazi di democrazia e azzerato importanti presidi territoriali, come quelli rappresentati da sindaci e assessori di piccoli comuni, incarichi questi spesso ricoperti da cittadini che hanno svolto un lavoro proficuo per le rispettive comunità territoriali.

Rappresenta, altresì, la necessità di riqualificare un ente intermedio come le province, il cui ruolo è prezioso, come si evince anche dal fatto che, di recente, molti comuni di piccole dimensioni hanno chiesto di avvalersi degli enti provinciali come centrali uniche appaltanti, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

Infine, sottolinea come l'ente provinciale possa assumere una valenza importante anche ai fini della formazione sul territorio della classe politica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.12, che interviene sulla disciplina delle incompatibilità degli amministratori locali, vietando il cumulo tra la carica di sindaco e quella di presidente della provincia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ricordare come il Gruppo del Partito democratico abbia a cuore la ridefinizione del ruolo delle province ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, si sofferma sulle proposte 2.9, nonché sugli identici emendamenti 2.13 e 2.14, evidenziando come queste riproducano il contenuto delle osservazioni inserite nel parere del Comitato per la legislazione. Al riguardo, esprime il proprio apprezzamento per il ruolo prezioso svolto da tale organismo, ai fini del miglioramento della qualità della tecnica legislativa.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 3, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta 3.1, finalizzata a differenziare il ruolo delle province da quello delle città metropolitane, avendo queste ultime una specificità propria che richiede una disciplina specifica, tra cui una conduzione unitaria delle politiche di trasporto e urbanistiche.

A tale riguardo, esprime apprezzamento per la proposta 3.3 del senatore De Priamo, che modifica la denominazione di sindaco metropolitano in presidente della città metropolitana, onde evitare confusioni linguistiche.

Dà poi conto dell'emendamento 3.5, con il quale si chiede di mantenere l'istituto della conferenza metropolitana quale sede di confronto con i sindaci dell'area metropolitana.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2 interamente sostitutivo dell'articolo 3 e finalizzato a recuperare le proposte di legge del MoVimento 5 Stelle volte a valorizzare il concetto di rappresentanza e a eliminare la coincidenza tra il sindaco metropolitano e il sindaco del comune capoluogo di provincia. Altresì, con l'emendamento in esame, si interviene sulla disciplina riguardante le funzioni e le politiche di programmazione in capo alla città metropolitana.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) si sofferma sull'emendamento 3.3, precedentemente richiamato dal senatore Parrini, finalizzato a modificare la denominazione di sindaco metropolitano con quella di presidente della città metropolitana, onde evitare una confusione di carattere verbale, stante il fatto che, con la nuova disciplina, il sindaco metropolitano non coinciderà più con il sindaco del comune capoluogo.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.10 e 3.15, concordando con le considerazioni di carattere generale precedentemente svolte dal senatore Paroli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 e 3 del testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore **LISEI** (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S. **733**, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

97ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023 della 9ª Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene irragionevole, sul piano della tecnica legislativa, inserire una norma riferita alla libera attività professionale in un provvedimento che destina incentivi alle imprese. Si tratta di realtà ontologicamente diverse. Anticipa quindi un voto contrario.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che gli emendamenti in esame sono stati presentati da senatori sia di maggioranza che opposizione.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), avendo sottoscritto l'emendamento 2.50 (testo 2), evidenzia come la *ratio* della misura consiste nell'assegnazione di incentivi a tutti i soggetti economici che creano sviluppo e occupazione.

Il **PRESIDENTE** concorda con il senatore Cataldi sul fatto che, ferme restando le perplessità sulla collocazione della norma, il principio non sia di per sé sbagliato: infatti anche le professioni possono ricevere incentivi, a determinate condizioni.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge n. 615, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che saranno oggetto di appositi emendamenti da parte dei relatori.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, consegna alla Presidenza una lettera, sottoscritta dai rappresentanti in Commissione dei gruppi del PD, M5S e Misto, per chiedere, prima di procedere alle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in titolo, di acquisire dal Comitato tecnico per la determinazione dei LEP quelle informazioni sui dati e sui criteri adottati a supporto dell'attività del Governo che avrebbero dovuto essere oggetto dell'interlocuzione con il professor Cassese, il quale purtroppo ha declinato per due volte l'invito a essere audito. In questo modo, si potrebbe colmare almeno parzialmente la disparità di conoscenze tra Governo e Parlamento e consentire ai parlamentari di esprimere il proprio voto in modo quanto più possibile consapevole e informato.

Il **PRESIDENTE** ritiene opportuno trasmettere la lettera al ministro Calderoli, essendo il Comitato un organo di consulenza del Governo.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) fa presente che, in ogni caso, la Presidenza può organizzare i lavori in modo che non si proceda alle votazioni prima che sia data risposta alla richiesta formulata dal senatore Giorgis.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) auspica che l'esigenza di dati e informazioni utili per una decisione consapevole su un disegno di legge così importante sia avvertita e condivisa anche dalla maggioranza. A suo avviso, si tratta di una questione ineludibile per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Eventualmente, si potrebbero richiedere questi elementi conoscitivi anche alla Ragioneria generale dello Stato, qualora il CLEP ritenga di non fornirli. In ogni caso, ribadisce che non è possibile procedere alle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il **PRESIDENTE** invita il senatore Giorgis a formulare nuovamente la propria richiesta anche nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi, alla presenza del Ministro, al momento impegnato nei lavori di un'altra Commissione, in modo che successivamente si possa assumere una determinazione sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il relatore **LISEI** (FdI) ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. In questo modo, si corrisponde all'esigenza, già evidenziata nel dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2023 (il cosiddetto "decreto Cutro"), di un aumento degli ingressi regolari, per far fronte alla carenza di manodopera nei settori produttivi. Segnala che, tra i criteri previsti dallo schema di decreto in esame, si prevedono quote premiali per gli Stati con cui vi è un rapporto di collaborazione per facilitare la migrazione regolare e incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La senatrice **MALPEZZI** (PD-IDP) sottolinea che la Conferenza Unificata ha formulato alcune

raccomandazioni, chiedendo un incremento della quota di ingressi regolari, la preventiva condivisione della bozza della circolare attuativa e che si tenga conto delle professionalità di cui necessitano i territori. Propone quindi di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni in tal senso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sollecita la maggioranza ad affrontare il tema dell'immigrazione in modo complessivo, cercando di risolvere il problema alla radice, attraverso interventi di sostegno da parte della cooperazione internazionale. Inoltre, ritiene necessario evitare di alimentare i conflitti nei Paesi politicamente instabili, attraverso il commercio di armi.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'intervento del Governo mira ad ampliare gli ingressi regolari, per corrispondere alle richieste del mondo produttivo, attraverso la conclusione di accordi con alcuni Paesi, come quello sottoscritto recentemente con il Presidente della Tunisia dalla Presidente del Consiglio, insieme alla Presidente della Commissione europea e al Primo Ministro olandese.

Sottolinea che tra gli obiettivi della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea vi è proprio quello di affrontare il tema dell'immigrazione, anche sotto un profilo di sicurezza, in particolare fornendo strumenti alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda altresì che è stato istituito un registro a livello europeo sulle armi consegnate all'Ucraina, proprio per evitarne una circolazione incontrollata al termine del conflitto, come avvenuto in occasione della guerra nella ex Jugoslavia.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, è stato approvato un emendamento per favorire la concessione di visti d'ingresso ai lavoratori stranieri che abbiano già prestato in modo continuativo la loro attività in settore specifici. Pertanto, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente avanzata.

Si passa alla votazione della proposta di parere.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta del relatore di non recepire le indicazioni della Conferenza Unificata, peraltro in un parere non vincolante, che però avrebbe potuto fornire utili indicazioni per un ulteriore intervento legislativo. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'articolo 6. Ritiene infatti che i problemi della inefficacia delle Province non derivino dalla scelta di una elezione di secondo livello.

Con l'emendamento 6.9, invece, si intende mantenere l'accesso al ballottaggio, prevedendo che sia eletto solo chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A suo avviso, in questo modo si pone rimedio alla eccessiva frantumazione delle liste che si verifica al primo turno e si assegna una maggiore legittimazione democratica al candidato che risulti eletto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene opportuno mantenere l'attuale soglia per l'accesso al ballottaggio, evitando di portarla al 40 per cento, perché in questo modo, a suo avviso, si rispecchia più fedelmente la volontà dell'elettore. Sottolinea che tale modifica, tra l'altro, è stata oggetto di critiche da parte degli esperti nel corso delle audizioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'illustrare gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.11, sottolinea che la sua parte politica è estremamente favorevole al ritorno al suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente della Provincia. A suo avviso, infatti, l'esperienza dell'elezione di secondo livello è stata totalmente negativa, poiché ha favorito fenomeni esasperati di trasformismo.

Tuttavia, nel ripristinare il voto popolare, appare irragionevole modificare il sistema elettorale previgente, che si è dimostrato efficace, sostituendolo per di più con un meccanismo farraginoso, caratterizzato da collegi plurinominali e preferenze.

Ritiene inoltre criticabile la scelta di ridurre dal 50 al 40 per cento la soglia per l'accesso al ballottaggio, soprattutto in un periodo di alto astensionismo, in quanto l'elezione del presidente della Provincia da parte di una maggioranza relativa finisce per accrescere ulteriormente la distanza della politica dai cittadini.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra l'emendamento 6.7, con cui si propone che, fatte salve le incompatibilità previste dal TUEL, ciascun candidato a presidente della Provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcuna Provincia o Città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.12, che è volto a ripristinare la percentuale del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia, al fine di garantire la più ampia legittimazione democratica al candidato eletto. Invita la maggioranza a riflettere sui possibili effetti negativi di una elezione degli organi della Provincia da parte di una minoranza.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.14, con cui si intende porre rimedio a un inconveniente di carattere tecnico. Infatti, secondo i termini stabiliti nel testo per l'indicazione dell'apparentamento con gruppi di candidati, in caso di ballottaggio, qualora a uno dei due candidati debba subentrare il primo in graduatoria, questi non avrebbe più la possibilità di effettuare tale indicazione. Pertanto, la proposta è di prevedere che il termine sia spostato alla domenica precedente al turno di ballottaggio.

Al di là della modifica molto puntuale, a suo avviso, tale svista dimostra che il provvedimento è stato predisposto in modo affrettato e superficiale. Invita pertanto a una maggiore ponderazione.

Non essendoci richieste di ulteriori interventi, sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) formula considerazioni molto critiche sulla organizzazione dei lavori della Commissione, molto frammentati e disordinati, probabilmente a causa delle pressioni del Governo per iniziare le votazioni sull'Atto Senato n. 615. Chiede che sia convocato un Ufficio di

Presidenza per una opportuna programmazione dei lavori.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. [764](#), recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. [733](#) (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. [182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 2

2.106 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;*

c) *sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole : «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) *determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;*

3) *indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;*

4) *assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;*

5) *fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;*

6) *istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

«finanziari» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

3.5 (testo 2)/20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/27

[Occhiuto](#), [Gelmini](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.»

3.5 (testo 2)/31

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.»

3.5 (testo 2)/32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.5 (testo 2)/36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

[Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.5 (testo 2)/55

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Gelmini](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 14 settembre.

Il presidente **BALBONI** avverte che darà senza ulteriore indugio inizio ai lavori, sebbene la Commissione non sia ancora al completo, essendo già trascorsi quindici minuti rispetto all'orario della convocazione.

Avverte altresì che l'ordine del giorno G/615/8/1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 2.91 decade.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.98.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottolinea che l'emendamento è volto a prevedere una doppia verifica dello schema di intesa da parte del Consiglio dei ministri, in modo da avere la certezza che la devoluzione di competenze corrisponda effettivamente all'interesse dei cittadini.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 2.98, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.99.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema preliminare di intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.99 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, anch'esso volto a precisare il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a esprimere un parere vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), l'emendamento 2.101 è posto in votazione e respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.102, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.103.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, il cui obiettivo è precisare il ruolo del Parlamento nel processo di formazione dello schema di intesa, attraverso l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, nonché della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.103 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.104.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza del coinvolgimento delle Camere nella definizione e approvazione delle intese, precisando la procedura in modo molto puntuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.104 non è approvato.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.105.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.107.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in esame e sulla successiva 2.108. Si tratta di emendamenti tesi a rafforzare il ruolo del Parlamento, attraverso un potere anche emendativo sullo schema di intesa.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento in esame, sottolinea che non si è considerato quali effetti potrebbe avere nell'*iter* di definizione dell'intesa un eventuale atto di indirizzo contrario o parzialmente modificativo da parte del Parlamento. Preannuncia poi il voto favorevole sugli identici emendamenti 2.108 e 2.109.

Posto ai voti, l'emendamento 2.107 non è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.108 e 2.109 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.110.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) evidenzia che, in una forma di governo parlamentare, al Parlamento devono essere conferiti poteri sovraordinati rispetto a quelli del Governo e pertanto è necessario che il parere espresso dalle Camere sia vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.110 non è approvato.

L'emendamento 2.113 risulta assorbito dall'approvazione avvenuta nella precedente seduta degli identici 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2) e 2.112 (testo 2).

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.114 e, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

L'emendamento 2.114 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.115.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedimento per la definizione dell'intesa, prevedendo che, sullo schema preliminare, le Camere sentano non solo il presidente della giunta regionale interessata, ma anche un consigliere per ciascun gruppo consiliare di minoranza. Solo in questo modo, infatti, si potrà rendere il procedimento più partecipato e democratico.

Posto ai voti, l'emendamento 2.115 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.116.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che le Camere debbano potersi pronunciare anche sullo

schema di intesa eventualmente modificato, prima dell'approvazione definitiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.116 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.117.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il mancato rispetto da parte del Governo delle indicazioni formulate dalle Camere deve essere considerato una causa ostativa alla sottoscrizione dell'intesa e all'adozione del relativo disegno di legge per la sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.117 non è approvato.

Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 2.118, 2.126 e 2.128 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 2.127, su cui vi è un parere favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 2.118 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 2.126 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 2.128 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.127 e 2.128 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Si passa all'emendamento 2.119.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta potrebbe presentare profili di incostituzionalità.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.119.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.120, 2.121, 2.122 e 2.123 sono respinti.

L'emendamento 2.124, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.125 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.129.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento sia molto importante, perché prevede che, nel processo di definizione dell'intesa, siano coinvolti tutti i livelli istituzionali rappresentativi degli interessi dei cittadini, tra cui il consiglio regionale e gli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.129 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.130.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta in esame, che è in linea con l'emendamento 2.129, in quanto prevede l'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali.

Il ministro CALDEROLI ricorda che nel testo è già prevista la consultazione degli enti locali.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che l'emendamento precisi meglio in quale sede gli enti locali debbano essere ascoltati.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), l'emendamento 2.130 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.131 e 2.132.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza che lo schema di intesa diventi definitivo solo dopo che le Camere si siano espresse entrambe sul medesimo testo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.131 e 2.132 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.133.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene necessario che, nella procedura di definizione dell'intesa, sia effettuata una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla delegazione di competenze. Eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre Regioni, dovrebbero essere imputati alla Regione richiedente, per evitare che ricadano sulla collettività nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.133 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.134, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.135 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.136.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede che lo schema di intesa diventi definitivo se approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.136 è respinto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.137.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.138, che risulta respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per chiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Giorgis, assicura che, al termine della votazione degli emendamenti all'articolo 2, i lavori saranno sospesi per una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posto in votazione, l'emendamento 2.139 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.140.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta ad accrescere l'incisività del ruolo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.140 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.141.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene opportuno che, sullo schema di intesa, siano acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per verificare il rispetto di tutti i parametri previsti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la proposta sia significativa, in quanto l'acquisizione del parere della Corte dei conti consentirebbe al Parlamento di disporre dei dati contabili sulle proiezioni di spesa e sugli effetti della devoluzione di competenze.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 7.64, di cui è stata proposta una riformulazione che avrebbe il parere favorevole, prevede di affidare alla Corte dei conti il compito di presentare al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.141 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.142.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che, anche in fase di deliberazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa, sarebbe opportuna la partecipazione di un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare della minoranza, oltre al presidente della giunta regionale interessata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.142 non è approvato.

Gli emendamenti 2.143 e 2.144, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.145.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che l'inserimento di un termine di trenta giorni, prima della trasmissione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa, consentirebbe di proseguire l'interlocuzione tra i diversi livelli istituzionali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.145 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.146, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.147.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene indispensabile che, nel rapporto tra Stato e Regione, siano le Camere - e non il Governo - a formulare eventuali richieste di rinegoziazione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.147 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.148.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la proposta prevede la possibilità per le Camere di esprimere una riserva anche solo su una parte dell'intesa o del disegno di legge a cui essa è allegata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.148 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.149, che risulta respinto.

L'emendamento 2.150, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.151 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.152.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che debba essere prevista la possibilità di emendare anche l'intesa allegata al disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 2.152 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.153, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.154.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sollecita l'inserimento della previsione in base alla quale al disegno di legge siano allegati le analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in Regioni diverse da quella con cui si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.154 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto - nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 615 e connessi in materia di autonomia differenziata - di svolgere l'audizione informale del professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei LEP, martedì 26 settembre, a partire dalle ore 14.

Si è concordato inoltre di riprendere l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani (disegni di legge n. 57 e connessi) nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 20 settembre.

Si è altresì deciso di sconvocare la seduta odierna già prevista per le ore 20 di oggi.

Infine, avverte che, per le ore 13,30 di domani, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 1a e 2a riunite per la programmazione dei lavori in merito al disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 - contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile), assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

G/615/8/1 (testo 2)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#), [Lisei](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

l'articolo 116, terzo comma, indica, tra le materie suscettibili di trasferimento, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le quali presentano una specifica rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'esigenza di universalità dei servizi sul territorio,

impegna il Governo:

nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ad individuare gli strumenti più idonei affinché, con riferimento in particolare alle materie della tutela della salute, istruzione e norme generali sull'istruzione, sia garantito il rispetto dei principi di universalità ed equità.

Art. 2

2.118 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.128 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

112ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e petizione **n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di mercoledì 2 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che gli emendamenti a firma dei senatori Giorgis e Matera recepiscono correzioni di *drafting* proposte dal Comitato per la legislazione.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a partire dall'articolo 7.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) illustra l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni, volto a prevedere l'elezione del consiglio provinciale sulla base di collegi uninominali, con successiva

ripartizione proporzionale dei seggi, secondo quanto previsto per le province dalle legge n. 81 del 1993 e per il Senato fino alla riforma elettorale del 1993.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.4, che ripropone il sistema elettorale previgente, con collegi uninominali e ripartizione proporzionale dei seggi. Tale meccanismo, adottato per la prima volta nel 1948, per l'elezione del primo Senato repubblicano, consente un'ampia conoscibilità del candidato da parte degli elettori, che quindi possono successivamente valutarne meglio l'operato in caso di elezione, ed elimina il problema della competizione interna ai partiti, esasperata dalla ricerca del consenso determinato dal sistema delle preferenze.

Coglie l'occasione per sottolineare che il premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi, previsto dal sistema elettorale applicato dal 1993 al 2013 per l'elezione del presidente della Provincia, era giustificato dalla soglia della maggioranza assoluta per l'affermazione al primo o al secondo turno. In quel caso, quindi, il premio di maggioranza per assicurare la governabilità era tutt'al più contenuto in dieci punti percentuali. Il testo in esame, invece, prevede di abbassare al 40 per cento la percentuale di voti necessaria per evitare il ballottaggio, con ciò raddoppiando a venti punti il premio di maggioranza. Tale soluzione, oltre a ridurre l'autorevolezza del candidato eletto, presenta - a suo avviso - profili di illegittimità costituzionale.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.13, auspicando un ripensamento, sulla base della positiva esperienza della legge elettorale vigente per i Comuni, a proposito della possibilità di mantenere il voto disgiunto nei casi di elezione di una carica esecutiva monocratica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini sull'emendamento 7.4. Anche l'emendamento 7.5, infatti, intende correggere il sistema elettorale previsto dal testo base, che risulta un ibrido tra collegi unici e sistema delle preferenze.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.10, con il quale si intende sopprimere la possibilità di indicare anche la data di nascita del candidato. In questo modo, infatti, si favorirebbe la riconoscibilità del voto e quindi il controllo di pacchetti di voti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.8 e formula considerazioni critiche sulla scelta, operata nel testo in esame, di disciplinare anche la Città metropolitana. A suo avviso, sarebbe preferibile tenere ben distinto questo ente dalla Provincia, anche per valorizzare il ruolo della Città metropolitana. In tal senso, sarebbe opportuno sostituire la denominazione di "sindaco metropolitano" con l'altra di "presidente metropolitano", per evitare confusioni - peraltro avvalorate dal medesimo meccanismo di elezione diretta - tra l'autorità che amministra la città capoluogo e quella che governa tutto il territorio comprendente anche la città capoluogo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.6, con il quale si ribadisce l'opportunità di fissare la soglia per l'elezione al 50 per cento, in continuità con il precedente meccanismo elettorale e con quello per le elezioni comunali.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra l'emendamento 8.0.1, che coglie l'occasione per un chiarimento circa il limite dei mandati consecutivi dei sindaci. Ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 2023, ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge regionale della Sardegna che aveva ampliato il numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci di Comuni di piccole dimensioni, rispetto ai limiti ridefiniti dalla legge nazionale n. 35 del 2022, stabilendo che anche le Regioni a statuto speciale, su questo punto, devono uniformarsi alla disciplina statale.

Dal momento che è tuttora aperto a livello governativo un tavolo per la modifica del TUEL, sarebbe opportuno un chiarimento circa la possibilità di ampliare il numero dei mandati dei sindaci, in modo da adeguare - se necessario - la legge regionale del Trentino-Alto Adige, evitando così situazioni di incertezza, in vista delle prossime elezioni, previste per il 2025.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 9.4, che ripropone la medesima modifica già proposta con l'emendamento 7.10. A suo avviso, è incomprendibile lasciare la possibilità all'elettore di

indicare la data di nascita del candidato. Eventuali ipotesi di omonimia potranno essere eventualmente affrontate nel caso specifico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, evidenziando il rischio di illegittimità costituzionale di una norma che rende sicuramente riconoscibile il voto.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere legittime le obiezioni formulate, assicura che saranno effettuati i dovuti approfondimenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) formula considerazioni critiche sull'articolo 10 nel suo complesso. A suo avviso, prima di procedere all'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale, bisognerebbe riordinare le funzioni dell'ente di area vasta e reperire i fondi necessari a finanziarle. Nel frattempo, si potrebbe prorogare, come proposto con l'emendamento 10.3, il mandato dei presidenti e dei consigli provinciali in carica.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 11, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 12.2, con cui si ribadisce la necessità di rivedere le funzioni delle Province e le relative dotazioni economiche e di personale. In attesa che siano emanati i relativi decreti legislativi, nonché quello per la determinazione dei collegi, si propone di prorogare il mandato degli attuali presidenti e consigli provinciali.

L'emendamento 12.12 attiene invece alla questione del personale delle Province, nel frattempo trasferito alle amministrazioni regionali con inquadramenti giuridici ed economici più vantaggiosi. Considerato che non vi sarebbero certamente risorse sufficienti per una dotazione di personale *ex novo*, adeguata allo svolgimento delle nuove funzioni delle Province, si potrebbe incoraggiare il rientro dei lavoratori presso l'amministrazione di origine, attraverso incentivi oppure con la garanzia di mantenere lo *status* giuridico ed economico maturato.

Con gli emendamenti 12.16 e 12.18, si propone infine di rafforzare il ruolo del Parlamento. Si prevede, rispettivamente, che il Governo renda comunicazioni davanti a ciascuna Camera, qualora intenda discostarsi dai pareri parlamentari in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi, e presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della delega.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.3, con cui si ipotizza un fabbisogno approssimativo di 600 milioni di euro per il funzionamento delle Province. Sottolinea che, tuttavia, i costi stimati, secondo gli esperti, sarebbero praticamente già quasi raddoppiati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 13.3.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 14, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che le proposte di modifica all'articolo 15 tendono complessivamente a evidenziare la distinzione tra sindaco della città capoluogo e sindaco metropolitano, per scongiurare il rischio di una conflittualità tra i due livelli istituzionali. Per questo motivo, si propone uno sfasamento temporale, in sede di prima applicazione, con la *prorogatio* dei sindaci e dei sindaci metropolitani già in carica.

I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 89 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo licenziato dalla Commissione in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, fa presente che determinano maggiori oneri, per assenza di quantificazione o incongruità della copertura, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11. Rileva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 2.13. Segnala inoltre che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della copertura per l'emendamento 2.14.

Osserva poi che comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37,

2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 3.1 e 3.2. Segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 4.100 (già 4.3). Rileva che occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.4, 4.17, 4.19 e 4.24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 delle analoghe proposte 5.1 e 5.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.3. Fa poi presente che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle analoghe proposte 6.6, 6.7 e 6.100 (già 6.8), nonché dell'emendamento 6.101 (già 6.12). Segnala inoltre l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.23 e i profili finanziari e la disponibilità delle risorse della proposta 6.26. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.24. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.31 e 6.0.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.32.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 8.9 e 8.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di profili finanziari per le proposte 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8 e 9.13.

Fa poi presente che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 9.16, in relazione all'effetto sull'ambito applicativo della disposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la proposta 10.10, che amplia l'ambito di applicazione del contributo previsto dalla disposizione. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica ai fini di quantificare gli effetti finanziari in relazione alla proposta 10.11, in materia di opzione donna. Osserva che occorre poi valutare la proposta 10.12 in materia di effetti della ricongiunzione dei periodi di contribuzione. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 10.13, in materia di ampliamento della riduzione prevista dell'onere per il riscatto della laurea.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 osserva che occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire poi una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Fa inoltre presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8.

Osserva che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Fa inoltre presente che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista.

Rileva poi che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Segnala che occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Rileva poi che occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in

relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera b). Occorre inoltre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1 e che comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Segnala che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità.

In relazione all'emendamento 14.0.6, fa presente che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7.

Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta poi necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, osserva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Osserva poi che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Osserva che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2.

Occorre inoltre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-bis, fa presente che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 23-bis.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26).

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29).
Riguardo all'emendamento 24.0.2, osserva che occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa.
Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5.
Determina maggiori oneri l'emendamento 24.0.11.
Rileva che occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2.
Osserva che occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36.
Osserva che occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4.
Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1.
Rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2.
Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità.
Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1.
Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 28.3.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13.
Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14.
Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2).
Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.
Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 34, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati dal relatore, concorda con il parere contrario per oneri non quantificati e non coperti.
In relazione all'articolo 2, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.
In relazione alla proposta 2.13, esprime un avviso contrario per maggiori oneri strutturali dal 2024, non quantificati né coperti. I limiti di spesa programmati sono relativi ai beneficiari come derivanti

dall'attuale testo vigente e non tengono conto di ulteriori estensioni previste da modifiche normative come quella in esame.

In relazione all'emendamento 2.14, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri: in ogni caso la copertura finanziaria risulta inadeguata.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Sulle analoghe proposte 3.1 e 3.2, formula un avviso contrario in assenza di [idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria](#).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 segnalati dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5 segnalati dalla Commissione, formula un avviso contrario in quanto, [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria](#).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.3 per oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Sulle proposte 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23 e 6.32, formula una valutazione di contrarietà in quanto [sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria](#).

In relazione alle proposte 6.28, 6.31 e 6.02, esprime un avviso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

Concorda infine con la Commissione bilancio sull'onerosità dell'emendamento 6.24.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 8 e 9, si esprime in senso contrario sulle analoghe proposte 8.9 e 8.10, nonché sugli emendamenti 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13 e 9.16 dal momento che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulla proposta 10.10 in quanto la modifica, che sopprime l'autorizzazione al comma 5, anche fini del contributo contemplato dalla medesima disposizione, è suscettibile di recare oneri privi di copertura. Formula quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 10.11 e 10.12, per oneri non quantificati né coperti. Concorda infine con la Commissione sull'onerosità della proposta 10.13.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti ai restanti articoli, si riserva di formulare l'avviso del Governo all'esito dell'istruttoria in corso.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) manifesta perplessità sulla valutazione contraria espressa dal Governo su alcuni emendamenti con la motivazione per cui, sulla base degli elementi a disposizione, non si possa escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri. Tale argomento, a suo avviso, appare ambiguo e si presta a una applicazione strumentale dell'articolo 81 della Costituzione: al riguardo, ritiene necessario un chiarimento a salvaguardia del ruolo della Commissione.

La sottosegretaria SAVINO precisa che, nei casi richiamati dal senatore Manca, l'avviso del Governo è contrario in quanto non vi sono gli elementi sufficienti per verificare gli oneri e le coperture finanziarie.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per ribadire la differenza tra la contrarietà espressa in relazione ad oneri esistenti ma non quantificati, che appare comprensibile, e l'avviso contrario motivato sulla base della semplice possibilità di effetti onerosi, che non risulta in linea con quanto previsto dalle regole di copertura che la Commissione bilancio è chiamata ad applicare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle osservazioni svolte dai senatori Manca e Nicita, ritiene necessario che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si verifichi la sussistenza o meno di oneri derivanti dalle proposte emendative esaminate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9.

Rileva che occorre valutare altresì i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.2 e 3.11.

Chiede conferma che quanto disposto dalla proposta 3.15 sia realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la disponibilità delle risorse in relazione alle analoghe proposte 4.41, 4.42 e 4.43.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 4.70.

Comportano maggiori oneri le proposte 4.71, analoga a 4.72, e 4.73, analoga a 4.74.

Occorre avere una quantificazione degli oneri per gli analoghi emendamenti 4.75 e 4.76.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 5.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti

dall'emendamento 6.3.

Occorre una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta 6.14.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.22, 6.32 (identico a 6.33), 6.35 (identico a 6.36), 6.37 e 6.40.

Comportano maggiori oneri le proposte 6.24 e 6.49.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 6.60.

Occorre la quantificazione degli oneri per la proposta 6.65.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.92.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.93, in quanto estende la platea dei beneficiari.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 6.94 e 6.95.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.96.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 6.97 e 6.98.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.7.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 7.9.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 7.10.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16.

Segnala che determinano maggiori oneri l'emendamento 7.20 e le analoghe proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.4.

Segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice sulle proposte emendative presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione del decreto è stata disposta con riserva, in attesa dell'acquisizione delle intese della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata.

Il provvedimento in titolo ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5, osserva che la modifica ivi apportata potrebbe determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali: chiede al riguardo elementi ulteriori a conferma dell'assenza di oneri asserita nella relazione tecnica.

Con riguardo al comma 20, in materia di rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici, in relazione al capoverso "Art. 28-bis", comma 2, in tema di rimborso ai datori di lavoro degli atleti dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai sensi del precedente comma 1,

nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe innanzitutto chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto (1 milione di euro), che dovrebbe essere annuale. Inoltre, atteso che il Comitato italiano paralimpico (CIP) rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'Unione europea, osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022 a circa 37 milioni di euro (delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici) e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, appare poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente *ex ante*, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie implicanti diritti soggettivi, non si può escludere, in presenza di un potenziale sfioramento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.

Con riguardo al comma 26, in tema di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Tale analisi appare necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo al comma 27, andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione, che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, sugli effetti derivanti dalla possibilità di un'estensione della platea di aderenti è opportuno acquisire elementi di chiarimento.

Con riguardo al comma 28, in base al quale i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP, osserva preliminarmente che la relazione tecnica qualifica come interessati dalla modifica quei lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, il che appare contraddittorio: al riguardo, occorre avere elementi di chiarimento. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione merita un approfondimento, con particolare riguardo alle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla relazione tecnica. In termini di aliquota IRAP, poi, segnala che la relazione tecnica riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 punti percentuali, modulandolo anche a livello settoriale.

Osserva poi che la relazione tecnica calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione (48,9 milioni di euro) usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati

sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022 (che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare) e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non attingono il valore di 15.000 euro (per i quali quindi la modifica in esame non rileva), sembrerebbe che il minor gettito IRAP di competenza (pari a 1,9 milioni di euro annui) sia ampiamente sovrastimato.

Tuttavia evidenzia che la relazione tecnica relativa all'atto del Governo 431 (poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022) non calcolava effetti in termini di minore gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, può ipotizzare che la presente relazione tecnica calcoli l'onere come se non ci sia attualmente la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omissis. Sul punto richiede una conferma.

Inoltre, evidenzia che la relazione tecnica all'atto del Governo 431 stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro, pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24 per cento, il che dovrebbe condurre ad un imponibile complessivo agevolato aggiuntivo (compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro) di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficiato per intero di tale aumento, evince che la platea interessata (sportivi dilettanti in generale) sarebbe di circa 12.800 soggetti (ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro). Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla relazione tecnica relativa allo schema in esame, atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, osserva che la relazione tecnica lo quantifica in complessivi 48,9 milioni per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale 10-15.000 euro per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia 0-10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi che quella di un monte-compensi totale pari a 192 milioni di euro sono inferiori ai dati reali - per evidenti considerazioni logiche - nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla relazione tecnica per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di co.co.co. appare plausibile, anche se è opportuno averne conferma.

Infine, in termini di contabilizzazione, mentre segnala che non si hanno rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, andrebbe chiarito il motivo per cui la stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico (3,8 milioni) desumibile dalla relazione tecnica.

In relazione agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 60 del Servizio del bilancio del Senato e al dossier n. 77 del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 10 reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle relative coperture all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità. Tuttavia, per il caso in esame appare possibile procedere alla formulazione di una stima prudenziale degli oneri già in sede di delega, mediante la predisposizione di una relazione tecnica. Il Governo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, anche con riferimento alla previsione di dieci esperti, dovrebbe fornire maggiori chiarimenti, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda il successivo comma 6, alla fine del comma andrebbe valutata l'aggiunta del riferimento al comma 5.

L'articolo 12 reca una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 17 della legge di contabilità. In relazione al comma 6, alla fine del comma andrebbe aggiunto il riferimento al comma 5.

Per quanto riguarda le deleghe di cui agli articoli 10 e 12, occorre altresì valutare l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui rispettivi schemi di decreto legislativo, come integrati a seguito dei pareri iniziali. L'articolo 13 prevede che in sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5. Al riguardo, rileva che la disposizione non appare conforme alla legge di contabilità, che rimette alle norme primarie l'individuazione delle risorse finanziarie. L'articolo inoltre non esplicita alcun parametro quantitativo né qualitativo in merito all'individuazione delle citate risorse, né è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 14, osserva che il comma 24 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Altresì si osserva che il comma 84 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Per quanto riguarda l'articolo 15, osserva che i commi 3 e 4 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano possono,

rispettivamente, nominare gli assessori. Il comma 8 prevede che il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del provvedimento in esame e delle corrispondenti risorse, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13. Il comma 11 reca una clausola di copertura per 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per gli oneri delle elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica: in merito a tale clausola di copertura, occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
111ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare ([n. 56](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

In particolare, fa presente che i principi e criteri direttivi riguardano l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a), la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b) e le modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c).

Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che si tratta di norme in gran parte riprodotte della legislazione vigente.

Anche in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita, che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa, e del distacco sindacale, che dà diritto all'intera retribuzione, previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto in esame, ricorda che la legge delega rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, della citata legge n. 46 del 2022).

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 70 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 90 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere non

ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, in merito all'attività di promozione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori, previste dai commi 1 e 2, che il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni interessate siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma, di cui ai commi 3, lettera a), e 4, atteso che la relazione tecnica non fornisce i dati di dettaglio posti alla base della quantificazione, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema da parte di Acquirente Unico S.p.A., di cui al comma 3, lettera b), con oneri, stimati nella relazione tecnica in 270.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della società, appare opportuno, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, che il Governo fornisca maggiori informazioni, in modo da escludere pregiudizi sugli equilibri di bilancio della società medesima. Al riguardo, va comunque considerato che Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

L'articolo 3 concerne i servizi di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine) realizzati mediante infrastrutture, opere e impianti sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto: al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali, si prevede, con provvedimenti dell'ARERA, uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La relazione tecnica non presenta una stima della differenza di gettito tra l'approvvigionamento di energia elettrica nelle aree portuali e l'autoproduzione di tale energia da parte delle navi, nel caso in cui l'acquisto di carburante possa generare gettito nel nostro Paese. Al riguardo, nel presupposto che in assenza di una tariffa competitiva rispetto all'autoproduzione tali servizi non verrebbero erogati e le imbarcazioni provvederebbero alla produzione di energia elettrica con i propri generatori utilizzando il carburante della nave, sembra ragionevole ritenere che da tale disposizione non derivi una perdita di gettito.

Va inoltre ricordato che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, già prevede che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applicano gli oneri generali di sistema e stabilisce un regime *ad hoc* per le accise. Tuttavia, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni che le Autorità di sistema portuale siano in grado di porre in essere le misure necessarie ad evitare, in modo effettivo, che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati.

In relazione all'articolo 4, in materia di procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, all'articolo 5, in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, e all'articolo 10, in materia di nuove competenze da attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, rileva che il Governo dovrebbe confermare che le amministrazioni interessate sono in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, che recano disposizioni di carattere ordinamentale, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), il quale fa presente, in relazione ai rilievi concernenti i commi 1 e 2 dell'articolo 2, che l'AGCM e l'ARERA in realtà si finanziano con un contributo sui ricavi delle imprese vigilate, mentre l'Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Pertanto, al riguardo si può porre solo una questione di capienza dei rispettivi bilanci, ma non si configurano pregiudizi per la finanza pubblica. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il PRESIDENTE chiede nuovamente se il Governo è in grado di dare risposta alle richieste formulate dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ribadendo l'esigenza di una sollecita definizione dell'esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, allo stato, l'istruttoria non si è ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) chiede informazioni al Governo sullo stato dell'istruttoria in ordine al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che al momento non risultano riscontri alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. Comitato per la legislazione

1.4.2.2.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 17 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul testo unificato. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo unificato)

Il relatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra la proposta di parere sul testo unificato, pubblicata in allegato. Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore **CATALDI** (M5S), illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di

iniziative di solidarietà sociale

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza, a salvaguardia delle prerogative delle Camere e della funzione parlamentare, che nella programmazione dei lavori siano assicurati tempi idonei a consentire, anche in seconda lettura, un esame approfondito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE**

NN. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 E 556

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge in esame, risultante dalla congiunzione dei disegni di legge nn. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 di iniziativa parlamentare, disciplina le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e delega il Governo a determinare i relativi collegi plurinominali e a disciplinare le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'abrogazione della disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, alla reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e alla previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, l'intervento normativo rafforza i diritti elettorali dei cittadini al fine di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali; le misure in materia di elettorato attivo e passivo mirano a favorire una maggiore partecipazione, da cui potrebbero discendere un rafforzamento della responsabilità degli amministratori verso gli elettori e una maggiore legittimazione democratica dell'azione pubblica;

con riferimento alla delega per la disciplina delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 12, è opportuno definire un sistema di monitoraggio della sua attuazione, prevedendo, decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la presentazione da parte del Governo di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 2, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere provinciale che sia nominato assessore provinciale e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere provinciale si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 7, che reca la disciplina elettorale per il consiglio provinciale;

all'articolo 3, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere metropolitano che sia nominato assessore metropolitano e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere metropolitano si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 9, che reca la disciplina elettorale per il consiglio metropolitano;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo

periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione;

l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve «le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri;

in base all'articolo 2, comma 7, la mozione di sfiducia deve essere «sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati». L'espressione riproduce l'articolo 52, comma 2, del TUEL, che a sua volta ricalcava la formulazione dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, tuttavia, nella sua versione originaria, faceva riferimento alla «maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia»; venendo meno tale specificazione, la parola "assegnati" diventa di difficile interpretazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'articolo 3, comma 10; l'articolo 3, comma 9, primo periodo, fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente per il presidente della provincia, duplicando la disposizione già contenuta all'articolo 2, comma 6, primo periodo. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità esclusivamente al sindaco metropolitano, senza fare riferimento ai consiglieri metropolitani, diversamente da quanto accade al comma 6 dell'articolo 2, di analogo tenore, che non si limita al presidente della provincia e dunque sembrerebbe implicitamente applicarsi anche ai consiglieri provinciali. Se l'intendimento è di applicare la disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità anche ai consiglieri metropolitani, occorre riformulare in tal senso l'articolo 3, comma 9, prevedendo correlativamente, all'articolo 2, comma 6, un'estensione esplicita della disciplina ai consiglieri provinciali;

l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, stabilisce che «Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno». Tale previsione, non contemplando il

caso disciplinato dal comma 7 (impedimento e sostituzione di uno dei candidati ammessi al ballottaggio), che può sopravvenire dopo la scadenza del termine, impedirebbe al candidato subentrante di accedere agli apparentamenti; per evitare questo problema, si può fissare il termine rispetto al turno di ballottaggio anziché rispetto al primo turno. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 8, comma 8;

[l'articolo 7, comma 2, dispone l'osservanza, «in quanto compatibile con la presente legge», tra gli altri, del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, che stabilisce che «Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia». Tale previsione risulta in contrasto con il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale «I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi» e il riferimento normativo dovrebbe essere più correttamente rivolto al comma 1. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 2;](#)

l'articolo 7, comma 9, richiama le disposizioni di cui al comma 10; è però il comma 11 a stabilire

l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ai gruppi collegati al presidente eletto e a determinare quindi un'applicazione differenziata della procedura di assegnazione dei seggi, ai sensi del combinato disposto dei commi 12 e 9. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 9;

l'articolo 11 prevede una disciplina transitoria per il caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi della nuova normativa «abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo» adottato in attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 10 del testo unificato; tuttavia, è sempre necessario individuare una data certa per l'applicazione delle norme, preferendo la data di entrata in vigore degli atti, anziché date quali quella di emanazione, più difficilmente conoscibili;

l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, prevede, per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la previa «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; tuttavia, l'articolo 3 disciplina l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre per la Conferenza unificata il riferimento va fatto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 13, comma 1;

l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

l'articolo 14 reca abrogazioni di specifici commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, seguiti dalla cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata «nonché [sono abrogate] le disposizioni incompatibili con la presente legge». Tale formulazione è ripetitiva del principio generale di abrogazione implicita *ex* articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile e rischia di generare equivoci;

l'articolo 15, comma 2, reca una formulazione imprecisa, che contrasta implicitamente con l'abrogazione disposta dall'articolo 14;

il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a «altre disposizioni relative agli Enti Locali»; tuttavia tali disposizioni non si rinvencono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato,

segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

all'articolo 3, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al

candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, comma 7, sopprimere la parola: « assegnati»;

all'articolo 3:

- al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge»;

- al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati»;

all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 7:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 9:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;

- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10» con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10»;

all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 14, sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge»;

all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7

aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge»;

sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti»;

invita, inoltre, la Commissione di merito:

- a esplicitare, in relazione all'articolo 2, comma 2, nono periodo, gli eventi che determinano la decadenza e la procedura per la surrogazione;

- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di decadenza di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri;

- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla data del 1° giugno, le procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestano a 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive. Sotto il profilo della gravità, 69 infrazioni sono allo stadio di precontenzioso (art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - "TFUE"), mentre sono 13 i casi per i quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la sussistenza di un inadempimento dell'Italia agli obblighi sanciti dall'ordinamento europeo (art. 260 TFUE);

le disposizioni contenute nel decreto-legge mirano ad agevolare l'archiviazione di otto procedure d'infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a vari atti normativi dell'Unione europea. Tra le infrazioni che il provvedimento intende sanare spiccano una messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del TFUE;

secondo la Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2022, presentata alle Camere il 15 marzo 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Doc. LXXIII, n. 1), con riferimento alle sei procedure d'infrazione per le quali l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono stati corrisposti al bilancio dell'Unione 877.981.586,26 euro;

nella Relazione gli importi corrisposti dall'Italia a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono quantificati al 31 dicembre 2021. Non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza *ex* articolo 260 del TFUE, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora conteggiate su base semestrale, maggiori rispetto a quelle indicate nella sopra citata Relazione; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati

membri dell'Unione europea comparabili, anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, e nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le rubriche di ciascun articolo fanno riferimento rispettivamente alla procedura di infrazione o di pre-infrazione in relazione alla quale si interviene legislativamente, senza utilizzare una struttura uniforme. Ad esempio, nelle rubriche degli articoli 1, 5, 22 e 25, relative a casi EU Pilot, sono utilizzate ben tre strutture diverse (anno/numero/SIGLA, (anno) numero-sigla e numero/anno/SIGLA), mentre nelle rubriche dei numerosi articoli relativi a procedure di infrazione, queste sono talora precedute da «n.» e talora prive di tale indicazione;

l'utilizzo della tecnica della novellazione appare talvolta impreciso, sia relativamente all'individuazione precisa degli inserimenti sia per l'indicazione eccessivamente stringata delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: «nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III,», ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario («banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III,») che andrebbe mantenuta unitaria; all'articolo 4, la procedura di infrazione citata in rubrica risulta essere stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio. Inoltre, la rubrica indica una materia («sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale») più ampia rispetto al contenuto dell'articolo, relativo al solo diritto a comunicare con terzi, non correlata al titolo della direttiva («relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari»);

all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione «pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti» che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante;

l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede l'applicazione delle «disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115», che dettavano la procedura da seguire in caso di scostamenti della spesa rispetto alle previsioni finanziarie, facendo tuttavia riferimento al testo della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) nella versione previgente alle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che è intervenuta proprio, tra le altre cose, sulla procedura relativa agli scostamenti. Le citate disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, risultano quindi in contrasto con la disciplina vigente, incluso il riferimento all'abrogato articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009; all'articolo 5 appare, pertanto, opportuno sostituire il secondo periodo del comma 2 con un riferimento diretto alla vigente disciplina recata dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009;

all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi»;

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo; sempre all'articolo 10, comma 5, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di incentivare l'impiego del materiale vegetale naturale «per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti». Oltre a trattarsi di una esemplificazione, che andrebbe sempre evitata in quanto fonte di ambiguità interpretativa, l'espressione «produzione di [...] prodotti» può essere perfezionata; l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in maniera impropria con la seguente espressione: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"», rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma;

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al «riconoscimento di cui al presente capo». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, «Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera», del capo III, «Diritti e doveri», del titolo I della parte III del detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla «presente sezione». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione;

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera *a*), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera *a*), alla lettera *c*) e al numero 3) della lettera *t*), dove ci si limita a sostituire un «numero» quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Riscontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale; innanzitutto, la novella recata dal numero 1) della lettera *r*) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente, l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera *n*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera *b*) del comma qui esaminato, introduce la definizione di «operatore» ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera *i*));

alla lettera *aa*) sono abrogati cinque commi di altrettanti articoli (articoli 10, 11, 12, 19 e 20), tutti puntualmente novellati per altro verso, rispettivamente, alle lettere *i*), *l*), *m*), *t*) e *u*). Tale procedura appare imprecisa e disorganica;

la lettera *bb*) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei «Visto» quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale

intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera *bb*) dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, raccomanda il rispetto del criterio di uniformità nella redazione delle rubriche degli articoli; raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della banca per la quale»;

all'articolo 5:

- *al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata"»;*
- *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi»;

all'articolo 10:

- *al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta»;*
- *al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità»;*

all'articolo 11:

- *ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;*
- *all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

all'articolo 14:

- *al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;*

- *al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*
 - all'articolo 23:*
 - *al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;*
 - *al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"»;*
 - *al comma 1, sopprimere la lettera aa).*
- Conseguentemente, al medesimo comma:*
- alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero: «4-bis) il comma 8 è abrogato»;*
 - alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero: «3-bis) il comma 8 è abrogato»;*
 - alla lettera m), sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «al comma 1» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;*
 - alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) il comma 3 è abrogato»;*
 - alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero: «3-bis) il comma 4 è abrogato»;*
- con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.*

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 774

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023; l'ATN e l'AIR riferite agli articoli 1, 7, 9, 10 e 12 del testo originario del decreto-legge non sono state presentate; l'ATN e l'AIR andrebbero inoltre integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza*, alcune [disposizioni del decreto-legge](#), all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, non risultano sempre coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza; *con riguardo all'omogeneità di contenuto*, all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; la necessità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica sono solo alcuni degli obiettivi perseguiti, che

spaziano dalle fondazioni lirico-sinfoniche, all'Agenzia italiana del Farmaco, alle criptoattività, passando per le vittime delle foibe, il villaggio olimpico Milano-Cortina e le emissioni filateliche. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento, che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario della sentenza n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente,

la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non è limitata ai settori specificati in preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9), le minoranze linguistiche (articolo 10) e il regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 12), nonché agli ambiti introdotti con le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter, richiederebbe analoga integrazione del titolo del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione si richiama la necessità di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione dei decreti-legge.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.